



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (Giada) 20.87.4

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (Giada) 10.4.1

Allegati: 9

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[ID\_VIP 5602]  
(va@pec.mite.gov.it)

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ID\_VIP 5602]  
(ctva@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)  
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID\_VIP: 5602] **PROVINCIA DI SASSARI** (comuni di Buddusò, Ozieri e Pattada) – **PROVINCIA DI NUORO** (comuni di Bitti, Onani, Osidda, Lodè e Siniscola): Progetto di un parco eolico denominato "Bitti – Area PIP", composto da n. 10 (già 11) aerogeneratori con potenza complessiva di 56 MW, comprensivo di opere connesse e infrastrutture indispensabili e delle opere di rete consistenti nel potenziamento dell'esistente elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV della lunghezza complessiva di circa 75 km e ricadenti nei comuni di Bitti (NU), Osidda (NU), Onani (NU), Lodè (NU), Siniscola (NU) e Ozieri (SS), Pattada (SS) e Buddusò (SS). Progetto Definitivo – **PROVINCIA DI ORISTANO** (Comune di Santa Giusta) – Porto di Oristano.  
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC)  
Proponente: Green Energy Sardegna 2 S.r.l.  
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p.c.

Al Ministero dell'università e della ricerca  
Direzione generale della ricerca  
(dgricerca@pec.mur.gov.it)

e. p.c.

All' Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  
(presidenza@pec.infn.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

09/05/2023

*e. p.c.*

*Alla* Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione generale della Presidenza  
Autorità di Gestione FSC  
(presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it)

*e. p.c.*

*All'* Ufficio di Gabinetto  
del Ministro della cultura  
(udcm@pec.cultura.gov.it)

*e. p.c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Sassari e Nuoro  
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

*e. p.c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna  
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

*e. p.c.*

*Alla* U.O. DGABAP- Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*  
della Soprintendenza speciale per il PNRR

*e. p.c.*

*Alla* U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*  
della Soprintendenza speciale per il PNRR

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato "Ministero della cultura".

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137".

**VISTO** il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

**VISTO** il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "Soprintendenza speciale per il PNRR") e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

*MA*

**VISTO** l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti".

**CONSIDERATO**, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

**VISTO** il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

**VISTA** la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

**CONSIDERATO** che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha abrogato la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del

medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

**CONSIDERATE** la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e n. DGABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

**CONSIDERATO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

**CONSIDERATO** che **Green Energy Sardegna 2 S.r.l.**, con nota prot. n. 11185 del 01/10/2020, ha presentato istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto Definitivo di un parco eolico denominato "Bitti – Area PIP", comprensivo di opere connesse e infrastrutture indispensabili e delle opere di rete consistenti nel potenziamento dell'esistente elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV della lunghezza complessiva di circa 75 km - Progetto Definitivo**, ubicato nei territori comunali di Bitti (NU), Osidda (NU), Buddusò (SS), Onani (NU), Lodè (NU), Siniscola (NU), Ozieri (SS), Pattada (SS), con opere di viabilità previste per il collegamento del sito di impianto con il Porto di Oristano nel Comune di Santa Giusta (OR).

**CONSIDERATO** che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 11 aerogeneratori, di altezza complessiva fuori terra di 200 metri (con altezza al mozzo 115 m, diametri del rotore 170 m), della potenza ciascuno di 6,2 MW (potenza limitata a 5,09 MW, in accordo con la soluzione di connessione impartita da Terna), con potenza complessiva di 56 MW, comprensivo di opere connesse e infrastrutture indispensabili e delle opere di rete consistenti nel potenziamento dell'esistente elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV della lunghezza complessiva di circa 75 km e ricadenti nei comuni di Bitti (NU), Osidda (NU), Onani (NU), Lodè (NU), Siniscola (NU) e Ozieri (SS), Pattada (SS) e Buddusò (SS). Il nuovo impianto industriale di produzione di energia elettrica è suddiviso in 3 settori. Il nuovo impianto industriale si colloca nel territorio del Comune di Bitti, nella zona sud-occidentale, in prossimità dell'area individuata nel Piano per gli Insediamenti Produttivi (area P.I.P.), estendendosi in direzione est-ovest tra le località "Su Saliche" e "Monte de Su Bosanu", al confine con il territorio comunale di Nule, a circa 3 chilometri dal centro abitato di Bitti, sviluppandosi a nord e a sud della S.P. 40 (Bitti-Nule). Per ogni nuovo aerogeneratore è prevista la realizzazione di piazzole (di superfici standard di circa 4000 mq, al netto della superficie provvisoria di stoccaggio delle pale, di circa 1.000 mq, che al termine dei lavori verranno ridotte ad una superficie di circa 1.500-2000 mq, ripristinando le superfici in esubero) e di cavidotti interrati di relativa interconnessione con la sottostazione di trasformazione a MT/AT, da connettersi con la nuova Stazione elettrica "Buddusò" di competenza di Terna S.p.A. Saranno inoltre realizzati interventi che prevedono la creazione della viabilità interna e l'adeguamento di quella esistente per un totale di 5160 m. La viabilità complessiva d'impianto, al netto dei percorsi sulle strade principali e secondarie esistenti per l'accesso al sito è costituita da ca. 4.050 metri rappresentati da percorsi di nuova realizzazione e da ca. 1.110 metri da tracciati in adeguamento/adattamento della viabilità esistente. I nuovi tratti viari in progetto ed in adeguamento saranno realizzati prevedendo una carreggiata stradale di larghezza pari a 5 metri, con eventuali puntuali allargamenti in presenza di curve particolarmente strette. Sarà inoltre necessario intervenire sulla viabilità per garantire idonee condizioni di sicurezza al passaggio dei veicoli pesanti, dotandola di uno strato di fondazione di tout venant proveniente dagli scavi e di una finitura superficiale in terra stabilizzata. Laddove le

MA

pendenze stradali superano il 10%, per garantire l'aderenza dei mezzi di trasporto eccezionale, si ricorrerà al rivestimento con pavimentazione ecologica. Con la documentazione integrativa il proponente ha manifestato la propria disponibilità a rinunciare alla costruzione dell'aerogeneratore BA07 al fine di non interessare la fascia di tutela del riu de Malò. Con la documentazione integrativa volontaria del 30/09/2021, il Proponente ha definito che lo scalo portuale da cui saranno trasportati i nuovi aerogeneratori è quello del Porto di Oristano, nel Comune di Santa Giusta (OR). Sotto il profilo ambientale e paesaggistico, l'area interessata dall'installazione degli aerogeneratori si sviluppa su un esteso altopiano contrassegnato da una morfologia per lo più pianeggiante o leggermente ondulata, destinata attualmente all'agricoltura estensiva, con netta prevalenza di seminativi asciutti; le quote altimetriche sono comprese tra 710-820 metri s.l.m. Si tratta di un ambito rurale scarsamente edificato, dove prevalgono pascoli e colture erbacee, in cui è ancora oggi riconoscibile lo storico sistema insediativo sparso dei cuiles. L'area si distingue, inoltre, per l'eccezionale densità di testimonianze archeologiche di epoca nuragica, non tutte individuate originariamente dal proponente nella documentazione di progetto, che costituiscono un sistema di emergenze storiche e simboliche che caratterizza questo ambito paesaggistico. L'area vasta, dalla morfologia varia e articolata, è definita sullo sfondo a Est dal Monte Albo, area SIC e parte del Parco Geominerario della Sardegna, a Ovest dalla catena del Goceano e a Sud dal Monte Ortobene, ZPS e area di notevole interesse pubblico. L'area occupata dai nuovi aerogeneratori si sviluppa su un esteso altopiano contrassegnato da una morfologia per lo più pianeggiante o leggermente ondulata, destinata attualmente all'agricoltura estensiva, con netta prevalenza di seminativi asciutti

**CONSIDERATO** che la Green Energy Sardegna 2 S.r.l., con nota prot. n. 12118 del 30/09/2021, contemporaneamente all'inoltro di documentazione integrativa, ha comunicato, tra l'altro, che "... Per quanto riguarda il progetto relativo al potenziamento dell'elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV si informa che il progetto trasmesso agli enti, in data 01/10/2020 in allegato all'istanza ns. prot. 11185 di Valutazione di Impatto Ambientale art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in data 01/10/2020 in allegato all'istanza ns. prot. 11186 di Autorizzazione Unica ai sensi art. 12 del D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii., è stato nel corso di questi mesi oggetto di modifiche minori e integrazioni richieste da Terna Spa nell'ambito del procedimento di rilascio del benestare tecnico. Tali modifiche e integrazioni hanno riguardato, in particolare, la necessità di completare il progetto con dati ritenuti da parte di Terna insufficienti e/o mancanti ai fini della valutazione di merito, fundamentalmente dati di carattere tecnico/costruttivo dell'opera. Si precisa, quindi, che le integrazioni in oggetto sono state redatte a partire dal progetto che recepisce le suddette modifiche e integrazioni richieste da Terna Spa ...".

**CONSIDERATO** che la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. m\_amte.MATTM\_RU.U.0086821 del 27/10/2020, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza di VIA ..." e la pubblicazione sul proprio Portale VA della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non tecnica e dell'avviso al Pubblico.

**CONSIDERATO** che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) Direzione generale ABAP nota prot. n. 31869 del 02/11/2020, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, come anche i contributi istruttori del Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e del Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della medesima Direzione generale. Con la medesima nota si è anche evidenziato che "... la Green Energy Sardegna 2 S.r.l., con l'istanza del 01/10/2020, ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di non rendere pubblici, "per ragioni di segreto industriale o commerciale", alcuni degli elaborati presentati. Gli elaborati di cui il proponente ha chiesto la non pubblicazione sono i seguenti: - PA-R.2 - Elementi Tecnici Turbine di riferimento; - PA-R.5 - Report sulla Viabilità di Accesso al Cantiere con i mezzi speciali e relativi interventi; - PA-R. 15 - Relazione anemologica e studio produttività; - Preventivo di connessione accettato. L'Autorità competente, con la nota del 27/10/2020 sopra citata, non ha evidenziato la circostanza, ovvero esposto le motivazioni (ai sensi dell'art. 9, co. 4, del D.Lgs. 152/2006) per le quali ha accolto la suddetta richiesta. Considerata la particolare rilevanza di uno dei suddetti documenti (che si deve evidenziare come costituiscano elaborati di progetto resi comunque pubblici nel caso di altri similari progetti di impianti eolici in verifica VIA di competenza statale - cfr., per esempio, i medesimi elaborati pubblicati per il progetto in valutazione VIA identificato con il codice MATTM-CreSS n. ID-VIP 5476, presentato dalla medesima Società

proponente) per le competenze istituzionali riservate a questo concertante Ministero, al fine di valutare compiutamente gli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio, con la presente si trasmette a codesta Soprintendenza ABAP l'elaborato denominato "PA-R.5 - Report sulla Viabilità di Accesso al Cantiere con i mezzi speciali e relativi interventi", per la necessaria considerazione nelle più particolari valutazioni di competenza di seguito richieste ...";

- b) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nota prot. n. 12366 del 09/12/2020 (Allegati nn. 1 e 2), con la quale ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, rappresentando il vasto quadro di tutele e di beni di cui alla Parte II e Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004 presenti nell'area vasta considerata dal SIA e la richiesta di documentazione integrativa (anche per la prevenzione del rischio archeologico – v. Allegato n. 2) al fine di esprimere le proprie definitive valutazioni in merito alle opere proposte, anche con riguardo al collegamento alla RTN del nuovo impianto industriale in valutazione;
- c) Direzione generale ABAP – Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, nota prot. interno n. 36339 dell'11/12/2020 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente per la richiesta di documentazione integrativa finalizzata all'espressione del relativo parere endoprocedimentale definitivo;
- d) Direzione generale ABAP – Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, nota prot. interno n. 36433 del 14/12/2020 (Allegato n. 4), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente per la richiesta di documentazione integrativa finalizzata all'espressione del relativo parere endoprocedimentale definitivo;
- e) Direzione generale ABAP nota prot. n. 36506 del 14/12/2020, con la quale è stato chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità competente, di acquisire dal Proponente chiarimenti e documentazione integrativa al progetto, al SIA, alla Relazione paesaggistica ed alla Relazione archeologica, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152 del 2006, allegando alla medesima nota del 14/12/2020 il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente e i contributi istruttori dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP;
- f) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 2668 del 02/02/2021, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le osservazioni regionali. Alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente, di cui alla nota del 02/02/2021 sopra citata, sono allegati le osservazioni del relativo Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale, prot. n. 89 del 04/01/2021, che di seguito si riportano per la parte relativa alla conclusione in merito agli impatti significativi rilevati, in quanto interessato dalle opere relative alla realizzazione degli aerogeneratori proposti: *"... Le principali criticità degli interventi sopra esposti, sono rappresentate: - Dalla sottrazione di estese superfici alla coltivazione agricola, sia di breve periodo (poiché le piazzole vengono in parte ripristinate a fine lavori), sia di lungo periodo, circa 30 anni, pari alla durata di funzionamento dell'impianto (area della piazzola definitiva, pari a circa 1.500-2.000 mq. per ogni aerogeneratore). A ciò consegue un evidente effetto paesaggistico, di tipo visivo, dovuto alla presenza delle suddette aree non più ricoperte da vegetazione, ma rivestite con materiale arido e fortemente costipato, per cui esse resteranno inutilizzabili per le pratiche agro-zootecniche fino alla dismissione dell'impianto. - Dall'eliminazione della copertura arborea, rappresentata principalmente da qualche decina di esemplari di *Quercus suber*; tale effetto sarà mitigato con il reimpianto degli stessi alberi in altra area limitrofa, da effettuare con la supervisione del personale del C.F.V.A. - Dalla sovrapposizione, abbastanza limitata, di alcuni interventi stradali o di porzioni di piazzole con le fasce di rispetto fluviali. - Dalla sovrapposizione di una porzione di viabilità da adeguare (circa 480 metri) per l'accesso alla postazione eolica BAP7 ad aree destinate alla forestazione produttiva a sughera, per la quale il C.F.V.A. dovrà verificare la sussistenza del vincolo. - Dalla sovrapposizione di tutte le postazioni eoliche ad aree ad utilizzazione agroforestali, per le quali l'art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R. prevede [di] "vietare trasformazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico". Complessivamente si può affermare che, data l'orografia del territorio interessato dalle*

MA  
A

opere e le favorevoli condizioni di collegamento alla viabilità principale, gli effetti paesaggistici relativi alle modificazioni morfologiche, conseguenti all'installazione degli aerogeneratori ed alla viabilità (sia da adeguare che da realizzare ex novo), sono di entità modesta. La principale criticità paesaggistica è tuttavia rappresentata dall'effetto visivo, per lo studio del quale, nell'ambito del bacino visivo potenziale, esteso sino a 35 km. di distanza dagli aerogeneratori periferici, sono stati definiti dei sottoinsiemi del bacino visivo: 1) area di massima attenzione, che comprende la zona entro 10 km. dagli aerogeneratori; 2) ambiti periferici di visuale, che include la zona tra i 10-25 km. dagli aerogeneratori; 3) area di visione condizionata, comprendente la zona tra i 25-35 km. dagli aerogeneratori. Nell'area di massima attenzione, che rappresenta la porzione di territorio in cui gli effetti visivi saranno più avvertibili, è stata effettuata la ricognizione su tutti i centri abitati ed i beni di interesse paesaggistico. Ricadono nella suddetta area i seguenti Comuni: Bitti, Osidda, la frazione Su Pradu (Orune), Orune, Nule, Onani. Per tutti questi Comuni è stato quantificato un IIPP (Indice di Intensità Percettiva Potenziale) medio, ad eccezione del Comune di Bitti, per il quale l'indice suddetto è alto. Per quanto riguarda i beni paesaggistici prima menzionati, la loro distanza dall'aerogeneratore più vicino è la seguente: 1,3 km. dalla Chiesa di S. Matteo, 760 m. dal Nuraghe Istelai, 1-1,5 km. dagli insediamenti sparsi e Domus de Janas. A pochi chilometri di distanza sono presenti anche numerosi nuraghi individuati dal P.P.R. come beni paesaggistici (ubicati prevalentemente a ovest, in prossimità del confine con i Comuni di Nule e Osidda), la cui visuale risulta risentire della presenza delle pale eoliche. Diversa è invece la situazione per il complesso Nuragico di Su Romanzesu (a nord), ubicato a breve distanza (circa 3,5 km), per il quale si evidenzia che le installazioni eoliche previste non risultano percepibili dal sito archeologico, che appare defilato rispetto al sito d'intervento. Seppure la scelta della postazione dell'impianto eolico possa ritenersi buona, l'elemento di maggiore criticità risulta rappresentato dalle dimensioni eccessive degli aerogeneratori (altezza pari a 200 metri), che apparirebbero in ogni caso come elementi estranei ed incongrui rispetto al contesto di inserimento, attualmente privo di elementi di carattere antropico che sovrastano gli elementi naturali. La morfologia del territorio garantisce una sorta di barriera visiva solo ad altezze modeste, in quanto non sono presenti rilievi significativi e le dimensioni proposte per gli aerogeneratori interagiscono negativamente con i beni paesaggistici presenti nel bacino visivo, soprattutto a breve distanza. A ciò si aggiunga che nella zona interessata dall'impianto eolico sono già presenti, in ordine sparso sul territorio del Comune di Bitti e nell'adiacente Comune di Nule, aerogeneratori di piccola e media taglia e che l'effetto visivo dell'impianto in progetto si cumula a quello già esistente ...". Alle medesime osservazioni regionali sono allegate anche le osservazioni del relativo Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est di cui alla nota prot. n. 50036 del 16/12/2020, che di seguito si riportano ugualmente per la parte relativa alla conclusione in merito agli impatti significativi rilevati: < ... Impatto visivo. Premesso quanto sopra specificato, deve essere valutato l'effetto dovuto agli impatti visivi delle turbine, amplificato dal moltiplicarsi di iniziative simili, su un ampio territorio che ha al centro proprio il Comune di Buddusò. In particolare nello stesso contesto sono stati proposti, oltre a quello in esame, altri due interventi: il parco eolico di Nule, Osidda, Buddusò della stessa GREEN ENERGY SARDEGNA 2 SRL e quello di Nule e Benetutti di INNOGY ITALIA SPA. La sovrapposizione nello stesso sito di tre interventi aumenta la trasformazione del paesaggio rurale in paesaggio industriale, in cui le torri eoliche, visibili da grandissima distanza, costituiscono strutture tecnologiche fuori scala rispetto alle opere dell'uomo ed entrano in competizione con le strutture geografiche e gli elementi naturali che connotano il territorio. Ciò finisce per caratterizzare in modo determinante i luoghi, modifica in modo evidente i paesaggi rurali tipici della Sardegna, ricchi di beni storici e archeologici, e altera la percezione degli stessi da parte delle popolazioni che abitano i territori; paesaggi che costituiscono "componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità" (Convenzione europea del Paesaggio, art. 5, lett. a). Appare eloquente a tal proposito la fotosimulazione prodotta nell'elaborato RP-Tav.10\_TF Ambiti periferici di visuale Schede descrittive e fotoinserti (pag. 4-5 - vista dal Monte Acuto) in cui l'impatto dell'impianto in progetto è visibile nella sua interezza in rapporto a un ampio paesaggio e a cui si aggiungeranno gli impatti visivi degli altri impianti progettati nello stesso areale. Va evidenziato il senso di disordine e "l'effetto selva" (cfr. DGR 24/12 del 19.05.2015 "Linee guida per i paesaggi industriali della Sardegna" pag. 76-77) dovuto all'addensarsi di gruppi di torri eoliche percepito a causa dell'appiattimento della prospettiva da grande distanza. Dall'elaborato RP-Tav.8\_TF Mappa di intervisibilità teorica emerge che l'intervento è (seppur teoricamente) visibile da una parte rilevante del territorio di Buddusò. Diversi sono i beni paesaggistici che

ricadono nell'area di massima attenzione: - Aree vincolate ex art. 142 D.lgs. 42/2004: • lett. g) aree boschive ... [;] • lett. b) fiumi e fasce di 150 m) ... [;] • lett. m) zone di interesse archeologico ... [;] - Beni paesaggistici ex art. 143, lett. d) (beni individuati dal PPR): • art. 17, lett. g) NTA (Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e fascia di 300 m) - Lago Sos Canales • art. 48, lett. a) NTA (Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale), art. 51, lett. b) NTA (Aree caratterizzate da insediamenti storici) [;] - L'elaborato RP-R\_1\_TF Relazione paesaggistica elenca 25 beni in territorio di Buddusò (vedi § 9.3.2.2 Beni culturali e paesaggistici ex D.lgs 42/2004). Rispetto alle diverse tipologie di bene vincolato si osserva quanto segue: Il bosco, bene paesaggistico diffusamente presente nell'area di massima attenzione, per sua natura risente meno di impatti visivi di opere ad esso esterne, essendo queste perlopiù schermate dalla vegetazione stessa. Per quanto concerne altri punti di possibile visuale posti all'interno di aree vincolate risulta invece necessario approfondire la visibilità dell'intervento dalle fasce fluviali (in particolar modo del fiume Tirso) e lacuali (invaso di Sos Canales). Maggiore rilevanza riveste l'impatto sui beni puntuali dell'assetto storico—culturale la cui fruizione turistica e culturale non può essere disgiunta dal contesto in cui essi si collocano, per cui alle modifiche del paesaggio corrisponde un'alterazione nella percezione dei beni medesimi (cfr. DCR 24/12/2015 citata, pag. 80). Devono essere pertanto verificati gli impatti visivi percepiti dalle aree in cui ricadono i vari beni dell'assetto storico—culturale. Si evidenzia in proposito che le fotosimulazioni prodotte (vedi tavv. 11.x Fotosimulazioni - area di massima attenzione) per solo alcuni beni del patrimonio archeologico (in particolare tav. 11a - pag. 8 "Nuraghe Torroilè" e tav. 11b - pag. 3 "Dolmen di Elcomis"), siano estendibili agli altri beni dell'assetto storico-culturale del PPR e alle zone di interesse archeologico vincolate per legge, la cui diffusa presenza caratterizza il territorio di Buddusò (si veda in proposito la tabella 9.6.2 - Dettaglio dei beni paesaggistici estrapolati dal Repertorio del Mosaico (allegati alla Delibera G. R. 39/1 del 10/10/2014 da cui emerge l'alto numero di aerogeneratori visibile dalla gran parte dei beni del Repertorio). Conclusioni. Tutto ciò premesso si comunica che le opere ricadenti nel territorio del Comune di Buddusò di competenza dello scrivente Servizio hanno scarso impatto sotto il profilo paesaggistico in quanto sono previste linee elettriche di connessione alla rete di distribuzione, in massima parte interrato: dette opere non ricadono nella disciplina della DCR 40/11 del 07/08/2015 (applicabile al presente procedimento per esplicita previsione della DGR ... 59\_90 del 27.11.2020 che la abroga). Per quanto riguarda il potenziamento della linea A.T., rimanendo gli interventi all'interno del tracciato della linea esistente, gli stessi hanno impatto modesto sulle componenti di paesaggio interessate, salva la verifica dell'esatta posizione dei nuovi tralicci ricadenti su aree boschive da effettuarsi sulla base di un rilievo dettagliato. Per quanto riguarda la sottostazione di connessione, collocata ai margini di area boschive sottoposta a vincolo ex art. 142, lett. a) del D.lgs 42/2004, dovrà essere precisata la posizione in relazione alle altre sottostazioni legate agli interventi proposti nella zona e che si allacciano alla medesima stazione TERNA di futura realizzazione, limitando al massimo la realizzazione di opere che incidono sull'area boschive. Permangono forti criticità per l'impatto visivo dell'impianto percepito da punti di visuale elevati (Monte Acuto) e dalle aree in cui ricadono i beni dell'assetto storico-culturale";

- g) Green Energy Sardegna 2 S.r.l. nota prot. n. 11186 del 01/10/2020, con la quale è stata presentata, al competente Ufficio della Regione Autonoma della Sardegna, istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387 del 2003;
- h) Direzione generale ABAP nota prot. n. 5277 del 17/02/2021, con la quale si è chiesto alla Regione Autonoma della Sardegna (Direzione generale della difesa dell'ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali; Direzione generale dell'industria - Servizio energia ed economia verde; Servizio tutela del paesaggio Sardegna Centrale; Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est) di voler chiarire se al progetto di cui trattasi si dovessero applicare le previsioni di cui alla D.G.R. n. 40/11 del 2015 o della D.G.R. n. 59/90 del 2020, in materia di individuazione di "aree non idonee" ai sensi del DM 10 settembre 2010;
- i) Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale nota prot. n. 10651 del 04/03/2021, con la quale sono state ritrasmesse le proprie nuove osservazioni in riferimento alla D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015, precisando che "... sono rimaste invariate tutte le altre osservazioni ..." (v. p. 2), tra le quali si rinvennero le criticità sopra esposte di cui alla relativa nota prot. 89 del 04/01/2021;
- j) Direzione generale ABAP nota prot. n. 8438 del 15/03/2021, con la quale è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro la nota del Servizio tutela del paesaggio Sardegna Centrale prot. n. 10651 del 04/03/2021;

- k) Green Energy Sardegna 2 S.r.l. nota prot. n. 11807 del 27/05/2021, con la quale avendo constatato "... - che ad oggi l'Autorità Competente MITE (ex MATTM) DG CreSS e CTVIA per il procedimento di VIA, art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, non si è espressa relativamente al progetto del parco eolico 'Bitti – Area PIP' e opere accessorie (ID\_VIP: 5602) trasmettendo richiesta formale a mezzo posta certificata alla PEC societaria della Green Energy Sardegna 2 S.r.l. entro il 27/02/2021, ovvero entro le tempistiche previste affinché vengano stabiliti i termini per la presentazione delle integrazioni; - che, dunque, ad oggi la richiesta di trasmissione formale delle integrazioni da parte del MiTE sulla base delle osservazioni e pareri presentate all'Autorità Competente non è ancora avvenuta; - si ritiene pertanto che, in mancanza di altri riferimenti, la data da cui debba decorrere una richiesta di sospensione corrisponda alla data di invio della presente nota[;] CHIEDE ai sensi del comma 4 art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la sospensione motivata dei termini procedurali per la presentazione della documentazione integrativa all'istanza di VIA ID-VIP: 5602 per un periodo di 120 giorni, seppure tali termini non siano stati specificatamente definiti dall'Autorità Competente con la richiesta di trasmissione delle integrazioni a mezzo posta certificata. La proroga dei termini è motivata sulla base delle tempistiche necessarie per lo svolgimento delle seguenti attività di natura tecnica finalizzate in particolare alla conclusione dei monitoraggi in atto, ma anche all'esecuzione delle attività necessarie per adempiere alle osservazioni richieste ...";
- l) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 13255 del 03/06/2021, con la quale ha inoltrato le proprie osservazioni integrative sul progetto di cui trattasi, trasmettendo il contributo istruttorio reso, in senso negativo alla realizzazione del presente progetto e di quelli indicati nella medesima nota (v. progetti di impianti industriali eolici identificati dal MiTE-VA con i codici ID\_VIP 5471, 5476, 5602, 5641 e 5581), dal Centro Regionale di Programmazione (nota prot. n. 4032 del 28 maggio 2021, acquisita al prot. D.G.A. n. 12910 del 31.05.2021), stante le forti criticità riscontrate in merito alle interferenze possibili tra i progetti di impianti industriali in questione e le iniziative che riguardano la miniera di Sos Enattos, come comunicato anche dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dai comuni di Lula e Bitti nelle osservazioni trasmesse al MiTE;
- m) Ministero della transizione ecologica nota prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.0069107 del 25/06/2021, con la quale, prendendo atto del nulla osta espresso dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con nota prot. n. 2849 del 03/06/2021, ha concesso al Proponente la proroga di 120 giorni per la consegna della documentazione integrativa chiesta dalla Direzione generale ABAP con la nota del 14/12/2020 sopra citata e delle controdeduzioni alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla relativa nota del 02/02/2021;
- n) Green Energy Sardegna 2 S.r.l. nota prot. n. 12118 del 30/09/2021, con la quale ha trasmesso la documentazione integrativa e le controdeduzioni ritenute necessarie a riscontrare, rispettivamente, la richiesta della Direzione generale ABAP del 14/12/2020 e le osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna del 02/02/2021, "... relativamente a: - impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 56 MW da realizzarsi tra le località di Su Siliche e M.te de su Bosanu nel comune di Bitti; - opere connesse ed infrastrutture indispensabili, ivi comprese le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) costituite da: • cavidotti di media tensione (30 kV) nei comuni di Bitti, Osidda e Buddusò; • cabina elettrica di smistamento, da ubicarsi nel comune di Osidda; • sottostazione utente di trasformazione MT/AT e cavidotto di alta tensione (150 kV) di collegamento alla futura S.E. "Buddusò" in corso di autorizzazione da parte di Terna SpA, da ubicarsi nel comune di Buddusò; • impianto di rete costituito da nuovo stallo AT, di competenza del Gestore di Rete, all'interno della futura S.E. "Buddusò", da ubicarsi nel comune di Buddusò; - opere di rete consistenti nel potenziamento dell'esistente elettrodotto RTN 150 kV "ChilivaniOzieri-Buddusò-Siniscola 2", finalizzato all'aumento dell'intensità di corrente transitabile, come previsto dal Gestore di Rete nel preventivo di connessione, senza modifica del tracciato, che interessa i comuni di Bitti (NU), Onani (NU), Lodè (NU), Siniscola (NU), Ozieri (SS), Pattada (SS) e Buddusò (SS) ...", precisando ancora che "... Per quanto riguarda il progetto relativo al potenziamento dell'elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV si informa che il progetto trasmesso agli enti, in data 01/10/2020 in allegato all'istanza ns. prot. 11185 di Valutazione di Impatto Ambientale art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in data 01/10/2020 in allegato all'istanza ns. prot. 11186 di Autorizzazione Unica ai sensi art. 12 del D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii., è stato nel corso di questi mesi oggetto di modifiche minori e integrazioni richieste da Terna Spa nell'ambito del procedimento di rilascio del benestare tecnico. Tali modifiche e integrazioni hanno riguardato, in particolare, la necessità di completare

*il progetto con dati ritenuti da parte di Terna insufficienti e/o mancanti ai fini della valutazione di merito, fondamentalmente dati di carattere tecnico/costruttivo dell'opera. Si precisa, quindi, che le integrazioni in oggetto sono state redatte a partire dal progetto che recepisce le suddette modifiche e integrazioni richieste da Terna Spa. Alla luce di quanto qui sopra riportato, si precisa, pertanto, che le modifiche progettuali apportate al progetto relativo al potenziamento dell'elettrodotto non incidono sulle richieste di integrazioni formulate dagli enti con le note da parte del MIBACT DG ABAP Servizio V prot. 36506 trasmessa in data 14/12/2020 e da parte della Direzione Generale per l'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna prot. 2668 trasmessa in data 02/02/2021 ... Ai fini della pubblicazione della documentazione progettuale, ai sensi dell'art. 8.3.c) All.A alla D.G.R. 45/24 del 27.09.2017, si chiede la riservatezza e quindi la non pubblicazione delle informazioni industriali contenute nei seguenti elaborati: PA-R.5 - Report sulla Viabilità di Accesso al Cantiere con i mezzi speciali e relativi interventi [;] PA-R.15 - Relazione anemologica e studio produttività [;] RS-14 - LCA (Life Cycle Assessment) delle pale degli aerogeneratori ...";*

- o) Green Energy Sardegna 2 S.r.l. nota prot. n. 12249 del 23/11/2021, con la quale ha ritrasmesso alcuni degli elaborati integrativi inoltrati con la nota prot. n. 12118 del 30/09/2021, quali *errata corrige* degli stessi, oltre a trasmetterne di nuovi con riguardo alle mappe degli impatti cumulativi con impianti esistenti-minieolici e in autorizzazione;
- p) Ministero della transizione ecologica nota prot. n. m\_amte.MiTE\_.RU.U.0147364 del 30/12/2021, con la quale ha chiesto alla Green Energy Sardegna 2 S.r.l. "ulteriori integrazioni documentali" a quelle già trasmesse con le suddette note del 30/09/2021 e del 23/11/2021, facendo seguito a quanto chiesto dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con nota prot. n. CTVA/4809 del 24/09/2021, indicando un termine di 20 giorni naturali e consecutivi per la relativa trasmissione;
- q) Ministero della transizione ecologica nota prot. n. m\_amte.MiTE\_.RU.U.0147367 del 30/12/2021, con la quale ha comunicato alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Direzione generale ABAP di aver provveduto a pubblicare sul proprio sito internet dedicato la documentazione integrativa volontaria trasmessa da Green Energy Sardegna 2 S.r.l. con le note del 30/09/2021 e del 23/11/2021 sopra citate ad esclusione dei tre documenti indicati nella medesima nota del 30/09/2021;
- r) Green Energy Sardegna 2 S.r.l. nota prot. n. 12475 del 10/01/2022, con la quale ha chiesto al Ministero della transizione ecologica una sospensione del procedimento per 90 giorni al fine di corrispondere alla relativa richiesta di documentazione integrativa del 30/12/2021 e, quindi, fino al 31/03/2022;
- s) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 2252 del 28/01/2022, con la quale ha trasmesso le proprie osservazioni sulla documentazione integrativa volontaria presentata da Green Energy Sardegna 2 S.r.l. con la nota del 30/09/2021 sopra citata, inoltrando i contributi regionali raccolti dai propri Servizio e Uffici regionali, tra i quali quello del Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale prot. n. 10651 del 04/03/2021 sopra citato. Alle predette osservazioni integrative della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente sono allegato le osservazioni integrative del Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est prot. n. 60042 del 29/11/2021, che di seguito si riportano per la parte relativa alla conclusione in merito agli impatti significativi rilevati: "*... si richiama integralmente quanto già espresso con nota prot. 50036 del 16/12/2020, in relazione al fatto che le opere ricadenti nel territorio del Comune di Buddusò, di competenza dello scrivente Servizio e potenzialmente rilevanti per quanto riguarda l'impatto paesaggistico, sono limitate alla connessione del parco eolico alla rete di distribuzione elettrica e al potenziamento della linea elettrica A.T. esistente. Per quanto concerne, nello specifico: ... le torri eoliche; si rimanda alle valutazioni espresse dal Servizio Tutela del paesaggio Sardegna Centrale competente per territorio, in quanto le stesse ricadono nei territori nel Comune di Bitti. Per quanto riguarda gli aspetti di intervisibilità, si richiama quanto già segnalato nella precedente nota; ... - la sottostazione di connessione; si richiamano le osservazioni contenute nella precedente nota con particolare riguardo alla necessità, in sede di progettazione definitiva, di predisporre un preciso rilievo ambientale dell'area al fine di collocare con precisione i vari interventi per evitare quanto più possibile che le opere vadano a incidere su aree tutelate ai sensi dell'art.142, lett. g) del D.lgs 42/2004 (boschi e foreste) e sottoposte in quanto tali a precise prescrizioni dal PPR (art.26 NTA); - l'impatto visivo; come già evidenziato per le ragioni esposte nella precedente nota, appare rilevante l'effetto dovuto agli impatti visivi delle turbine, amplificato dal moltiplicarsi di iniziative simili, su un ampio territorio che ha al centro proprio il Comune di Buddusò. In particolare nello stesso contesto sono stati*

proposti, oltre a quello in esame, altri due interventi: il parco eolico di Nule, Osidda, Buddusò della stessa GREEN ENERGY SARDEGNA 2 SRL e quello di Nule e Benetutti di INNOGY ITALIA SPA. Analogamente, per quanto concerne le valutazioni relative al complesso e alle categorie di beni paesaggistici interessati dagli aspetti dell'intervisibilità delle opere, alle varie scale di dettaglio analizzate, si ritiene di confermare le valutazioni già espresse nella nota dello scorso 16/12/2020[.] Sulla base delle suddette premesse, si ritiene di confermare le osservazioni riportate nella nota prot. 50036 del 16/12/2020 con specifico riferimento al fatto che: - ... - dovrà essere precisata la posizione della sottostazione di connessione, collocata ai margini di area boschiva sottoposta a vincolo ex art. 142, lett. g) del D.lgs 42/2004, anche in relazione alle altre sottostazioni legate agli interventi proposti nella zona e che si allacciano alla medesima stazione TERNA di futura realizzazione, limitando al massimo la realizzazione di opere che incidono sull'area boschiva; - permangono le criticità segnalate riguardo l'impatto visivo dell'impianto percepito da punti di visuale elevati (Monte Acuto) e dalle aree in cui ricadono i beni dell'assetto storico—culturale". Alle medesime osservazioni regionali sono allegati le osservazioni del Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Ovest prot. n. 60476 del 01/12/2021, relative alle opere di connessione alla RTN ricadenti nei comuni di competenza di Ozieri e di Pattada, che relativamente alla sostituzione dei tralicci interessati non evidenzia un nuovo e diverso impatto paesaggistico rispetto all'infrastruttura elettrica esistente. Ugualmente, sono allegati le osservazioni del Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Centrale prot. n. 60875 del 03/12/2021, aventi ad oggetto, in particolare, il potenziamento dell'asta elettrica RTN 150 KV "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola2", "... mediante la sostituzione del conduttore delle linee con uno ad alta capacità, con parziale sostituzione dei sostegni esistenti ed inserimento di nuovi tralicci, simili a quelli presenti, sul tracciato della attuale linea, si comunica che la documentazione integrativa mette in evidenza l'impatto delle opere di allestimento dei cantieri sul contesto paesaggistico in cui si opera ... Quanto sopra si riferisce specificamente al terzo tronco, che ricade per la maggior parte nel territorio della Provincia di Nuoro (linea 366), attraversando i Comuni di Bitti, Onani, Lodè e Siniscola. Durante il suo percorso, la linea elettrica attraversa diversi fiumi (Tirso, Rio Mannu, Rio Minore, Rio Siniscola, Rio Ena, ecc.), censiti nell'elenco delle acque pubbliche e soggetti a vincolo ai sensi dell'art. 142, co.1, lett. c) del D.Lgs. 42/04. Risulta inoltre che gli interventi ricadono in parte in terreni gravati da uso civico, vincolati ai sensi dello stesso D.Lgs. 42/04, art. 142, co.1, lett. h) ...", concludendo con la necessità di chiedere ulteriori integrazioni nella fase autorizzativa;

- t) Ministero della transizione ecologica nota prot. n. m\_amte.MiTE\_RU.U.0041165 del 30/03/2022, con la quale ha comunicato l'accoglimento della richiesta di sospensione del procedimento per 90 giorni di cui alla suddetta nota del 10/01/2022, precisando che il relativo termine di sospensione decorre dal 19/01/2022;
- u) Green Energy Sardegna 2 S.r.l. nota prot. n. 12700 del 29/03/2022, con la quale ha trasmesso la documentazione integrativa ritenuta necessaria a riscontrare la richiesta del Ministero della transizione ecologica di cui alla relativa nota del 30/12/2021 sopra citata;
- v) Green Energy Sardegna 2 S.r.l. nota prot. n. 12753 del 01/04/2022, ha ritrasmesso gli elaborati integrativi inoltrati con la nota prot. n. 12700 del 29/03/2022, quali *errata corrige* degli stessi;
- w) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 238 del 09/01/2023, con la quale, visto il lungo lasso di tempo intercorso dalla presentazione della documentazione integrativa ed integrativa volontaria da parte del Proponente senza la pubblicazione di un nuovo avviso al pubblico da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stato chiesto il parere endoprocedimentale definitivo (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quiquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006) alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (quest'ultima in riferimento a quanto necessario per l'utilizzo del Porto di Oristano quale scalo marittimo per la fornitura degli aerogeneratori dell'impianto industriale in valutazione), come anche i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della medesima Direzione generale, rappresentando l'iter istruttorio svolto nel frattempo, le modifiche apportate al progetto dal Proponente e trasmettendo i documenti definiti "riservati" e in formato .kmz non resi pubblici sul Portale VA del MASE, come anche l'intervenuta nota della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente prot. n. 19158 del 10/08/2021, avente ad oggetto "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di

*grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Bitti: ... [ID\_VIP: 5602]";*

- x) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 2248 del 17/02/2023, con la quale è stato nuovamente chiesto il parere endoprocedimentale definitivo alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;
- y) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nota prot. n. 6305 del 27/04/2023 (Allegati nn. 5\_X), con la quale nota (aggiornando il quadro di tutela e di vincolo di competenza gravante nell'area interessata dal progetto – aerogeneratori e potenziamento dell'esistente elettrodotto - nel paragrafo A.1 in riferimento alle modifiche apportate alla “fascia di rispetto” di cui al comma 8, lett. c-*quater*, dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, come già delineato nel parere endoprocedimentale di cui alla nota prot. n. 12366 del 09/12/2020 - Allegati nn. 1 e 2) è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale definitivo negativo alla realizzazione dell'intervento in progetto per i motivi esposti negli Allegati A e B della medesima nota del 27/04/2023, evidenziando per l'Allegato A - Area funzionale Patrimonio archeologico che “... A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento - A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25) ... Quanto appena rappresentato definisce per il progetto un rischio archeologico complessivo perlomeno medio-alto, con varie aree a rischio alto e medio-alto: il pericolo quindi del danneggiamento e depauperamento del patrimonio archeologico, sia quello noto che quello ancora sepolto, appare alto. Nella relazione Archeologica viene valutato inoltre il rischio archeologico con riguardo gli interventi sulla viabilità. Non sono rilevati impatti al patrimonio archeologico per l'intervento OB.19 (allestimento dell'area di trasbordo per torri e pale), ma rischio medio per l'intervento OB.22 (rimozione di suolo e livellamento di una curva). Non risulta invece compiuta la verifica preventiva dell'interesse archeologico in relazione agli interventi di compensazione, in particolare quelli afferenti alla Linea d'Azione 2, esplicitati nel “Progetto di Compensazione ambientale o rimboschimento compensativo ai sensi della D.G.R. 11/21 del 11/03/2020” (Elaborato RS-13) e nella “Relazione riassuntiva Impianto eolico Osservazioni Nota CTVA Prot. 0102513 del 24/09/2021. Trasmessa dal MITE in data 30/12/2021 con Prot. 0147364” (Elaborato SIA-R\_0\_1), nonostante tali opere prevedano consistenti opere di scavo ... A. 4 Conclusioni relative al patrimonio archeologico - Relativamente alla documentazione integrativa presentata si comunica quanto segue. Risulta dall'elaborato “Fotosimulazioni di impatto estetico percettivo- Area di Massima attenzione” (elaborati RP-Tav.1.01a-e), che molti beni culturali non sono stati considerati, rendendo di fatto non esaustivi i foto-inserimenti realizzati. Si raffigura al contrario che, analizzando mediante navigazione con il software Google Earth il “Modello 3D virtuale del Progetto in relazione ai beni culturali e paesaggistici”, trasmesso da codesta Soprintendenza Speciale, appare evidente come l'impianto sia visibile dai seguenti beni culturali, solo in parte considerati dal proponente ... Quanto sopra riportato, pur limitato ai soli beni archeologici oggetto di provvedimento di tutela espresso e non esteso ai beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e ai numerosi beni archeologici all'interno del “Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari”, tipizzati e individuati dal PPR o oggetto di specifiche norme di tutela nel contesto di altri strumenti di pianificazione, bene esemplifica le fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato. L'“Analisi degli Impatti cumulativi” (Elaborato RP\_R\_2) con allegati (Elaborati RP\_R\_2-All\_1-3) analizza l'impatto cumulativo dell'impianto in progetto insieme agli altri esistenti o in corso di autorizzazione. Si deve primariamente rilevare come non sempre i punti di ripresa, posti in punti di minima osservazione, o addirittura coperti dal monumento stesso, permettono una corretta rappresentazione della realtà. In particolare si può fare riferimento al Nuraghe San Pietro (Onani), per cui l'utilizzo del già menzionato elaborato “Modello 3D virtuale del Progetto in relazione ai beni culturali e paesaggistici” in lettura sinottica con analoghi elaborati prodotti nella progettazione di altri parchi eolici (nello specifico Parchi Eolici “Nule e Benetutti”, “Gomorraeta”, Onanie, Terenass, sottoposti a VIA Nazionale), mostra un impatto cumulativo molto più accentuato. A titolo esemplificativo si possono citare i casi del nuraghe San Pietro di Onani, dal quale secondo l' Elaborato RP\_R\_2 sono visibile 5 turbine del progetto in esame, mentre realmente sarebbero visibili 9 turbine, Nuraghe Voies (4 turbine rappresentate a fronte di 22 percepibili), Menhir Istelai (1 turbina a fronte di 23). Si rappresenta comunque che, nonostante le problematiche sopra rilevate, è possibile arguire la visibilità delle turbine da parte di numerosissimi beni archeologici, oggetto o

*MA*

meno di dichiarazione di interesse. Molto invasivo in particolare l'impatto visivo sul Nuraghe Noddule (tutelato con D.M. 7.10.1961 e oggetto di apertura al pubblico), sul Nuraghe Torroilè, sul Dolmen Santu Lisei e sul Dolmen Elcomis. Sempre utilizzando il già menzionato elaborato "Modello 3D virtuale del Progetto in relazione ai beni culturali e paesaggistici" e incrociandolo con analoghi elaborati prodotti nella progettazione di altri parchi eolici (nello specifico Parchi Eolici "Nule e Benetutti", "Gomorreta", Onanie, Terenass, sottoposti a VIA Nazionale), che pure non includono tutte gli impianti eolici di cui è stata presentata istanza di autorizzazione, si può notare come, qualora i progetti fossero approvati, i singoli beni archeologici sarebbero circondati dalle turbine, immersi in un paesaggio che ne altererebbe completamente il quadro delle relazioni e il contesto di giacenza. Si possono citare, a scopo esemplificativo e senza alcuna pretesa di completezza, i seguenti beni archeologici, che in caso di autorizzazione del presente progetto e degli altri in corso di autorizzazione, risulterebbero completamente immersi in visuali dominate dalle turbine, nettamente svettanti e predominanti:

- . Nuraghe Voes (27 turbine);
- . Nuraghe e Menhir Istelai (33 turbine);
- . Nuraghe Arile (26 turbine);
- . Nuraghe e villaggio S'Isco balzu (29 turbine);
- . Nuraghe Biddè (25 turbine);
- . Area archeologica di S. Efis (33 turbine);
- . Menhir s'Is spatula (44 turbine).

Si deve segnalare che nello "Studio degli effetti di Shadow Flickering- Appendice integrativa" (Elaborato RS-6\_01) e nell'allegata "Carta delle ore/anno di ombreggiamento intermittente" (Elaborato RS-6\_All\_1) sono stati individuati sei beni archeologici come recettori: risultano particolarmente interessati l'insediamento romano di Saucco per 356 h/anno, per un massimo di 151 min/giorno, l'insediamento romano Mariani Udda per 273 h/anno, per un massimo di 107 min/giorno, la Tomba di Giganti Su Canale Mannu per 125 h/anno, per un massimo di 92 min/giorno e il Nuraghe Lassanis per 97 h/anno, per un massimo di 42 min/giorno. Nel documento si evidenzia come tali dati debbano essere riconsiderati in considerazione della media di giorni con copertura nuvolosa, giungendo all'ipotesi che l'insediamento romano di Saucco dovrebbe essere interessato per 151 h/anno, l'insediamento romano Mariani Udda per 119 h/anno e la Tomba di Giganti Su Canale Mannu per 80 h/anno. In conclusione si afferma che "...gli effetti associati al fenomeno dello shadow-flickering sulla godibilità del patrimonio archeologico e culturale riconosciuto in un areale di 1000 metri dal parco eolico in progetto saranno di natura transitoria, scarsamente significativa ed efficacemente mitigabile ..." [.] La "Relazione sulla gittata degli elementi rotanti- Appendice integrativa" (Elaborato RS-7\_01), con l'allegata tavola "Aree interessate dalla potenziale proiezione incidentale degli organi rotanti" (Elaborato RS-7-All\_1), non ravvisa criticità relative al patrimonio archeologico. Si rileva che all'interno del "Quadro riassuntivo Impatti" (Elaborato SIA-R\_4) non sono rilevati impatti irreversibili sul patrimonio archeologico in relazione a molte strutture di progetto. In realtà, ai fini del calcolo della matrice, appare incongruo riguardo al Patrimonio culturale archeologico, assegnare i valori NLB, ovvero Negativo lieve reversibile nel breve periodo, e NLM (Negativo Medio nel medio/lungo periodo) in quanto, come noto, ogni attività anche di scavo e ricerca scientifica sui beni archeologici è caratterizzata dalla non reversibilità. Il valore assegnato dovrebbe essere quindi NAI (Negativo alto irreversibile) per tutte le opere di scavo, anche in relazione ai gradi di rischio archeologico esplicitati dalla relazione archeologica. Per quanto riguarda l'elaborato denominato "Piano di lavoro dei saggi archeologici preventivi" (Elaborato RS-5.02), si approva il posizionamento dei saggi di scavo archeologico previsti, che dovranno essere eseguiti da ditta in possesso della certificazione OS.25 sotto il coordinamento di un Archeologo in possesso dei requisiti di legge, sotto la direzione scientifica del dott. Gianluigi Marras, funzionario archeologo responsabile per il territorio di Bitti e Buddusò. Tuttavia, si deve premettere fin da adesso che anche qualora i saggi in questione, in caso di loro realizzazione, dovessero dare un esito negativo nei punti più direttamente interessati dalle opere da realizzarsi, questo non farebbe venir meno l'impatto significativo e negativo che le principali strutture industriali previste (v. gli aerogeneratori alti 200 m) comporterebbero sul contesto di giacenza che si determina a causa dell'altissima densità archeologica dell'area interessata e di cui si tratta di seguito, il cui paesaggio sarebbe pertanto comunque modificato nella sua attuale naturale conformazione, storicamente determinatasi, con la realizzazione dell'impianto industriale in oggetto ... Quanto rappresentato nella Relazione archeologica, nel parere di questa Soprintendenza prot. 12366 del 9.12.2020,

in particolare al punto A.1, e nella presente nota, in particolare ai punti A.2.1 e A.3.2, concorre a evidenziare la ricchezza di beni archeologici all'interno delle aree oggetto dei lavori e dell'area vasta. A ciò si deve aggiungere che indagini compiute nell'ambito di altri progetti già istruiti o ancora in corso di istruttoria da parte di questo Ufficio, nel medesimo ambito territoriale di quello in oggetto, hanno censito oltre 350 beni archeologici nei territori comunali interessati dai lavori in oggetto e dalla relativa area vasta come sopra precisata. Il rischio archeologico del progetto, così come esplicitato al punto A.2.1 della presente nota, può essere considerato medio-alto. L'area in progetto presenta, infatti, un'altissima densità archeologica e si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione della grande estensione e della notevole profondità degli interventi di scavo previsti. Per questo la realizzazione del parco eolico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del relativo contesto di giacenza come sopra descritto. Inoltre l'installazione degli aerogeneratori interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi con la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto, se non la sovrachianta altezza e intervisibilità, che genererebbe una alterata percezione degli stessi beni culturali nel loro rapporto funzionale come sopra descritto ... Pertanto, in considerazione degli elementi sopra descritti, il parere per la realizzazione dell'impianto eolico in oggetto è Negativo ...". Per le Aree funzionali Patrimonio Architettonico e Paesaggio la medesima Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ha valutato quanto segue:

**B.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento** - Si confermano i contenuti di cui al punto B.1 del parere di questo Ufficio prot. n.12366 del 09.12.2020, con le seguenti precisazioni. Con la documentazione integrativa il proponente ha manifestato la propria disponibilità a rinunciare alla costruzione dell'aerogeneratore BAP7, che sarebbe ricaduto in parte su un'area tutelata ai sensi dell'art.142 c.1 lettera c) del D.Lgs 42/2004 "fiumi e relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna". Inoltre è stato definito che lo scalo portuale da cui saranno trasportati i nuovi aerogeneratori è quello del Porto di Oristano.


**B.2. Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio** - ... Le opere in progetto si collocherebbero su un altipiano di quota compresa approssimativamente tra i 700 e gli 800m sul livello del mare, in un contesto paesaggistico agro-pastorale caratterizzato da una morfologia dolce e lievemente ondulata. Si tratta di un ambito rurale scarsamente edificato, dove prevalgono pascoli e colture erbacee, e in cui è ancora oggi riconoscibile lo storico sistema insediativo sparso dei cuiles, alcuni dei quali censiti e tutelati quali beni paesaggistici. L'area si distingue inoltre per l'eccezionale densità di testimonianze archeologiche di epoca nuragica, appartenenti a un comune contesto di giacenza e a un unico sistema di paesaggio storico. L'area vasta, dalla morfologia varia e articolata, è definita sullo sfondo a Est dal Monte Albo (area SIC e parte del Parco Geominerario della Sardegna), a Ovest dalla catena del Goceano e a Sud dal Monte Ortobene (ZPS e area di notevole interesse pubblico). I caratteri descritti inducono a considerare questo ambito paesaggistico di particolare pregio, in contrasto con quanto auspicato in merito al corretto inserimento degli impianti eolici dalle linee guida nazionali e regionali, che ne privilegiano la localizzazione in aree di minore pregio o degradate. La realizzazione dell'impianto determinerebbe in primo luogo un apprezzabile consumo di suolo, dato sia dagli stessi aerogeneratori con le relative fondazioni, sia dalle opere accessorie quali piazzole, strade di collegamento, cavidotti e stazione utenza. L'insieme di tali manufatti, sia fuori terra che interrati, comporterebbe una riduzione della copertura vegetativa e della capacità d'uso agricolo dei terreni, a detrimento dell'assetto rurale del paesaggio. Tale impatto sarebbe amplificato dalla considerevole altezza degli aerogeneratori proposti (200 m complessivi), che necessitano conseguentemente di fondazioni e piazzole di grandi dimensioni e di condizioni speciali di trasporto. La grandezza delle turbine costituirebbe una criticità anche dal punto di vista visivo-percettivo, sia in relazione all'area vasta, poiché renderebbe eccezionalmente ampio il bacino di visibilità potenziale dell'impianto, sia sulle brevi distanze, in quanto completamente fuori scala rispetto al tessuto agricolo e all'edificato esistente. La sproporzione tra le caratteristiche dimensionali dell'impianto e del suo contesto risulterebbe particolarmente evidente in relazione ai beni culturali, architettonici e archeologici, più prossimi. Questi rappresentano oggi delle emergenze di spicco nel quadro naturale circostante, mentre sarebbero sovrastati dalle torri eoliche, perdendo la propria relazione, sia figurativa che di senso, con il contesto (si veda quanto esposto in merito anche al punto A.4 della presente relazione). La maggiore criticità riscontrata in riferimento al patrimonio

culturale architettonico è la vicinanza dell'impianto alla chiesa campestre di San Matteo, nel comune di Bitti. La chiesa di San Matteo si caratterizza oggi come un'emergenza monumentale nel contesto rurale di riferimento. I caratteri di fondamentale valore dell'edificio sono costituiti dalla sua semplicità, materica e compositiva, e dalla collocazione paesaggistica, isolata e svettante sulla piana circostante. La realizzazione degli aerogeneratori a così breve distanza, considerate anche le loro notevoli dimensioni in rapporto all'edificio, introdurrebbe un elemento dominante all'interno di questo quadro paesaggistico, alterandone le proporzioni e compromettendo la relazione tra il bene tutelato e il suo contesto ...", ritenendo alla fine che "...le problematiche evidenziate non possano essere superate apportando delle modifiche al progetto in esame, ma esclusivamente tramite la completa riprogettazione dell'intervento, a partire dalla scelta della localizzazione";

- y) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nota prot. n. 12106 del 16/08/2021 (allegata alla nota del 27/04/2023 sopra citata - Allegato n. 5\_3 o Allegato n. 6), con la quale, in riferimento alla procedura di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ed alla richiesta di Green Energy Sardegna 2 S.r.l. (Allegato n. 5\_2), il competente Ufficio periferico del MiC ha approvato una riduzione dei livelli e contenuti della relativa progettazione;
- z) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nota prot. n. 7250 del 03/05/2023 (Allegato n. 7), con la quale, ad esclusivo riguardo delle opere previste al fine di utilizzare il Porto di Oristano nel Comune di Santa Giusta (OR) quale scalo per la fornitura degli aerogeneratori utilizzati, esprime un nulla osta con riguardo all'Area funzionale del Patrimonio archeologico e per le Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio l'impossibilità di esprimersi in merito, stante il livello di dettaglio della documentazione progettuale presentata a tale scopo;
- aa) Direzione generale ABAP – Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, quale U.O. Servizio II della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 7140 dell'8/05/2023 (Allegato n. 8), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto rappresentato in senso negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, ribadendo in ogni caso i disposti degli articoli 90, 91, 161 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 42 del 2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico e il fatto che progetto di cui trattasi rimane soggetto alle disposizioni di cui al comma 8 e ss. dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- bb) Direzione generale ABAP – Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, quale U.O. Servizio III della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 7240 del 09/05/2023 (Allegato n. 9), con la quale esprime il proprio contributo istruttorio concordando con il parere endoprocedimentale negativo complessivamente espresso dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

**CONSIDERATO** che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro prot. n. 12366 del 09/12/2020, pp. 2-6 - Allegato n. 1; v., anche, quanto riconosciuto in merito da Green Energy Sardegna 2 S.r.l. con la documentazione integrativa di cui all'Allegato B – *Relazione illustrativa integrazioni*, punto n. 7, della nota prot. n. 12118/2021 del 30/09/2021; del *Relazione paesaggistica*, elaborato originario n. RP-R.1, paragrafo 9.3.2.2, pp. 156-169, come ulteriormente integrato e specificato con il parere endoprocedimentale definitivo del 27/04/2023 – Allegato 5\_1), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia. Una eventuale proposta alternativa di assistenza archeologica in corso d'opera, se da un lato è sufficiente nel caso in cui si debba nel dettaglio preservare un presunto possibile rinvenimento di interesse archeologico, non può al contempo essere ritenuta misura di tutela congrua nel momento in cui la stessa tutela ha identificato nell'elemento industriale dell'aerogeneratore il motivo stesso della incompatibilità del progetto proposto con la suddetta tutela:


MA  
\*



(da *Carta del potenziale archeologico*, elaborato integrativo n. RS-5 – All. 1, ver settembre 2021, particolare – con il codice B16 è identificata la chiesa campestre di S. Matteo – v. cerchio ROSSO)

**CONSIDERATO** che tra le maggiori criticità riscontrate in riferimento al patrimonio architettonico è la vicinanza degli aerogeneratori in progetto rispetto alla chiesa campestre di S. Matteo, nel comune di Bitti, tutelata *ope legis* ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 42 del 2004. La chiesa campestre di S. Matteo si caratterizza oggi come un'emergenza monumentale nel contesto rurale di riferimento. I caratteri di fondamentale valore dell'edificio sono costituiti dalla sua semplicità, materica e compositiva, e dalla collocazione paesaggistica, isolata e svettante sulla piana circostante. La realizzazione degli aerogeneratori a così breve distanza, considerate anche le loro notevoli dimensioni in rapporto all'edificio, introdurrebbe un elemento dominante all'interno di questo quadro paesaggistico, alterandone le proporzioni e compromettendo la relazione tra il bene tutelato e il suo contesto. Il predetto impatto si genera a seguito della realizzazione dell'impianto industriale in esame (da sommarsi agli altri in fase di valutazione VIA di competenza statale, come evidenziato dal Proponente con la documentazione integrativa) nei confronti della chiesa campestre di S. Matteo, la cui prossima distanza dai relativi aerogeneratori, non può che essere percepita quale una sostanziale modifica del paesaggio naturale come storicamente conservatosi all'intorno del medesimo bene culturale tutelato per legge. E' il caso di osservare come gli ambiti interessati siano caratterizzati da ampie visuali panoramiche, percepibili fin da lunghe distanze, e connotati da particolare intatta naturalità, le cui preminenti emergenze sono sostanzialmente costituite dai predetti beni ed elementi culturali:

MA



(da *Fotografie recettori*, Recettore R06, chiesa campestre di S. Matteo – progetto MASE-VA ID\_VIP: 3898)



(da MiC - *VincoliInRete*, chiesa campestre di S. Matteo)

x MA



(da MiC - *VincoliInRete*, chiesa campestre di S. Matteo)

**SCHEMA INSERIMENTO PERCETTIVO IMPIANTI**

**ID PUNTO: PI47 –CHIESA DI SAN MATTEO**




Legenda		Impianto		Visibile	n°
Limiti amministrativi comunali				SI	NO
<b>AEROGENERATORI IN PROGETTO</b>					
	Parco eolico "Bitti - Area PIP". Proponente: Green Energy Sardegna 2 Srl			X	11
<b>AEROGENERATORI IN FASE DI AUTORIZZAZIONE</b>					
	Parco eolico "Bitti - Terenass". Proponente: Green Energy Sardegna 2 Srl		Impianto eolico "Mamone". Proponente: WPD Piano d'Ertilia Srl		
	Parco eolico in comune di Nule. Proponente: Green Energy Sardegna 2 Srl		Parco eolico "Gomoretta". Proponente: Siemens Gamesa Renewable Energy Italia SpA	X	11
	"Parco eolico Nule - Benetutti". Proponente: Innogy Italia SpA		Parco eolico "Onanie". Proponente: Sardeolica Renewable Energy		
				X	
				X	

(da *Fotosimulazioni di impatto estetico – percettivo – cumulo con impianti in fase di autorizzazione*, elaborato integrativo n. RP-R.2-All.2c, dal punto di vista della chiesa campestre di S. Matteo – ID PUNTO: PI47)

*MA*

**CONSIDERATO** che dalla chiesa campestre di S. Matteo sono comunque visibili tutti i 10 aerogeneratori in ultimo previsti dal progetto, costituendosi quindi un impatto come sopra descritto per un arco visivo di almeno 180° nell'intorno del medesimo bene culturale:



(da *Fotosimulazioni di impatto estetico – percettivo – cumulo con impianti in fase di autorizzazione*, elaborato integrativo n. RP-R.2-All.2c, v. il punto ID PI47 della chiesa campestre di S. Matteo, quale fondo ROSSO corrispondente al massimo grado di visibilità della tabella collegata: “Visibilità teorica dell'impianto” = ex 11 aerogeneratori)

**CONSIDERATO** che anche con riguardo al bene culturale archeologico costituito dal Menhir di Istalai (ricadente nel comune di Nule e vincolato con il Decreto ministeriale 20 maggio 1964 per il suo interesse culturale particolarmente importante ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004) la realizzazione, in particolare, dell'aerogeneratore n. BAP04 (non esclusi, tuttavia, gli altri aerogeneratori intersvisibili e indicati nella precedente immagine come BAP02 e BAP03 – v. il medesimo bene identificato con il codice PF11) costituisce una invasiva alterazione del relativo contesto di giacenza (con interferenza riscontrata dal Proponente come “Ostruzione”), come naturalmente costituitosi e conservatosi fino ai tempi attuali, stante l'assoluta preminenza della struttura industriale in progetto rispetto a qualsiasi altro elemento sia naturale che antropico esistente:

*Handwritten signature*

ID PUNTO: PF11 – MENHIR DI ISTALAI

STATO DI PROGETTO



<b>Criteri di scelta del punto di ripresa</b>	Cluster – Beni Immobili
<b>Ambito di visuale di appartenenza</b>	Max attenzione
<b>Tipologia di interferenza riscontrata</b>	
Degrado percettivo	
Deconnotazione	
Intrusione	
Ostruzione	X
Presenza di sfondo	
Nessun effetto	


(da *Fotosimulazioni di impatto estetico – percettivo – Area di massima attenzione*, elaborato integrativo n. RP-Tav.11.01a, v. il punto ID PF11 del Menhir di Istalai, con interferenza riscontrata dal Proponente come “Ostruzione” corrispondente al massimo grado di visibilità della tabella collegata: “Visibilità teorica dell’impianto” = ex 11 aerogeneratori)

**CONSIDERATO** che maggiore gradi invasività nel contesto di giacenza naturale e agricolo esistente si avrebbe nei confronti del bene culturale archeologico del Nuraghe Duscamine (bene identificato come punto PI32) , benché posto a maggiore distanza dalle strutture industriali costituite dagli aerogeneratori (circa 6.040 m), dal quale sarebbero intervisibili tutti gli ex 11 aerogeneratori proposti, che si costituirebbero quale sfondo panoramico e relativa barriera rispetto allo stesso contesto di giacenza, non condividendo, pertanto, la valutazione in merito espressa dal Proponente quale interferenza riscontrata pari a “Nessun effetto”, avendo, invece, riscontrato come gli stessi aerogeneratori costituiscono una invasiva alterazione del predetto contesto di giacenza, come naturalmente costituitosi e conservatosi fino ai tempi attuali, stante l’assoluta preminenza della struttura industriale in progetto rispetto a qualsiasi altro elemento sia naturale che antropico esistente:

*Handwritten signature and initials.*

ID PUNTO: PF12 – MENHIR DI SA PERDA ITTA

STATO DI PROGETTO



<b>Criteri di scelta del punto di ripresa</b>	Cluster – Beni immobili
<b>Ambito di visuale di appartenenza</b>	Max attenzione
<b>Tipologia di interferenza riscontrata</b>	
Degrado percettivo	
Deconnotazione	
Intrusione	
Ostruzione	
Presenza di sfondo	X
Nessun effetto	

(da *Fotosimulazioni di impatto estetico – percettivo – Area di massima attenzione*, elaborato integrativo n. RP-Tav.11.01b, v. il punto ID PF12 del Menhir di sa Perda Itta, con interferenza riscontrata dal Proponente di “presenza di sfondo”, corrispondente al grado di visibilità della tabella collegata: “*Visibilità teorica dell’impianto*” = pari a 5 aerogeneratori)

**CONSIDERATO** che assoluta invasività nel contesto di giacenza naturale e agricolo esistente si avrebbe nei confronti del bene culturale archeologico dell’Inseediamento romano Sauccho (bene identificato come punto PI43), posto a soli 288 m dall’aerogeneratore più prossimo n. BAP01 (alto 200 m), dal quale sarebbero intervisibili tutti gli ex 11 aerogeneratori proposti, che si costituirebbero quale preminente sfondo panoramico e relativa barriera rispetto allo stesso contesto di giacenza, condividendo, pertanto, la valutazione in merito espressa dal Proponente quale interferenza riscontrata pari a “Ostruzione”, avendo riscontrato come gli stessi aerogeneratori costituiscono una invasiva alterazione del predetto contesto di giacenza, come naturalmente costituitosi e conservatosi fino ai tempi attuali, stante l’assoluta preminenza della struttura industriale in progetto rispetto a qualsiasi altro elemento sia naturale che antropico esistente:

*MA*

**ID PUNTO: PI43 – INSEDIAMENTO ROMANO SAUCCO**

**STATO DI PROGETTO**



<b>Criteri di scelta del punto di ripresa</b>	Beni immobili
<b>Ambito di visuale di appartenenza</b>	Max attenzione
<b>Tipologia di interferenza riscontrata</b>	
Degrado percettivo	
Deconnotazione	
Intrusione	
Ostruzione	X
Presenza di sfondo	
Nessun effetto	

(da *Fotosimulazioni di impatto estetico – percettivo – Area di massima attenzione*, elaborato integrativo n. RP-Tav.11.01d, v. il punto ID PI43 dell’Insediamento romano Sauccho, con interferenza riscontrata dal Proponente come “Ostruzione” corrispondente al massimo grado di visibilità della tabella collegata: “Visibilità teorica dell’impianto” = ex 11 aerogeneratori)

**CONSIDERATO** che altrettanta invasività nel contesto di giacenza naturale e agricolo esistente si avrebbe nei confronti del bene culturale archeologico del Nuraghe Lassanis (bene identificato come punto PI48), posto a soli 370 m dall’aerogeneratore più prossimo n. BAP06 (alto 200 m), dal quale sarebbero intervisibili tutti gli ex 11 aerogeneratori proposti, che si costituirebbero quale preminente sfondo panoramico e relativa barriera rispetto allo stesso contesto di giacenza, condividendo, pertanto, la valutazione in merito espressa dal Proponente quale interferenza riscontrata pari a “Ostruzione”, avendo riscontrato come gli stessi aerogeneratori costituiscono una invasiva alterazione del predetto contesto di giacenza, come naturalmente costituitosi e conservatosi fino ai tempi attuali, stante l’assoluta preminenza della struttura industriale in progetto rispetto a qualsiasi altro elemento sia naturale che antropico esistente:

A MA

COORDINATE GAUSS – BOAGA  
 1525779 – 4481551,2  
 DISTANZA DAL PRIMO AEROGENERATORE  
 VISIBILE: 370 m  
 AMPIEZZA FOCALE: 50 mm

ID PUNTO: PI48 – NURAGHE LASSANIS

STATO DI PROGETTO



<b>Criteria di scelta del punto di ripresa</b>	Beni immobili
<b>Ambito di visuale di appartenenza</b>	Max attenzione
<b>Tipologia di interferenza riscontrata</b>	
Degrado percettivo	
Deconnotazione	
Intrusione	
Ostruzione	X
Presenza di sfondo	
Nessun effetto	

(da *Fotosimulazioni di impatto estetico – percettivo – Area di massima attenzione*, elaborato integrativo n. RP-Tav.11.01e, v. il punto ID PI48 del Nuraghe Lassanis, con interferenza riscontrata dal Proponente come “Ostruzione” corrispondente al massimo grado di visibilità della tabella collegata: “*Visibilità teorica dell’impianto*” = ex 11 aerogeneratori)

**CONSIDERATO** che altrettanta invasività nel contesto di giacenza naturale e agricolo esistente si avrebbe nei confronti del bene culturale archeologico della Tomba di giganti su Canale Mannu (bene identificato come punto PI49), posto a soli 477 m dall’aerogeneratore più prossimo n. BAP04 (alto 200 m), dal quale sarebbero intervisibili tutti gli ex 11 aerogeneratori proposti, che si costituirebbero quale preminente sfondo panoramico e relativa barriera rispetto allo stesso contesto di giacenza, condividendo, pertanto, la valutazione in merito espressa dal Proponente quale interferenza riscontrata pari a “Ostruzione”, avendo riscontrato come gli stessi aerogeneratori costituiscono una invasiva alterazione del predetto contesto di giacenza, come naturalmente costituitosi e conservatosi fino ai tempi attuali, stante l’assoluta preminenza della struttura industriale in progetto rispetto a qualsiasi altro elemento sia naturale che antropico esistente:

*MA*

ID PUNTO: PI49 – TOMBA DI GIGANTI SU CANALE MANNU

STATO DI PROGETTO



<b>Criteria di scelta del punto di ripresa</b> Beni immobili	
<b>Ambito di visuale di appartenenza</b>	Max attenzione
<b>Tipologia di interferenza riscontrata</b>	
Degrado percettivo	
Deconnotazione	
Intrusione	
Ostruzione	X
Presenza di sfondo	
Nessun effetto	

(da *Fotosimulazioni di impatto estetico – percettivo – Area di massima attenzione*, elaborato integrativo n. RP-Tav.11.01e, v. il punto ID PI49 della Tomba di giganti su Canale Mannu, con interferenza riscontrata dal Proponente come “Ostruzione” corrispondente al massimo grado di visibilità della tabella collegata: “*Visibilità teorica dell’impianto*” = ex 11 aerogeneratori)

**CONSIDERATO** che i casi sopra riportati risultano esemplificativi di quanto verificato dallo stesso Proponente con la documentazione integrativa presentata rispetto alla capacità dell’impianto eolico industriale qui in esame di porsi a ridosso di specifici elementi di interesse archeologico, tanto da risultare l’elemento principale di alterazione del relativo contesto di giacenza, in quanto l’impianto è costituito da strutture di tale elevata altezza e dissonanza rispetto all’ambiente naturale esistente. Si deve anche considerare che la intervisibilità delle suddette strutture non sarebbe che accentuata dalla necessità di evidenziarle per la sicurezza del volo aereo attraverso bande rosse/bianche poste alle estremità delle pale dei rotori (vedi il riscontro del Proponente ai punti nn. 7 e 9 della richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa dell’allora competente Direzione generale ABAP del 14/12/2020 sopra citata e i correlati fotoinserti integrativi anche nella fase notturna per la relativa segnalazione luminosa – v. elaborato integrativo *Fotosimulazioni notturne di impatto estetico – percettivo – Area di massima attenzione*, n. RP-Tav.11.02). Ulteriori accentuazioni della medesima intervisibilità non potrebbero che essere la possibile previsione di dover realizzare la coloritura integrale nera di una delle pale degli aerogeneratori per la sicurezza dell’avifauna (v. quanto indicato dal Proponente nella documentazione integrativa con la previsione di colorare in una percentuale del 33% del totale degli aerogeneratori proposti) e la segnalazione luminosa diurna/notturna per la sicurezza del volo aereo. Tali ultime accentuazioni non potrebbe che comportare ulteriori elementi di alterazioni del contesto (diurno e notturno) di naturalità paesaggistica che gli stessi soli esempi qui riportati dimostrano essere ancora presente nelle aree prescelte per realizzare l’impianto industriale di cui trattasi.


**CONSIDERATO** che, in merito a quanto previsto dal Proponente per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo, tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori, si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze

*MA*

e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

**CONSIDERATO**, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda lo Studio dell'evoluzione dell'ombra (shadow flickering) il Proponente, con il relativo *Studio* integrativo di riscontro al Ministero della cultura, ha verificato che la realizzazione dell'impianto industriale (in particolare, con i relativi aerogeneratori alti 200 m) determina l'interessamento dei beni culturali archeologici costituiti dall'Inseediamento romano Saucco, dal Nuraghe Lassanis, dell'Inseediamento romano Marinai Udda, della Tomba di giganti su Canale Mannu e, in minor grado, dei beni culturali archeologici costituiti dal Menhir di Istelai e dal Nuraghe Istelai (v. il seguente estratto dalla *Carta delle ore/anno di ombreggiamento intermittente*) con il fenomeno dell'ombreggiamento e shadow flickering, tanto da costituire lo stesso fenomeno un ulteriore elemento di alterazione del relativo naturale contesto di giacenza. Per quanto sopra, si deve ritenere che il fenomeno dell'ombreggiamento rappresentato dagli aerogeneratori industriali in progetto sugli individuati elementi di interesse archeologico costituisce un fenomeno di disturbo per la relativa incondizionata valorizzazione e godibilità, quale quella oggi esistente e determinata dalla assoluta naturalità del loro contesto di giacenza. In merito, si deve anche considerare che una eventuale mitigazione di tale fenomeno (eventualmente con cortine arboree) non potrebbe essere condivisibile, in quanto la stessa mitigazione verrebbe a realizzare, nell'immediato interno dell'elemento archeologico interessato, una barriera visiva che ne impedirebbe il diretto rapporto con il relativo naturale intorno paesaggistico, che costituisce il suo richiamato contesto di giacenza. Tale contesto di giacenza, infatti, deve considerarsi un tutt'uno con il valore culturale degli stessi elementi, che invece tale eventuale proposta mitigativa verrebbe a tutelare in modo contrario (v. anche il parere endoprocedimentale del 27/04/2023 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro – Allegato n. 5\_1):



(da *Carta delle ore/anno di ombreggiamento intermittente*, elaborato integrativo n. RS-6 – All.1, particolare, con l'evidenziazione dei diversi beni culturali archeologici presenti nel più immediato intorno dell'impianto industriale in progetto e ricadenti nelle fasce di ombreggiamento – v. riquadri ROSSI)

MA

**CONSIDERATO**, in conclusione, che la realizzazione degli 11 aerogeneratori proposti (ovvero 10, come in ultimo proposto da Green Energy Sardegna 2 S.r.l. con la documentazione integrativa, rinunciando all'aerogeneratore BA07) costituisce un elemento di pericolo per la conservazione del patrimonio archeologico in questione, non risultando determinante per escludere lo stesso pericolo la possibilità di svolgere indagini archeologiche preventive come proposto nel *Piano di lavoro dei saggi archeologici preventivi* trasmesso nella fase integrativa dal Proponente (elaborato integrativo n. RS-5.02), in quanto l'elemento di pericolo qui individuato si rinviene nella stessa presenza degli aerogeneratori e non solo nel caso in cui le relative indagini archeologiche puntuali potrebbero evidenziare nel loro più puntuale posizionamento la giacitura di altri elementi di interesse archeologico.

**CONSIDERATO** che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche rilevare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006 -, si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

**CONSIDERATO** che anche la realizzazione o l'adeguamento della viabilità di accesso alle piazzole degli aerogeneratori comportano movimenti di terra (sia in trincea, che in rilevato) tali da costituire anch'essa un elemento di alterazione cospicua della naturalità dei luoghi interessati e per questo elemento paesaggistico tutelato dal Piano paesaggistico regionale con le sopra richiamate previsioni e prescrizioni degli articoli 26 e 29 delle NTA.

**CONSIDERATO** che in merito alle possibili alternative progettuali e localizzative (v. elaborato integrativo *Riscontro osservazioni nota CTVA PROT. 0102513 del 24/09/2021*, capitolo 2.2 Punto 2 – *Alternative progettuali*), il Proponente ha svolto le conseguenti valutazioni sulla base delle proprie ragioni imprenditoriali al fine di realizzare un impianto con il medesimo grado di producibilità prefissosi per quanto riguarda la localizzazione territoriale degli aerogeneratori (v. la quasi coincidente soluzione alternativa con 13 aerogeneratori, invece degli 11 qui presentati), dichiarando che la sola alternativa possibile è quella dell'opzione zero (v. p. 11), scartata per principio in quanto non confacente allo stesso scopo imprenditoriale (se si esclude la manifestazione della propria disponibilità a rinunciare alla realizzazione dell'aerogeneratore BA07, posto in adiacenza alla fascia di tutela del Riu de Malò – v. p. 12). In ogni caso, il Proponente non valuta altre soluzioni impiantistiche con l'utilizzo di diverse tecnologie FER, pur di minore impatto paesaggistico, quali l'agrivoltaico. Pertanto, l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 26 e 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale non trova riscontro nel progetto di impianto industriale proposto.

**CONSIDERATO**, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-*quater*, del D.Lgs. n. 199 del 2021.

**CONSIDERATO** che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): "2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto".

**CONSIDERATO** che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.


**CONSIDERATO** che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

**CONSIDERATO** che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale "1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente", con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

**CONSIDERATO** che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

**CONSIDERATO** che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale e paesaggistica l'impianto per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 200 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nella medesima aree, costituiscono una frammentazione del paesaggio esistente, stante anche la dimostrata intervisibilità dello stesso impianto da lunghe distanze (dimostrata da numerosi dei fotomontaggi prodotti dal Proponente con la documentazione integrativa), anche comprese nella distanza di tre chilometri come riportato dal sopra citato comma 8, lett. c-quater, dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021:

A MA



(da Carta dell'indice di intensità percettiva potenziale (IIPP), elaborato originario n. RP – Tav.9)

**CONSIDERATO** che il *Quadro riassuntivo impatti* (v. elaborato integrativo n. SIA-R-4, paragrafo 4.2 *Fase di esercizio*) dimostra l'invasività dell'impianto industriale in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio relativamente alla "componente ambientale" della "Percezione visiva" e della "Tessiture territoriali storiche e patrimonio identitario", ove per la presenza degli aerogeneratori (v. "Fattore di impatto" costituito da "Introduzione di strutture in elevazione") determina per lo stesso Proponente una "Caratteristica dell'impatto" pari a "NEGATIVO ALTO" - "NAM" (= "Impatto alto – reversibile nel medio/lungo periodo") e, rispetto al "patrimonio culturale architettonico" un altro impatto "NEGATIVO LIEVE", giudicato reversibile a medio/lungo periodo, a conferma delle valutazioni espresse con il presente parere tecnico istruttorio in merito a tale invasività, determinata dalle strutture degli aerogeneratori (alti 200 m) a carico del predetto fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, che si caratterizza con un quadro di elevata naturalità paesaggistica dell'area interessata, definito dal Piano paesaggistico regionale attraverso componenti di paesaggio con valenza ambientale quali "aree ad utilizzazione agroforestali, per questo soggette a previsioni di tutela ai sensi dell'articolo 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale, che ne vieta la trasformazione e l'utilizzazione diversa da quella agricola per interventi di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e, soprattutto, l'impossibilità di localizzazione alternativa:

*Handwritten signature/initials*

FATTORI DI IMPATTO	COMPONENTI AMBIENTALI	EFFETTI AMBIENTALI ATTESI																				
		ARIA E FATTORI CLIMATICI	SUOLO E SOTTOSUOLO			AMBIENTE IDRICO		PAESAGGIO			COMPONENTI BIOTICHE			AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO E SALUTE PUBBLICA								
		Qualità dell'aria a livello locale	Unità pedologica e qualità dei terreni	Unità litologiche e geomorfologiche	Unità geologico-tecniche	Unità idrogeologiche	Unità idrologiche	Percezione visuale	Tessiture territoriali storiche e patrimonio identitario	Funzionalità ecologica, idraulica ed equilibrio idrogeologico	Patrimonio culturale archeologico	Patrimonio culturale architettonico	Biodiversità a livello globale	Specie erbacee e di arboree	Specie erbacee	Fauna insetti	Avifauna e di rettili	Inquinamento acustico	Livelli occupazionali e tessuto imprenditoriale locale	Amministrazione comunali e servizi ai cittadini	Popolazione residente e lavoratori	
Emissione diffusa di polveri																						
Emissioni da mezzi e attrezzature in fase di cantiere																						
Incremento del traffico veicolare																						
Trasformazione ed occupazione di superfici			T	T	T	T	T	T	T	T			T	T	T			T			T	
Alterazione dei caratteri morfologici			T	T	T	T	T	NLB	NLB				T	T	T			T			T	
Rischi di destabilizzazione superficiale/strutturale dei terreni			T	T	T	T	T						T	T	T			T			T	
Rischi di destabilizzazione geotecnica			T	T	T																	
Rischi di dispersione accidentale di rifiuti			T			T	T			T					T							
Interferenze con la dinamica dei deflussi sotterranei				T		T	T			T									T		T	
Interazioni con la dinamica dei deflussi superficiali			T			T	T			T									T		T	
Modificazioni dell'assetto insediativo storico									T		NLM										T	
Modificazioni dell'assetto del territorio agricolo			T					T	T	T			T	T	T	T		NLB			T	
Introduzione di strutture in elevazione			NLB	T	NLB			NAM	NAM		NLM		T	T	T	NMM		T			T	
Asportazione di vegetazione erbacea e/o arbustiva			T	T	T			T		T			T	T	T		T					
Abbattimento/mortalità di esemplari																	NMI				T	
Produzione di energia da FER		PAM											PAM						PAM	PAM	PAM	PAM
Danni alle attività economiche esistenti e future																			T			T
Corresponsione di diritti di superfici sulle aree di intervento																			PMB	PMB		PMB
Offerta di nuove opportunità per le attività locali																			PMB	PAM		PAM
Induzione di rischi/disturbi da rumore															T	T			NLM			NLM
Induzione di rischi/disturbi campi elettromagnetici																			T			T

(da Quadro riassuntivo impatti, elaborato integrativo n. SIA-R-4, Matrice riassuntiva degli impatti – Fase di esercizio)

**CONSIDERATO**, conseguentemente, che l'elemento di maggior criticità, dal punto di vista della tutela paesaggistica e del paesaggio, si deve riscontrare nelle dimensioni eccessive delle strutture industriali costituite dagli aerogeneratori (alti 200 m), che apparirebbero in ogni caso come elementi estranei ed incongrui rispetto al contesto di riferimento, attualmente privo di altrettanti elementi di carattere antropico che possano sovrastare quelli naturali e culturali presenti. Inoltre, la morfologia del territorio interessato non può garantire una sorta di barriera visiva naturale rispetto alle vaste e profonde visuali che vi si godono da molteplici punti di interesse in Nule, Bitti e Osidda (non esclusi quelli costituiti dai beni culturali qui identificati).

**CONSIDERATO**, anche, che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Bitti: ... [ID\_VIP: 5602] ...", auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

**CONSIDERATO** che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in

MA

*caso di incendio: ... Area vasta di Bitti: ... [ID\_VIP: 5602] ...*”, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell’area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni “... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ...” del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell’Assetto ambientale, il Proponente non ha verificato gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio, ovvero la necessità di realizzare ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all’ambito naturale in cui si inserisce l’impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà.

**CONSIDERATO**, pertanto, che il Proponente non ha verificato la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi (se non per considerare tali interventi come da ricompandersi nelle misure di compensazione ambientale e territoriale che non si ritiene possano eccedere il 3% dei proventi previsti, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto industriale di cui trattasi – v. elaborato integrativo *Presentazione della documentazione integrativa*, n. SIA-R-0, paragrafo 2.11, p. 25) e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante “*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*”, il cui art. 1, *Principi*, sancisce che “1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future”.

**CONSIDERATO** che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2022, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota prot. n. 21998 del 19/05/2022 (oggetto di rinnovo per la stagione estiva 2023 della Circolare n. 3 del 04/05/2023 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, “... in considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ...”, considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

**CONSIDERATO**, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: “1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l’impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all’autorità competente.

**CONSIDERATO** che il Proponente con la documentazione integrativa ha prodotto un nuovo *Piano di Monitoraggio Ambientale* (elaborato integrativo n. SIA-R.6, datato marzo 2022), con il quale – anche a mancato riscontro di quanto chiesto dall’allora competente Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 36506 del 14/12/2020, punto n. 11 -, invece di verificare le azioni da porre in essere per lo specifico fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio nelle tre fasi dell’*ante opera*, in corso d’*opera* e *post operam*, come costituito dai relativi beni culturali e paesaggistici identificati nell’area vasta considerata dal SIA, ha proposto di monitorare unicamente aspetti

*MA*



riguardanti l'andamento dell'affluenza turistica nella medesima area e, qualora il proprio impianto industriale non incontrasse l'aspettato favore della popolazione o degli stessi turisti, di attivare specifici corsi, quali 'azione correttiva', per attuare una campagna informativa e di formazione inerente ai temi della sostenibilità ambientale, delle modalità di produzione energetica sostenibile, nonché sui risvolti ambientali, sociali ed economici dei cambiamenti climatici (v. paragrafo 4.6 Componenti patrimonio culturale e paesaggio, in particolare il sub-paragrafo n. 4.6.4). Tale modalità operativa non si ritiene possa corrispondere ai prescritti contenuti del Piano di Monitoraggio Ambientale, il quale in effetti non è in grado di prevedere e, se del caso, prevenire gli impatti significativi e negativi che la realizzazione della proposta industriale di cui trattasi sarà in grado di generare sul predetto fattore ambientale.

**CONSIDERATO** che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca per la relativa sottostazione elettrica in aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 (v. le osservazioni del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale – Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 85554 del 14/12/2020), le cui previsioni e prescrizioni di tutela si definiscono ai sensi degli articoli 4, comma 5, e 18, comma 4, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo, sulla base delle componenti paesaggistiche in essi ricadenti, in particolare "aree seminaturali", la cui tutela è definita dall'art. 26 delle NTA, con la prescrizione che il relativo suolo non sia modificato e vietando la nuova edificazione ed interventi infrastrutturali (quali elettrodotti, ecc.). Quanto sopra deriva dall'evidenza che si trae dalla documentazione prodotta dal Proponente (il quale dichiara che la realizzazione della sottostazione comporta l'abbattimento di 138 esemplari arborei – v. elaborato integrativo *Riscontro osservazioni nota CTVA prot. 0102513 del 24/09/2021*, p. 45), per la quale la sottostazione si colloca in formazioni boschive al pari di quelle limitrofe già individuate (si consideri, tra l'altro, che la tutela paesaggistica per legge non si costituisce con atto amministrativo di dichiarazione, al pari dei beni paesaggistici costituiti da dichiarazioni di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.Lgs. n. 42 del 2004, ma sulla base della sola esistenza del medesimo bene paesaggistico quale definito dalla legge). Pertanto, si determinerebbe anche che anche la realizzazione di una delle opere connesse al progetto industriale proposto comporta un danno per il patrimonio paesaggistico tutelato per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, in difformità alle prescrizioni dettate dalle predette NTA, considerato che il Proponente prevede che il relativo sito sia, altresì, sistemato alternandone il suo naturale andamento (v. elaborato integrativo *SE Utente – Sistemazione del terreno – planimetria e sezioni*, n. PE-Tav.11):




Figura 6.4 – Sovrapposizione della stazione di utenza e connessione alla rete con territori boscati (da *Relazione paesaggistica*, elaborato originario n. RP – R.1, figura a p. 62)

MA



*Figura 6.5 – L'area della stazione di utenza e connessione in una vista aerea*

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato originario n. RP – R.1, figura a p. 63)

**CONSIDERATI ED ESAMINATI** gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

**CONSIDERATO** che le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra citati e allegati al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, hanno verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 11 dell'8/03/2022, avente ad oggetto "*Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni*", in particolare al punto D.2.3.

**RITENUTO** di poter aderire e far propri i pareri endoprocedimentali del 09/12/2020 e del 27/04/2023 espressi dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, così come condivisi, per gli aspetti di propria competenza, dalle UU.OO. Servizio II e dal Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, con particolare riguardo alle motivazioni espresse in senso negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi negli Allegati A e B del predetto parere del 27/04/2023 (Allegato 5\_1), che si devono intendere come integralmente facenti parte del presente parere tecnico istruttorio.

**CONSIDERATI** i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP (anche quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegati al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

**CONSIDERATI** i contributi istruttori del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP (anche quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegati al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

**CONSIDERATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

**VISTO** l'articolo 47, commi 9-ter, 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, i quali prevedono che:

*MA*

“9-ter. Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi previsti dall'Investimento 3.1 della Missione 4, componente 2, del PNRR, all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti la cui realizzazione è prevista in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella Tabella 7 del Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori circostanti, secondo criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione».

9-quater. Le autorizzazioni relative agli impianti che insistono sulle aree di cui al comma 9-ter, capoverso 1-bis, già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono nulle e prive di efficacia.

9-quinquies. In relazione agli obiettivi di cui al comma 9-ter, alinea, al fine di consentire la realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata "Einstein Telescope", inclusa nel Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di categoria globale e la cui collocazione sul territorio italiano è identificata come idonea nel conceptual design study finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ) con grant agreement n. 211743, gli ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati, all'esercizio delle attività economiche definite, in sede di prima applicazione, dall'allegato 1 annesso al presente decreto, nell'ambito dei comuni indicati, in sede di prima applicazione, nell'allegato 2 annesso al presente decreto, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).


9-sexies. Le attività economiche ovvero i territori comunali di cui al comma 9-quinquies possono essere modificati, sulla base di esigenze oggettive connesse alla preservazione della piena funzionalità dell'infrastruttura di ricerca e alla riduzione delle potenziali interferenze con essa, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'INFN”.

**CONSIDERATO** che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-quinquies dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

**Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto** a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con i pareri endoprocedimentali del 09/12/2020 e del 27/04/2023, che allegati al presente parere tecnico istruttorio ne costituiscono parte integrante; visto il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna il 03/05/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visti i contributi istruttori del Servizio II della Direzione generale ABAP, anche quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR; visti i contributi istruttori del Servizio III della Direzione generale ABAP, anche quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR; **la Soprintendenza speciale per il PNRR, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto Definitivo di un parco eolico denominato "Bitti – Area PIP", comprensivo di opere connesse e infrastrutture indispensabili e delle opere di rete consistenti nel potenziamento dell'esistente elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV della lunghezza complessiva di circa 75 km - Progetto Definitivo**, ubicato nei territori comunali di Bitti (NU), Osidda (NU), Buddusò (SS), Onani (NU), Lodè (NU), Siniscola (NU), Ozieri (SS), Pattada (SS), con opere di viabilità previste per il collegamento del sito di impianto con il Porto di Oristano nel Comune di Santa Giusta (OR).

 Funzionario del Servizio V della DG ABAP  
arch. Piero Aebischer

 Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP  
arch. Rocco Rosario Tramutola

 IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
dott. Luigi LA ROCCA



*Ministero*

*per i beni e le attività culturali*

*e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Al MiBACT

Direzione Generale A.B.A.P.  
Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio  
archeologico  
Servizio III – Tutela del patrimonio storico  
artistico e architettonico  
Servizio V – Tutela del paesaggio  
mbac-dg-  
abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
piero.aebischer@beniculturali.it

e, p.c.  
Segretariato Regionale per la Sardegna  
mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: Buddusò, Ozieri, Pattada (SS) Bitti, Osidda, Onani, Lodè, Siniscola (NU). Progetto di un impianto eolico della potenza di 56 MW denominato “Bitti – Area PIP” e delle opere di rete consistenti nel potenziamento dell'esistente elettrodotto “Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2”. Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA . Trasmissione parere endoprocedimentale  
Proponente: Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

Con riferimento alla procedura in oggetto, in riscontro alla richiesta della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n.31869 del 2.11.2020 (nostro prot. n.10821 del 4.11.2020), a seguito dell'esame degli elaborati acquisiti sulla piattaforma web dedicata del MATTM e di quello trasmesso dalla medesima Direzione generale ABAP con la predetta nota e relativo all'elaborato n. PA-R.5, si comunica quanto segue.

## **ALLEGATO A-BA**

### **Area Funzionale Patrimonio Archeologico**

La documentazione resa disponibile dal committente ed esaminata per il territorio di competenza di questo Ufficio è la seguente.

Per il Parco eolico denominato “Bitti- Area PiP”:

1. Relazione archeologica (Elaborato RS-5\_TF);
2. Carta del potenziale archeologico (Elaborato RS-5-All\_1\_TF);
3. Carta della visibilità della componente archeologica al suolo (Elaborato RS-5-All\_2\_TF);
4. Carta del rischio archeologico (Elaborato RS-5-All\_3\_TF);

Per il potenziamento dell'esistente elettrodotto “Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2” a 150 kV:



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

5. Relazione archeologica (Elaborato 020.20.02.R.06 );
6. Carta della zonizzazione del Comune di Siniscola (Elaborato 020.20.02.R.06-Allegato\_5\_TF );
7. Carta Archeologica del Comune di Lodè (Elaborato 020.20.02.R.06-Allegato\_6\_TF );
8. Carta delle evidenze archeologiche da Bibliografia (Elaborato 020.20.02.R.06-Allegato\_7\_TF );
9. Carta delle evidenze archeologiche da Vincoli in rete (Elaborato 020.20.02.R.06-Allegato\_8-9-10\_TF ).

Oltre a quanto appena elencato sono stati esaminati gli inquadramenti cartografici e le planimetrie, gli inquadramenti all'interno dell'Assetto Storico- Culturale del PPR Sardegna, "DGR 40/11 del 07/08/2015 - Sovrapposizione intervento con Carta dei siti a tutela paesaggistica e di interesse storico-artistico", le relazioni tecniche e specialistiche, i Report fotografici, il Computo metrico e il Quadro economico.

Si attesta che la documentazione è stata redatta dagli archeologi incaricati dott. Matteo Tatti (per il Parco Eolico "Bitti- Area PiP") e dott.ssa Gloriana Pace (per l'elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2"), entrambi in possesso dei requisiti di legge.

Il progetto prevede l'impianto in Comune di Bitti di 11 aerogeneratori di grande taglia (altezza totale 200 m, altezza al mozzo 115 m, diametri del rotore 170 m), dalla potenza nominale dei singoli elementi pari a 6,2 MW e complessiva di 56 MW, con relative piazzole, suddivisi in 3 settori, la cui energia verrà trasportata da un cavidotto MT (lunghezza complessiva 16 Km), che attraversa i territori comunali di Bitti, Osidda e Buddusò, e della sottostazione di utenza MT/AT di Buddusò. Saranno inoltre realizzati interventi che prevedono la creazione della viabilità interna e l'adeguamento di quella esistente per un totale di 5160 m.

Sono inoltre previste opere di rete consistenti nel potenziamento (mediante la demolizione e la sostituzione di 59 sostegni a traliccio) dell'esistente elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV, della lunghezza complessiva di circa 75 km, e ricadente nei comuni di Bitti (NU), Onani (NU), Lodè (NU), Siniscola (NU) e Ozieri (SS), Pattada (SS) e Buddusò (SS).

### A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

*A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze*

#### Parco Eolico "Bitti- Area PiP"

Nelle vicinanze delle aree in progetto, per quanto riguarda il Parco Eolico "Bitti- Area PiP", considerando il buffer di 10.000 m (risultante dall'altezza dell'aerogeneratore, corrispondente a 200 m, moltiplicata per 50), previsto dalle indicazioni del Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", ed in particolare l'Allegato 4, si possono evidenziare le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e del D. Lgs 490/1999).

In territorio comunale di Bitti:

- circa 1360 m a nord della turbina BAP 07, 2230 m a nord-ovest della turbina BAP 09, 2360 m a nord della turbina BAP 08, 2730 m a nord-est della turbina BAP 006, 2760 m a nord-est della turbina BAP 05, 2760 m a nord- ovest della turbina BAP 10 e 3170 m a nord-ovest della turbina BAP 11 il menhir s'Ispatula, tutelato con D.D.R. 21 del 26 marzo 2010;



- circa 3700 m a nord della turbina BAP 07 la fonte nuragica di Poddi Arvu- Romanzesu, tutelata con D.M. 30 gennaio 1964.

In territorio comunale di Osidda:

- circa 430 m a nord del cavidotto il Nuraghe e villaggio in località Biddè, tutelato con D.D.R. 139/9.11.2010.

In territorio comunale di Buddusò:

- circa 1780 m a nord- ovest del cavidotto la Domus de Janas S. Sebastiano, tutelata con D.M. 2 febbraio 1967;
- circa 1750 m a nord del cavidotto il Nuraghe Ludurru, , tutelato con D.M. 28 settembre 1967;
- circa 2200 m a nord- ovest del cavidotto la Domus de Janas Borucca, tutelata con D.M. 28 settembre 1967;
- circa 1900 m ad est della Stazione di trasformazione il Nuraghe Loelle, tutelato con D.M. 2 febbraio 1962;
- circa 3000 m a sud- est della Stazione di trasformazione il Nuraghe e Villaggio Torroile (Comune di Buddusò), tutelato con D.M. 29 febbraio 1989;

In ogni caso, si ritiene di dover segnalare in territori comunali non direttamente interessati dal progetto.

Territorio comunale di Nule:

- circa 800 m a ovest della turbina BAP 03, 960 m a sud-ovest della turbina BAP 02, 1000 m a ovest della turbina BAP 04 e 1000 m a sud della turbina BAP 01 il Menhir Istelai, tutelato con D.M. 20 maggio 1964;
- circa 2700 m a sud-ovest della turbina BAP 01, 2870 m ad ovest della turbina BAP 02, 3160 m a nord-ovest della turbina BAP 03 e 3100 m a sud della turbina BAP 04 il nuraghe Voes, tutelato ai sensi del D.M. 6 aprile 1964;

Territorio comunale di Orune:

- circa 1600 m a sud- ovest della turbina BAP 04 il Menhir Sa Perda Itta, tutelato con D.M. 14 maggio 1964;

Potenziamento dell'esistente elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV

Per quanto riguarda il potenziamento dell'esistente elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV, si possono evidenziare le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e del D. Lgs 490/1999).

In territorio comunale di Ozieri:

- circa 290 m a sud del sostegno 11N la Necropoli preistorica Codinas, tutelata con D.M. 30 novembre 1982;
- circa 330 m a nord del sostegno 14N la Necropoli preistorica Bruja Pes, tutelata con D.M. 6 luglio 1984.

In territorio comunale di Buddusò:

- circa 200 m a sud del sostegno 41N e 410 m a sud ovest del sostegno 42N il Dolmen Elcomis, tutelato con D.M. 14 dicembre 1964;
- circa 20 ad ovest del sostegno 44N il Nuraghe Oddastra, tutelato con D.M. 21 settembre 1981;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 206741

PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it – PEO: sabap-ss@beniculturali.it

- circa 570 m a nord del sostegno 8N il Nuraghe Loelle, , tutelato con D.M. 2 febbraio 1962;
- circa 600 m a sud del sostegno 8N il Nuraghe e Villaggio Torroile (Comune di Buddusò), tutelato con D.M. 29 febbraio 1989;

In territorio comunale di Bitti:

- circa 1100 a nord- est del sostegno 32N il Nuraghe Cheddai, tutelato con D.M. 14 febbraio 1970;

*A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)*

Parco Eolico "Bitti- Area PiP"

Non è stato possibile accertare la presenza di beni di proprietà pubblica.

Potenziamento dell'esistente elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV

In territorio comunale di Onani:

- circa 1110 m a sud-ovest del sostegno 38N e 770 m a sud-est del sostegno 42N il nuraghe Sa Pedra Iscritta, di proprietà comunale;
- circa 1240 m a sud- est del sostegno 38N il Nuraghe Biortai, di proprietà della Colonia Penale di Mamone;

In territorio comunale di Lodè:

- circa 470 m a nord-ovest del sostegno 43N e 470 m a nord- est del sostegno 42N la tomba e la muraglia megalitica di Monte Prana, di proprietà comunale;
- circa 500 m a sud- ovest del sostegno 51N la Tomba di Giganti Araene, di proprietà comunale.

*A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici*

Dall'esame della documentazione presentata si evince la presenza di numerosi beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti identitari", che si elencano di seguito:

Parco Eolico "Bitti- Area PiP"

In territorio comunale di Bitti:

- circa 3700 m a nord della turbina BAP 07 il Villaggio nuragico Su Romanzesu (ID UNIVOCO 783).

In territorio comunale di Osidda:

- circa 430 m a nord- est del cavidotto la tomba di giganti Sa Raighina (ID UNIVOCO 896);
- circa 450 m a nord del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Piradolta nella cartografia ( ID UNIVOCO 2706);
- circa 490 m a nord del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Biddè nella cartografia ( ID UNIVOCO 2704);
- circa 350 m ad ovest del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Usanis nella cartografia ( ID UNIVOCO 2702);
- circa 650 m ad est del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Orrolo nella cartografia



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 206741

PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it – PEO: sabap-ss@beniculturali.it

( ID UNIVOCO 2703);

- circa 350 m ad est del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Usanis nella cartografia ( ID UNIVOCO 2702);
- circa 90 m ad est del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Nidu 'e Corvu nella cartografia ( ID UNIVOCO 2705).

In territorio comunale di Buddusò:

- circa 1100 m a nord- ovest del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3365);
- circa 470 m a nord- ovest del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo, denominato Cuccuru sa Menta nella cartografia (ID UNIVOCO 3364);
- circa 1100 m ad est del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Pelcio nella cartografia (ID UNIVOCO 3361);
- circa 1470 m a sud- est del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Eligannelle nella cartografia (ID UNIVOCO 3366);
- circa 150 m a nord del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Punta Ziu Carolu nella cartografia (ID UNIVOCO 3358);
- circa 70 m ad est del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3354);
- circa 550 m a nord-ovest del tracciato della dorsale il nuraghe Teltoro (ID UNIVOCO 8);
- circa 1100 m a sud del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo denominato nuraghe Locoroma nella cartografia (ID UNIVOCO 3369).

Nel territorio comunale di Nule, sebbene non interessato direttamente dal progetto:

- circa 1650 m a nord- ovest della turbina BAP 01 la domus de janas di Terrasole (ID UNIVOCO 438);
- circa 2370 m ad ovest della turbina BAP 01 un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3823);
- circa 3400 m a nord- ovest della turbina BAP 01 il nuraghe e tomba di Giganti Badu 'e Porcheddos (ID UNIVOCO 202);
- circa 2350 m ad ovest della turbina BAP 03 un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Edutta nella cartografia (ID UNIVOCO 3824);
- circa 800 m a ovest della turbina BAP 03, 960 m a sud-ovest della turbina BAP 02, 1000 m a ovest della turbina BAP 04 e 1000 m a sud della turbina BAP 01 un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Istelai nella cartografia (ID UNIVOCO 1936).

Nel territorio comunale di Orune, sebbene non interessato direttamente dal progetto:

- circa 2630 m a sud- ovest della turbina BAP 03 un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Drosule nella cartografia (ID UNIVOCO 1929).

Potenziamento dell'esistente elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV

In territorio comunale di Ozieri:

- circa 700 m a sud del sostegno 16N, 720 m a sud- ovest del sostegno 17N e 890 m a sud- ovest del sostegno 18N l'insediamento di Fraigas (ID UNIVOCO 49);
- circa 650 m a sud-est del sostegno 16N, 360 m a sud del sostegno 17N, 390 m a sud- ovest del



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 206741

PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it – PEO: sabap-ss@beniculturali.it

sostegno 18N e 600 m a sud- ovest del sostegno 19N l'insediamento di Monte Costas (ID UNIVOCO 64);

- circa 515 m ad ovest del sostegno 28N l'insediamento Baddu Acchettas (ID UNIVOCO 35);
- circa 510 m a nord-est del sostegno 28N l'insediamento di Sa Mela (ID UNIVOCO 61);

In territorio comunale di Buddusò:

- circa 560 m a nord-ovest del sostegno 42N e 770 m a nord-est del sostegno 44N un nuraghe anonimo, denominato nuraghe S'Abbila nella cartografia (ID UNIVOCO 3370);
- circa 460 m a nord- ovest del sostegno 54N un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Punta Ziu Carolu nella cartografia (ID UNIVOCO 3358);
- circa 510 m a nord- est del sostegno 54N un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3354);

In territorio comunale di Bitti:

- circa 1860 m a sud del sostegno 14N un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Curtu nella cartografia (ID UNIVOCO 1935);

In territorio comunale di Onani:

- circa 1060 m a nord-ovest del sostegno 42N e 1000 m a nord-est del sostegno 38N un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Liri nella cartografia (ID UNIVOCO 2555);
- circa 1570 m a sud- ovest del sostegno 38N un nuraghe anonimo, denominato Nuragheddu nella cartografia (ID UNIVOCO 1935);

In territorio comunale di Lodè:

- circa 1860 m a nord- est del sostegno 43N un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2290);

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.

Tra i territori comunali in area di progetto solo il Comune di Siniscola rientra negli ambiti di paesaggio costieri individuati dal PPR 2006, con verbale di Copianificazione ai sensi dell'art. 49, commi 2 e 4, delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale approvato nel 2006 per i beni paesaggistici e identitari firmato il 9 giugno 2014. In questo è registrato, tra le aree a rischio archeologico da salvaguardare con apposite misure di protezione, il villaggio nuragico e romano Luthutai, posto 740 m a nord del sostegno 73N.

## A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

### A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

#### Parco Eolico "Bitti- Area PiP"

La Carta del Rischio archeologico e la Relazione archeologica attribuiscono al progetto un basso indice di rischio archeologico.

Si ravvisa in primo luogo che, ove la visibilità archeologica sia bassa o medio- bassa al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno "Medio" in luogo di "basso" o "molto basso" (come indicato in varie schede delle Unità di ricognizione), come del resto indicato dalla Tabella 3 – Tavola dei gradi di potenziale archeologico, contenuta nell'allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia.

Si osserva inoltre che, a parere della scrivente Soprintendenza, il grado di rischio archeologico basso



attribuito alle schede BAP 01 (p. 44 della Relazione Archeologica), BAP 03 (p. 46 della Relazione Archeologica), BAP 04 (p. 48 della Relazione Archeologica), BAP 06 (p. 50 della Relazione Archeologica) e BAP 09 (p. 54 della Relazione Archeologica), sia da ritenere almeno medio-alto per la presenza di indicatori di strutture archeologiche.

Infine, si evidenzia che indagini di superficie compiute, in migliori condizioni di visibilità, nell'ambito di altro progetto in istruttoria (agli atti di questo Ufficio con prot.1556 del 14.2.2020, documentazione consultabile al link <https://portal.sardegnaasira.it/web/sardegnaambiente/dettaglio-progetti-via?idOst=37557>) hanno riconosciuto la presenza presso la sottostazione di Buddusò, lungo il tratto terminale della dorsale presso la sottostazione elettrica, di una struttura muraria della lunghezza di circa 100 m di interesse archeologico, ragione per cui il rischio archeologico in questo tratto deve essere di grado alto.

Poiché inoltre il tracciato dei cavidotti corrisponde, a partire da circa 1500 m ad est dell'incrocio tra la SP 15 e la SP 15bis, per la maggior parte (fatta eccezione per brevissimi tratti), a quello del Parco Eolico Nule, per il quale è in corso un procedimento di VIA della Regione Autonoma Sardegna (documentazione al link <https://portal.sardegnaasira.it/dettaglio-progetti-via?idOst=37557> , ai nostri atti con prot.1556 del 14.2.2020), si segnala che le medesime indagini di superficie hanno individuato aree a rischio archeologico alto, così come rappresentate nella planimetria allegata, le quali devono essere considerate in egual modo nella presente procedura.

#### Potenziamento dell'esistente elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV

Bisogna primariamente evidenziare come l'archeologa incaricata non sia stata messa in grado di accedere a molte delle aree oggetto dei lavori, in quanto poste all'interno di proprietà private inaccessibili, ragion per cui non è stato possibile evidenziare eventuali presenze archeologiche e valutare il rischio archeologico.

La relazione archeologica propone comunque, sulla base dell'analisi bibliografica e d'archivio, un potenziale archeologico medio per il tracciato tra Ozieri e Chilivani e per l'area industriale di Siniscola e un potenziale basso per il restante tracciato.

Si ravvisa in primo luogo che, ove la visibilità archeologica sia bassa o medio-bassa al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno "Medio", come del resto indicato dalla Tabella 3 – Tavola dei gradi di potenziale archeologico, contenuta nell'allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia.

Si osserva inoltre che, a parere della scrivente Soprintendenza, deve essere attribuito un rischio archeologico alto o medio-alto alle aree presso i nuovi sostegni 11N, 14N e 28N della Linea 365 41N e 44 N della Linea 385, 8N , 21N, 42N e 43 N della linea 366 per la presenza di indicatori di strutture archeologiche.

#### *A.3 Richieste di documentazione integrativa*

##### Parco Eolico "Bitti- Area PiP"

Alla luce di quanto esposto, si chiede che la documentazione del SIA e di progetto venga integrata con i seguenti elaborati:

1. spoglio della documentazione conservata presso l'Archivio della scrivente Soprintendenza, da attuarsi alla luce delle restrizioni in essere per l'emergenza sanitaria;
2. per quanto riguarda i saggi di scavo prescritti al punto 3 del presente elenco nelle aree definite a



- rischio archeologico alto e medio-alto nella documentazione presentata e al Punto A.2.1 del presente parere e corrispondente ai tracciati degli elettrodotti e cavidotti, si richiede il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 8, art. 25 del D. Lgs 50/2016;
3. nelle aree restanti occupate dal progetto di cui trattasi e definite a rischio archeologico alto e medio-alto nella documentazione presentata e al Punto A.2.1 del presente parere, questa Soprintendenza ritiene necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, fin dalla presente fase VIA per quanto riguarda gli aerogeneratore BAP 01, BAP 03, BAP 04, BAP 06, BAO 09 e la Sottostazione di Buddusò, con l'esecuzione di saggi, a spese del committente, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. Tali saggi dovranno essere eseguiti sotto la direzione di questo Ufficio e da soggetto in possesso di idonei requisiti di legge. Per i succitati saggi si rimane in attesa dei necessari elaborati progettuali, redatti da soggetti in possesso di idonei requisiti di legge. Si comunica inoltre che la direzione scientifica è di esclusiva competenza di questa Soprintendenza nella persona del dott. Gianluigi Marras, funzionario archeologo responsabile per i territori di Bitti e Buddusò. Si segnala, inoltre, che il parere di competenza sugli esiti della verifica preventiva del rischio archeologico per le aree per cui si prescrive di effettuare i saggi di scavo archeologico è da considerarsi sospeso in attesa delle risultanze degli stessi saggi;
  4. osservato che l'elaborato "Carta dei dispositivi di tutela paesaggistica (Scala 1:10.000)" (RP-Tav1a-b\_TF) è carente in quanto non sono indicate le aree e i beni di notevole interesse archeologico (Artt. 10 - 12 - 13 D. Lgs. 42/2004), beni paesaggistici ai sensi dell'Art. 142, c. 1, lett. m del D. Lgs. 42/2004, si chiede di integrarlo con la puntuale indicazione e perimetrazione di aree e i beni di notevole interesse archeologico (Artt. 10 - 12 - 13 D. Lgs. 42/2004);
  5. osservato, inoltre, che l'elaborato "DGR 40/11 del 07/08/2015 – Aree e siti non idonei in ragione dei valori del Paesaggio e del Patrimonio storico- artistico (Scala 1:15.000)" (SIA-Tav\_3a-b\_TF) è carente in quanto non è indicato il buffer richiesto dalla DGR 40/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna relativamente a Aree e beni di notevole interesse culturale (Artt. 10 - 12 - 13 D. Lgs. 42/2004), si chiede di integrarlo con la puntuale indicazione e perimetrazione di aree e i beni di notevole interesse culturale (Artt. 10 - 12 - 13 D. Lgs. 42/2004).

#### Potenziamento dell'esistente elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV

Alla luce di quanto esposto, si chiede che la documentazione del SIA e di progetto venga integrata con i seguenti elaborati:

- nelle aree occupate dal progetto di cui trattasi e definite a rischio archeologico alto e medio-alto nella documentazione presentata e al Punto A.2.1 del presente parere, e quindi presso i nuovi sostegni 11N, 14N e 28N della Linea 365 41N e 44 N della Linea 385, 8N , 21N, 42N e 43 N della linea 366, questa Soprintendenza ritiene necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016. Si richiede pertanto il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 8, art. 25 del D. Lgs 50/2016, come previsto dall'articolo 60, co. 4, lettera c), del D.L. Semplificazioni, come convertito dalla L. 120/2020. Tali saggi dovranno essere eseguiti sotto la direzione di questo Ufficio e da soggetto in possesso di idonei requisiti di legge. Si comunica inoltre che la direzione scientifica è di esclusiva competenza di questa



Soprintendenza nelle persone del dott. Gianluigi Marras, funzionario archeologo responsabile per i territori di Pattada, Buddusò, Bitti, Lodè e Siniscola e della dott.ssa Pina Corraïne, funzionario archeologo responsabile per il territorio di Ozieri. Si segnala, inoltre, che il parere di competenza sugli esiti della verifica preventiva del rischio archeologico per le aree per cui si prescrive di effettuare i saggi di scavo archeologico è da considerarsi sospeso in attesa delle risultanze degli stessi saggi.

### *A.3.2 Conclusioni relative al patrimonio archeologico*

#### Parco Eolico “Bitti- Area PiP”

Si ricorda che, in base a quanto disposto dall'allegato alla deliberazione n. 40/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna, gli aerogeneratori in progetto, considerata l'altezza al mozzo superiore a 51 m e il diametro del rotore maggiore di 51 m per un'altezza totale di 200 m, sono da considerarsi di grande taglia, motivo per cui individuano un'area di non idoneità, corrispondente a un buffer di 1600 m dai rotori, all'interno della quale non dovrebbero ricadere beni culturali di interesse archeologico (artt. 10, 12 e 13 D.Lgs. n. 42 del 2004) e le zone di interesse archeologico (art. 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 42 del 2004), nonché le Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale così come elencati all'art. 48, comma 1, lett. a), NTA del Piano Paesaggistico Regionale.

Al riguardo si evidenzia:

- il Menhir Istelai (Comune di Nule), tutelato con D.M. 20 maggio 1964, ricade all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine BAP 01, BAP 02, BAP 03 e BAP 04;
- il menhir s'Ispatula, tutelato con D.D.R. 21 del 26 marzo 2010, ricade all'interno del Buffer di 1600 m della turbina BAP 07;
- è necessario valutare l'esatta distanza del Menhir Sa Perda Itta, tutelato con D.M. 14 maggio 1964, rispetto alla turbina BAP 04;
- il nuraghe segnalato come anonimo con ID UNIVOCO 1936 (denominato Nuraghe Istelai nella cartografia) nel “Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari” tipizzati e individuati dal PPR, ricade all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine BAP 01, BAP 02, BAP 03 e BAP 04.

Quanto rappresentato nella Relazione archeologica, quanto appena rappresentato e quanto riportato ai punti A1 e A2.1 della presente concorrono a evidenziare la ricchezza di beni archeologici all'interno delle aree oggetto dei lavori e dell'area vasta, pari ad un buffer di 10.000 m (risultante dall'altezza dell'aerogeneratore, corrispondente a 200 m, moltiplicata per 50), dagli aerogeneratori, previsto dalle indicazioni del Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010 “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, ed in particolare l'Allegato 4.

A ciò si deve aggiungere che indagini compiute nell'ambito di altri progetti già istruiti o ancora in corso di istruttoria da parte di questo Ufficio, nel medesimo ambito territoriale di quanto in parola, hanno censito oltre 300 beni archeologici nei territori comunali interessati dai lavori in oggetto e dalla relativa area vasta come sopra precisata.

L'area in progetto presenta quindi un'altissima densità archeologica e si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le



epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione della grande estensione e della notevole profondità degli interventi di scavo previsti.

#### Potenziamento dell'esistente elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV

Si rimane in attesa del completamento della documentazione come sopra evidenziato al fine di esprimere le valutazioni definitive di questo Ufficio sul proposto elettrodotto.

## **ALLEGATO A-BAP**

### **Area Funzionale Patrimonio Architettonico - Area Funzionale Paesaggio**

#### B.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

##### *B.1.1 Beni architettonici*

##### Impianto eolico "Bitti Area PIP"

Nell'area vasta interessata dallo studio di impatto ambientale sono presenti tre beni architettonici oggetto di specifici provvedimenti di vincolo: due edifici di civile abitazione nel centro abitato di Nule (dichiarati di interesse culturale con D.D.R. n.67 e 68 del 23 aprile 2012) e la chiesa di San Pietro Apostolo a Onanì (dichiarata di interesse culturale particolarmente importante con D.D.G. 30 novembre 1996). Tutti i beni si collocano in aree periferiche rispetto al bacino di studio, mappate con indice di intensità percettiva potenziale medio nella relativa carta (elaborato di progetto RP-Tav.9\_TF). Si ritiene che i due beni di Nule, per la posizione interna all'edificato, non dovrebbero essere interessati in maniera significativa dall'impatto visivo dell'impianto. Dalla chiesa di San Pietro invece, collocata nell'immediata periferia campestre di Onanì in posizione dominante rispetto a un'ampia porzione di territorio, sarebbero visibili alcuni aerogeneratori in progetto, con percezione in parte mitigata dalla distanza (cfr elaborato RP-Tav.11a\_TF "Fotosimulazioni di impatto estetico percettivo – Area di massima attenzione" punto di ripresa PF1).

Nell'area di studio sono presenti, inoltre, numerosi beni architettonici tutelati ope legis ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004, molti dei quali presenti nel catalogo generale dei beni culturali di questo Ministero. Si riportano di seguito quelli ritenuti più rilevanti ai fini del presente esame.

Tutti gli aerogeneratori in progetto si collocano nelle vicinanze della chiesa campestre di San Matteo, nel comune di Bitti (numero di catalogo generale 00240899). In particolare, gli aerogeneratori BAP4, BAP8 e BAP11 parrebbero ricadere entro un buffer di 1600 m dalla chiesa. Si evidenzia a questo proposito che la Delibera della Giunta Regionale 40/11 del 2015 considera il buffer di 1600 m dai beni culturali inidoneo alla localizzazione di impianti eolici di grande taglia, perché non compatibili con gli obiettivi di relativa protezione, in quanto comporterebbero una forte alterazione della percezione spaziale e visiva del bene, come anche "*la compromissione delle relazioni figurative tra patrimonio culturale e contesto di giacenza ...*" (cfr. Allegato 1, p. 108). La documentazione di progetto non esamina l'impatto dell'impianto su questo bene.

A Nord-Est dell'impianto, nel comune di Bitti, è situata la chiesa di San Giovanni Battista detta Santu Juanne 'e s'Ena (numero di catalogo generale 00240900). In particolare, l'aerogeneratore BAP9 parrebbe



ricadere entro un buffer di 1600 m dalla chiesa. La documentazione di progetto non esamina l'impatto dell'impianto su questo bene.

Infine si rileva che a Est dell'abitato di Bitti, in posizione dominante su un'altura, sorge la chiesa di Sant'Elia Profeta (numero di catalogo generale 00240898). Si suppone che l'impianto in progetto possa essere particolarmente visibile da questo bene, a causa della sua posizione elevata, ma il proponente non ha prodotto le relative fotosimulazioni.

Ci si riserva di ampliare e/o correggere la presente analisi in seguito alla ricezione della documentazione integrativa.

#### Elettrodotto Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2

Non si rilevano significative interferenze delle opere in progetto con beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004.

### *B.1.2 Beni paesaggistici*

#### *- B.1.2.a Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico*

##### Impianto eolico “Bitti Area PIP”

Il progetto non ricade direttamente su aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Nell'area interessata dal SIA ricadono la piazza del municipio ed i terreni e fabbricati a valle siti nell'ambito del comune di Orune, dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M. 23 febbraio 1952 “allo scopo di assicurare il pubblico godimento di una visuale panoramica di rara profondità e di singolare significato paesistico”. La documentazione di progetto non riporta un'analisi dell'impatto visivo dell'impianto su tale area tutelata.

Inoltre, a distanza maggiore di 10 km dall'impianto ma in relazione visiva con lo stesso, si segnala la zona del Monte Ortobene nel comune di Nuoro, dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 10 marzo 1956, che recita “riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché per la natura del terreno, in posizione dominante, ricco di vegetazione arborea e di rocce, forma un quadro naturale di singolare bellezza panoramica godibile da varie parti, ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può ammirare un vasto panorama e la città sottostante”.

L'elaborato RP-Tav.10\_TF “Ambiti periferici di visuale – schede descrittive e fotoinserti” propone una fotosimulazione dell'impianto da quest'ambito (punto di ripresa PF18), da cui si evince che gli aerogeneratori sarebbero in gran parte visibili dal Monte Ortobene, con percezione in parte mitigata dalla distanza.

#### Elettrodotto Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2

Le opere in progetto non interessano immobili o aree di notevole interesse pubblico.

#### *- B.1.2.b Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice*

##### Impianto eolico “Bitti Area PIP”

Parte della piazzola dell'aerogeneratore BAP7 ricade in un'area tutelata ai sensi dell'art. 142 c.1 lettera c del D.Lgs 42/2004 (fiumi e relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna).

Lo stesso aerogeneratore si trova inoltre nelle immediate vicinanze di un'area mappata come bosco.



Qualora sia verificata la presenza della fattispecie "bosco" da parte del Corpo Forestale, tale area sarebbe da intendersi tutelata ai sensi dell'art 142 c.1 lettera g.

Nell'area oggetto del SIA si rilevano alcuni beni archeologici dichiarati di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e pertanto tutelati ai sensi della Parte III, art.142 c.1 lettera m del Codice stesso: il menhir S'Ispatula e la fonte nuragica di Ponti Arvu-Romanzesu nel territorio comunale di Bitti, il nuraghe e villaggio Biddè nel territorio comunale di Osidda, il menhir Istelai e il nuraghe Voes (anche detto Foes) nel territorio comunale di Nule, il menhir Sa Perda Itta nel territorio comunale di Orune. In particolare gli aerogeneratori BAP1, BAP2, BAP3 e BAP4 ricadrebbero a una distanza compresa tra 800 e 1000m circa dal menhir Istelai, l'aerogeneratore BAP7 ricadrebbe a circa 1300m di distanza dal menhir s'Ispatula e l'aerogeneratore BAP4 ricadrebbe a circa 1600m dal menhir Sa Perda Itta (si vedano anche i punti A.1.1 e A.3.2 della presente relazione).

Sono state prodotte delle fotosimulazioni dell'impatto visivo dell'impianto solo in riferimento a tre di questi beni: il nuraghe Voes (elaborato RP-Tav.11a\_TF, punto di ripresa PF2), il menhir Istelai (elaborato RP-Tav.11b\_TF punto di ripresa PF11), il menhir Sa Perda Itta (elaborato RP-Tav.11c\_TF punto di ripresa PF12). Gli aerogeneratori in progetto si percepiscono come elementi di particolare incombenza, per posizione e dimensione, rispetto agli ultimi due beni. Riguardo al nuraghe Voes, situato a una distanza di circa 3km dall'impianto, la conformazione del terreno parrebbe attenuare in parte la visibilità.

Ci si riserva di ampliare e/o correggere la presente analisi in seguito alla ricezione della documentazione integrativa.

#### Elettrodotto Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2

I sostegni 1N e 2N della linea 365 "Chilivani-Ozieri", e 14N, 42N, 47N, 51N, 73N e 76N della linea 385 "Ozieri-Buddusò" ricadono in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 c.1 lettera c.

Il sostegno 62N della linea 366 "Buddusò-Siniscola 2" ricade in un'area mappata come bosco. Qualora sia verificata la presenza della fattispecie "bosco" da parte del Corpo Forestale, tale area sarebbe da intendersi tutelata ai sensi dell'art 142 c.1 lettera g.

Tutti i sostegni elencati saranno realizzati in sostituzione di altri tralicci collocati in analoghe aree tutelate.

#### *- B.1.2.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti*

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.

Tra i comuni interessati dalle opere in progetto, solo Siniscola rientra in uno degli ambiti di paesaggio costieri individuati dal PPR 2006. Tuttavia si osserva che, ai sensi dell'art.4 c.5 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati dallo stesso PPR sono soggetti alla relativa disciplina indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all'articolo 14, quindi anche se ricadenti al di fuori del primo ambito omogeneo.

Gli strumenti urbanistici comunali vigenti sono, per i comuni di Bitti, Lodè e Pattada, il Programma di Fabbricazione, e per i comuni di Buddusò, Onani, Osidda, Ozieri e Siniscola il Piano Urbanistico



Comunale. Fra questi, solo il PUC di Siniscola è adeguato al PPR.

*- B.1.2.d Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici*

#### Impianto eolico "Bitti Area PIP"

Un tratto di nuova viabilità di collegamento tra gli aerogeneratori BAP3 e BAP4 ricade in un'area tutelata ai sensi dell'art.17 c.3 lettera h delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR (fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150m ciascuna).

Nell'area interessata dal SIA sono presenti diversi beni architettonici e archeologici individuati quali beni paesaggistici nel repertorio 2017 del PPR (artt. 48 e 49 delle NTA). Si citano in particolare per la loro vicinanza con l'impianto in progetto, tra i beni architettonici: la chiesa di San Matteo (codice di repertorio 1239) già citata al punto B.1.1 di questa relazione, e la pinnetta Lassina (codice 5491), la pinnetta 'e Poddone (codice 5492) e il cuile Delogu (codice 5490), tutelati in quanto esempi di tipologie edilizie rurali tradizionali. Tra i beni archeologici: il nuraghe Istelai (codice 1936), la domus de janas di Terrasole (codice 438), il nuraghe Edutta (codice 3824), il nuraghe Drosule (codice 1929), il nuraghe Duscamine (codice 3823). Si vedano in proposito anche i punti A.1.3 e A.3.2 di questa relazione. Si evidenzia che la chiesa di San Matteo, le pinnette Lassina e Poddone e il nuraghe Istelai sono situati entro un raggio di 1600m dall'impianto.

Non sono state prodotte fotosimulazioni dell'impatto visivo dell'impianto su nessuno di questi beni. Riguardo al nuraghe Istelai, situato a brevissima distanza dall'omonimo menhir, si può ipotizzare che tale impatto sia molto rilevante (cfr punto B.1.2.b di questa relazione).

Ci si riserva di ampliare e/o correggere la presente analisi in seguito alla ricezione della documentazione integrativa.

#### Elettrodotto Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2

I sostegni 1N, 2N, 3N, 5N, 13N e 14N della linea 365 "Chilivani-Ozieri", e 14N, 42N, 47N, 51N, 73N e 76N della linea 385 "Ozieri-Buddusò" ricadono in aree tutelate ai sensi dell'art.17 c.3 lettera h delle NTA del PPR.

I sostegni 21N, 22N e 24N della linea 366 "Buddusò -Siniscola 2" ricadono in aree a quota superiore ai 900m, tutelate ai sensi dell'art.17 c.3 lettera d delle NTA del PPR.

Il sostegno 62N della linea 366 "Buddusò -Siniscola 2" ricade su un'area a gestione speciale dell'Ente Foreste, inclusa dal PPR tra le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate (artt. 33 e 37 NTA).

I sostegni 1N, 2N, 3N, 5N, 6N, 7N, 8N, 9N, 11N, 13N, 14N, 16N, 17N, 18N e 19N della linea 365 "Chilivani-Ozieri" ricadono nella ZPS "Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri" e nell'area SIC del "Campo d'Ozieri e Pianure comprese tra Tula e Oschiri", incluse dal PPR tra le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate, di cui agli artt. 33 e 34 delle NTA.

Il sostegno 36N nel territorio comunale di Pattada ricade a brevissima distanza dalla pinnetta Frida, inclusa nel repertorio 2017 del PPR e tutelata quale bene paesaggistico ai sensi degli artt.48 e 49 delle NTA (codice 5464). Inoltre, il sostegno 51N nel territorio comunale di Buddusò ricade a brevissima distanza dalla pinnetta Castelli, anch'essa parte del repertorio 2017 e tutelata ai sensi degli artt.48 e 49



delle NTA (codice 5538).

Tutti i sostegni sin qui elencati saranno realizzati in sostituzione di altri tralicci collocati in analoghe aree tutelate.

Il sostegno aggiuntivo 71TER ricade all'interno del Parco Geominerario della Sardegna – Area Guzzurra Sos Enattos, annoverato tra i beni identitari dell'assetto storico culturale di cui all'art.47 delle NTA del PPR, e in particolare tra le aree di insediamento produttivo di interesse storico culturale (artt. 57 e 58 NTA). Inoltre i sostegni 71BIS e 71TER ricadono nell'area SIC del Monte Albo.

## B.2 Richieste documentazione integrativa

### Impianto eolico “Bitti Area PIP”

La documentazione resa disponibile dal proponente è carente di alcune fondamentali informazioni, necessarie alla valutazione dell'impatto delle opere sul patrimonio architettonico e il paesaggio.

La rappresentazione del progetto da un punto di vista ravvicinato è insufficiente. In particolare, non sono illustrati gli interventi di adeguamento o nuova realizzazione delle strade interne.

Diversi elaborati grafici proposti, specialmente in relazione all'analisi dei livelli di tutela paesaggistica, non comprendono integralmente l'area minima di studio (10 km intorno all'impianto) e i vincoli esistenti. Inoltre, solo alcuni di questi elaborati indicano in maniera chiara la distanza tra le opere in progetto e i beni paesaggistici e culturali individuati.

Sebbene la relazione paesaggistica individui un gran numero di elementi di interesse storico-culturale nell'area di studio, non è stata operata una successiva analisi del paesaggio storico così complessivamente inteso, né delle possibili interferenze dell'impianto in progetto su di esso. In particolare, non è stata prodotta una ricognizione cartografica completa degli elementi di interesse, tralasciando i beni tutelati ope legis ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004 e parte delle testimonianze archeologiche esistenti nell'area di massima attenzione, la cui particolare densità è nota a questo Ufficio perché oggetto di precedenti istruttorie. Inoltre, i criteri usati per la selezione dei punti di ripresa dei fotoinserti escludono alcuni beni che, secondo le nostre valutazioni, dovrebbero essere oggetto di attenzione per vicinanza e possibile relazione visiva con l'impianto.

La rappresentazione grafica e fotografica della sottostazione nel territorio comunale di Buddusò è del tutto insufficiente.

Infine si rileva che, sebbene l'elaborato PA-R.5 “Report sulla Viabilità di Accesso al Cantiere con i mezzi speciali e relativi interventi” evidenzia la necessità di numerose modifiche alla viabilità pubblica e al suo intorno (allargamenti di carreggiate, eliminazione di vegetazione a bordo strada...), non è stata presentata né l'analisi paesaggistica, né il progetto tecnico di tali interventi. Si evidenzia in particolare che nel terzo percorso proposto, con partenza dal porto di Olbia, sembrerebbe essere prevista l'eliminazione di parte della pineta esistente a monte dell'abitato di Bitti.

Alla luce di quanto esposto, si chiede che la documentazione di progetto venga integrata con i seguenti elaborati:

1. Integrazione dell'elaborato RP-Tav.12\_TF “Fotoinserti con visuali ravvicinate” con report fotografico e fotosimulazioni di tutti gli aerogeneratori, le piazzole e gli interventi di viabilità interna, sia di nuova realizzazione che di adeguamento.



2. Cartografia dei dispositivi di tutela paesaggistica comprensiva di tutti i livelli di tutela esistenti, con inquadramento territoriale adeguato ad ampia scala e chiara indicazione per cerchi concentrici delle distanze dagli aerogeneratori. I necessari zoom saranno proposti in tavole grafiche separate.
3. Revisione delle tavole di mappatura dei siti non idonei ai sensi della DGR 40/11 del 2015, con inclusione di tutti i beni paesaggistici e culturali citati nella Deliberazione stessa e rappresentazione degli eventuali buffer previsti per gli impianti di grande taglia.
4. Carta degli elementi di interesse storico-culturale nell'area di studio che comprenda la mappatura complessiva di tutti i beni culturali tutelati ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs 42/2004, tutti i beni paesaggistici tutelati ai sensi degli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR e gli ulteriori elementi di interesse rilevati, anche in seguito alle integrazioni documentali di cui all'allegato A-BA di questa relazione. Gli elementi così individuati dovranno essere classificati per indice di intensità percettiva potenziale.
5. Integrazione delle “Fotosimulazioni di impatto estetico percettivo – Area di massima attenzione” con riprese da tutti i beni con IIPP alto o molto alto all'interno dell'areale minimo di studio (10 km), e da quelli con IIPP inferiore compresi in un raggio di 1600m dall'impianto, individuati a seguito della mappatura di cui al punto 4.
6. Progetto architettonico e fotosimulazioni della stazione utenza in comune di Buddusò.
7. Integrazione dell'elaborato PA-R.5 “Report sulla Viabilità di Accesso al Cantiere con i mezzi speciali e relativi interventi” con l'indicazione del quadro di tutela paesaggistica e la descrizione più dettagliata dei lavori di modifica della viabilità.
8. Render di un modello 3d virtuale di tutta l'area con gli aerogeneratori, anche tramite inserimento su Google Earth, da cui si evincano la collocazione e l'altezza degli stessi rispetto all'orografia del terreno.

#### Elettrodotto Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2

Al fine di valutare in maniera esaustiva i possibili impatti dell'intervento di potenziamento, si chiede di integrare la documentazione di progetto con i seguenti elaborati:

1. Individuazione cartografica dei terreni ad uso civico eventualmente interessati dall'elettrodotto.
2. Fotoinserimento da un punto di vista ravvicinato dei quattro sostegni di nuova realizzazione (2BIS e 6BIS della linea 365 “Chilivani-Ozieri”, 71BIS e 71TER della linea 366 “Buddusò-Siniscola 2”) e dei sostegni 36N e 51N della linea 385 “Ozieri-Buddusò”. Per questi ultimi dovrà essere analizzata l'interferenza con i beni paesaggistici pinnetta Frida e pinnetta Castelli situati a breve distanza (cfr punto B.1.2.d di questa relazione).

#### B.3 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico

##### Impianto eolico “Bitti Area PIP”

Considerate le notevoli dimensioni degli aerogeneratori proposti (200m di altezza totale) e l'estensione delle opere accessorie, si ritiene che l'impianto eolico in progetto possa generare un impatto rilevante sul patrimonio architettonico, anche a grande distanza. Tuttavia, la carenza di documentazione già segnalata impedisce la completa valutazione di tali impatti.



Le informazioni disponibili al momento consentono comunque di segnalare tra le possibili criticità la vicinanza dell'impianto alla chiesa campestre di San Matteo, nel comune di Bitti, tutelata sia come bene culturale che come bene paesaggistico (cfr punti B.1.1 e B.1.2.d di questa relazione).

#### Elettrodotto Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2

Non si rilevano significative interferenze delle opere in progetto con beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004.

### B.4 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio culturale paesaggistico ed il paesaggio

#### Impianto eolico "Bitti Area PIP"

Il progetto prevede l'installazione di 11 aerogeneratori di 200m di altezza, con relative piazzole di circa 2.000 m<sup>2</sup> ciascuna, situati nel comune di Bitti, vicino al confine con Nule, e collegati tramite cavidotti interrati ad una stazione utenza da realizzarsi nel territorio comunale di Buddusò. Gli aerogeneratori in progetto saranno connessi tra loro e al sistema viario principale tramite strade di servizio, da realizzarsi in parte ex novo e in parte tramite l'adeguamento dei percorsi rurali esistenti. Per il trasporto dell'impianto in situ sono inoltre previste numerose modifiche (allargamenti delle carreggiate, eliminazione di vegetazione a bordo strada...) lungo tutta la viabilità pubblica che collega il cantiere al porto di Oristano o di Olbia.

Il sito proposto per l'installazione è un altopiano di quota compresa approssimativamente tra i 700 e gli 800m sul livello del mare. Si tratta di un ambito rurale scarsamente edificato, dove prevalgono pascoli e colture erbacee, in cui è ancora oggi riconoscibile lo storico sistema insediativo sparso dei *cuiles*. L'area si distingue inoltre per l'eccezionale densità di testimonianze archeologiche di epoca nuragica, non tutte individuate dal proponente nella documentazione di progetto ma note a questo Ufficio perché oggetto di precedenti istruttorie, che costituiscono un sistema di emergenze storiche e simboliche che caratterizza questo ambito paesaggistico. L'area vasta, dalla morfologia varia e articolata, è definita sullo sfondo a Est dal Monte Albo, area SIC e parte del Parco Geominerario della Sardegna, a Ovest dalla catena del Goceano e a Sud dal Monte Ortobene, ZPS e area di notevole interesse pubblico.

Per le dimensioni degli aerogeneratori e la loro collocazione, l'impianto potrebbe essere visibile da una vasta porzione di territorio. Inoltre lo stesso ambito territoriale è interessato, al momento, dal progetto di diversi altri impianti eolici di dimensioni analoghe, che si sommerebbero alle opere in oggetto con un impatto cumulativo estremamente rilevante, come in parte dimostrato dalle fotosimulazioni proposte, che comunque non includono tutti gli impianti attualmente in fase di valutazione.

I caratteri qui sintetizzati inducono a ritenere che l'inserimento paesaggistico delle opere in progetto possa presentare criticità non trascurabili. Si attende tuttavia la ricezione della documentazione integrativa per operare una valutazione completa dei possibili impatti.

#### Elettrodotto Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2

Il progetto prevede il potenziamento di un elettrodotto esistente tramite la sostituzione di 55 tralicci attualmente in opera con altri da collocarsi in posizione pressoché coincidente, e la realizzazione di 4 sostegni aggiuntivi, sempre del tipo a traliccio.

Si attende la ricezione della documentazione integrativa per poter rilevare eventuali criticità.




## PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Il parere potrà essere espresso solamente in seguito alle integrazioni documentali sopra richieste, sulla base della verifica delle stesse.

FF-GiM-SeC-PC-ACos

La responsabile per la tutela architettonica e paesaggistica  
arch. Francesca Frassetto




Il responsabile per la tutela archeologica  
dott. Gianluigi Marras



IL SOPRINTENDENTE  
Prof. Arch. Bruno Billeci  
(firmato digitalmente)





**Parco Eolico "Bitti- Area PIP"**

 Saggi archeologici prescritti

 CavidottoMT

0 0.5 1 1.5 2 2.5 km



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite e-mail.  
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43,  
comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47,  
commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Al Servizio V – Tutela del Paesaggio  
[mbac-dg-  
abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

Oggetto:

**Buddusò, Ozieri, Pattada (SS) Bitti, Osidda, Onani, Lodè, Siniscola (NU). Progetto di un impianto eolico della potenza di 56 MW denominato “Bitti – Area PIP” e delle opere di rete consistenti nel potenziamento dell'esistente elettrodotto “Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2”.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

**Contributo istruttorio**

In riferimento al progetto in argomento, nel far seguito alla nota di codesto Servizio V prot. n. 31869 del 02.11.2020 e al parere endoprocedimentale espresso con la nota prot. n. 12366 del 09.12.2020 (con relativo allegato planimetrico recante i “Saggi archeologici prescritti”) dalla SABAP per le province di Sassari e Nuoro, assunta agli atti con prot. n. 35971 di pari data, con il quale il competente Ufficio periferico ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla procedura in oggetto, si comunica quanto segue.

Il progetto prevede l'impianto in Comune di Bitti di 11 aerogeneratori di grande taglia (altezza totale 200 m, altezza al mozzo 115 m, diametri del rotore 170 m), con relative piazzole, del cavidotto MT per il trasporto dell'energia (lunghezza complessiva 16 Km), che attraversa i territori comunali di Bitti, Osidda e Buddusò, e della sottostazione di utenza MT/AT di Buddusò. Saranno inoltre realizzati interventi che prevedono la creazione della viabilità interna e l'adeguamento di quella esistente per un totale di 5160 m.

Sono inoltre previste opere di rete consistenti nel potenziamento (mediante la demolizione e la sostituzione di 59 sostegni a traliccio) dell'esistente elettrodotto “Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2” a 150 kV, della lunghezza complessiva di circa 75 km, e ricadente nei comuni di Bitti (NU), Onani (NU), Lodè (NU), Siniscola (NU) e Ozieri (SS), Pattada (SS) e Buddusò (SS).

All'interno e nelle immediate vicinanze dell'area interessata dai lavori ricadono numerosi siti archeologici soggetti a provvedimenti di tutela ai sensi della parte II del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999), nonché un congruo numero di *Beni paesaggistici e identitari* tipizzati e individuati nel Piano Paesaggistico Regionale, puntualmente elencati nel citato parere della SABAP SS.

Quanto all'esito dell'esame degli elaborati progettuali, la *Carta del rischio archeologico* attribuisce al progetto un basso indice di rischio archeologico: a tal proposito, si concorda con quanto evidenziato dalla competente Soprintendenza in merito alla quantificazione del rischio archeologico, in merito al fatto che “*ove la visibilità archeologica sia bassa o medio-bassa al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno “Medio” in luogo di “basso” o “molto basso” (come indicato in varie schede delle Unità di ricognizione), come del resto indicato dalla Tabella 3 – Tavola dei gradi di potenziale archeologico, contenuta nell'allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia*”.



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO II “SCAVI E TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4720/4622

PEC: [mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio2@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio2@beniculturali.it)

La Soprintendenza esprime inoltre puntuali osservazioni in merito alla quantificazione del grado di rischio archeologico di alcuni siti specifici, richiedendone la modifica:

Per quanto concerne il Parco Eolico “Bitti- Area PiP”

- *“il grado di rischio archeologico basso attribuito alle schede BAP 01 (p. 44 della Relazione Archeologica), BAP 03 (p. 46 della Relazione Archeologica), BAP 04 (p. 48 della Relazione Archeologica), BAP 06 (p. 50 della Relazione Archeologica) e BAP 09 (p. 54 della Relazione Archeologica), sia da ritenere almeno medio-alto per la presenza di indicatori di strutture archeologiche.*
- *indagini di superficie compiute, in migliori condizioni di visibilità, nell’ambito di altro progetto in istruttoria (agli atti di questo Ufficio con prot.1556 del 14.2.2020, documentazione consultabile al link <https://portal.sardegناسira.it/web/sardegnaambiente/dettaglio-progetti-via?idOst=37557>) hanno riconosciuto la presenza presso la sottostazione di Buddusò, lungo il tratto terminale della dorsale presso la sottostazione elettrica, di una struttura muraria della lunghezza di circa 100 m di interesse archeologico, ragione per cui il rischio archeologico in questo tratto deve essere di grado alto.*
- *Poiché inoltre il tracciato dei cavidotti corrisponde, a partire da circa 1500 m ad est dell’incrocio tra la SP 15 e la SP 15bis, per la maggior parte (fatta eccezione per brevissimi tratti), a quello del Parco Eolico Nule, per il quale è in corso un procedimento di VIA della Regione Autonoma Sardegna (documentazione al link <https://portal.sardegناسira.it/dettaglio-progetti-via?idOst=37557>, ai nostri atti con prot. 1556 del 14.2.2020), si segnala che le medesime indagini di superficie hanno individuato aree a rischio archeologico alto, così come rappresentate nella planimetria allegata, le quali devono essere considerate in egual modo nella presente procedura.”*

Per quanto concerne il Potenziamento dell’esistente elettrodotto “Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2” a 150 kV:

- nelle aree interessate da tali attività, come segnalato dalla Relazione archeologica e riportato nel citato parere SABAP SS, l’archeologa incaricata non è stata messa in grado di accedere a molte delle aree oggetto dei lavori, in quanto poste all’interno di proprietà private inaccessibili, ragion per cui non è stato possibile evidenziare eventuali presenze archeologiche e valutare il rischio archeologico. La relazione archeologica propone comunque, sulla base dell’analisi bibliografica e d’archivio, un potenziale archeologico medio per il tracciato tra Ozieri e Chilivani e per l’area industriale di Siniscola e un potenziale basso per il restante tracciato. Anche in questo caso corre l’obbligo di precisare che *“ove la visibilità archeologica sia bassa o medio- bassa al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno “Medio”, come del resto indicato dalla Tabella 3 – Tavola dei gradi di potenziale archeologico, contenuta nell’allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia.”*
- Inoltre, la SABAP SS esprime puntuali osservazioni in merito alla quantificazione del grado di rischio archeologico di alcuni siti specifici, richiedendo che sia *“attribuito un rischio archeologico alto o medio-alto alle aree presso i nuovi sostegni 11N, 14N e 28N della Linea 365 41N e 44 N della Linea 385, 8N, 21N, 42N e 43 N della linea 366 per la presenza di indicatori di strutture archeologiche”.*

Alla luce di tali osservazioni, la Soprintendenza competente chiede che la documentazione del SIA e di progetto venga integrata con i seguenti elaborati:

Parco Eolico “Bitti- Area PiP”

1. *spoglio della documentazione conservata presso l’Archivio della scrivente Soprintendenza, da attuarsi alla luce delle restrizioni in essere per l’emergenza sanitaria;*



2. *per quanto riguarda i saggi di scavo prescritti al punto 3 del presente elenco nelle aree definite a rischio archeologico alto e medio-alto nella documentazione presentata e al Punto A.2.1 del presente parere e corrispondente ai tracciati degli elettrodotti e cavidotti, si richiede il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 8, art. 25 del D. Lgs 50/2016;*
3. *nelle aree restanti occupate dal progetto di cui trattasi e definite a rischio archeologico alto e medio-alto nella documentazione presentata e al Punto A.2.1 del presente parere, questa Soprintendenza ritiene necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, fin dalla presente fase VIA per quanto riguarda gli aerogeneratore BAP 01, BAP 03, BAP 04, BAP 06, BAO 09 e la Sottostazione di Buddusò, con l'esecuzione di saggi, a spese del committente, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. Tali saggi dovranno essere eseguiti sotto la direzione di questo Ufficio e da soggetto in possesso di idonei requisiti di legge. Per i succitati saggi si rimane in attesa dei necessari elaborati progettuali, redatti da soggetti in possesso di idonei requisiti di legge. Si comunica inoltre che la direzione scientifica è di esclusiva competenza di questa Soprintendenza nella persona del dott. Gianluigi Marras, funzionario archeologo responsabile per i territori di Bitti e Buddusò. Si segnala, inoltre, che il parere di competenza sugli esiti della verifica preventiva del rischio archeologico per le aree per cui si prescrive di effettuare i saggi di scavo archeologico è da considerarsi sospeso in attesa delle risultanze degli stessi saggi;*
4. *osservato che l'elaborato "Carta dei dispositivi di tutela paesaggistica (Scala 1:10.000)" (RP-Tav1a-b\_TF) è carente in quanto non sono indicate le aree e i beni di notevole interesse archeologico (Artt. 10 - 12 - 13 D. Lgs. 42/2004), beni paesaggistici ai sensi dell'Art. 142, c. 1, lett. m del D. Lgs. 42/2004, si chiede di integrarlo con la puntuale indicazione e perimetrazione di aree e i beni di notevole interesse archeologico (Artt. 10 - 12 - 13 D. Lgs. 42/2004);*
5. *osservato, inoltre, che l'elaborato "DGR 40/11 del 07/08/2015 – Aree e siti non idonei in ragione dei valori del Paesaggio e del Patrimonio storico- artistico (Scala 1:15.000)" (SIA-Tav\_3a-b\_TF) è carente in quanto non è indicato il buffer richiesto dalla DGR 40/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna relativamente a Aree e beni di notevole interesse culturale (Artt. 10 - 12 - 13 D. Lgs. 42/2004), si chiede di integrarlo con la puntuale indicazione e perimetrazione di aree e i beni di notevole interesse culturale (Artt. 10 - 12 - 13 D. Lgs. 42/2004).*

#### Potenziamento dell'esistente elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV:

nelle aree occupate dal progetto di cui trattasi e definite a rischio archeologico alto e medio-alto nella documentazione presentata e al Punto A.2.1 del presente parere, e quindi presso i nuovi sostegni 11N, 14N e 28N della Linea 365 41N e 44 N della Linea 385, 8N, 21N, 42N e 43 N della linea 366, questa Soprintendenza ritiene necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016. Si richiede pertanto il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 8, art. 25 del D. Lgs 50/2016, come previsto dall'articolo 60, co. 4, lettera c), del D.L. Semplificazioni, come convertito dalla L. 120/2020. Tali saggi dovranno essere eseguiti sotto la direzione di questo Ufficio e da soggetto in possesso di idonei requisiti di legge. Si comunica inoltre che la direzione scientifica è di esclusiva competenza di questa Soprintendenza nelle persone del dott. Gianluigi Marras, funzionario archeologo responsabile per i territori di Pattada, Buddusò, Bitti, Lodè e Siniscola e della dott.ssa Pina Corraïne, funzionario archeologo responsabile per il territorio di Ozieri. Si segnala, inoltre, che il parere di competenza sugli esiti della verifica preventiva del rischio archeologico per le aree per cui si prescrive di effettuare i saggi di scavo archeologico è da considerarsi sospeso in attesa delle risultanze degli stessi saggi.

Per quanto concerne i lavori relativi al Parco Eolico "Bitti- Area PiP", la Soprintendenza ricorda infine che "in base a quanto disposto dall'allegato alla deliberazione n. 40/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna, gli aerogeneratori in progetto, considerata l'altezza al mozzo superiore a 51 m e il diametro del rotore maggiore di 51 m per un'altezza totale di 200 m, sono da considerarsi di grande taglia, motivo per cui individuano un'area di non idoneità, corrispondente a un buffer di 1600 m dai rotori, all'interno della quale non dovrebbero ricadere beni culturali di interesse archeologico (artt. 10, 12 e 13 D.Lgs. n. 42 del



2004) e le zone di interesse archeologico (art. 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 42 del 2004), nonché le Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale così come elencati all'art. 48, comma 1, lett. a), NTA del Piano Paesaggistico Regionale” e al riguardo evidenzia la presenza di numerosi beni archeologici, dettagliatamente elencati nel citato parere, che ricadono all'interno di tale buffer.

In merito all'area interessata dalla realizzazione del Parco Eolico “Bitti- Area PiP”, la SABAP evidenzia *“la ricchezza di beni archeologici all'interno delle aree oggetto dei lavori e dell'area vasta, pari ad un buffer di 10.000 m (risultante dall'altezza dell'aerogeneratore, corrispondente a 200 m, moltiplicata per 50), dagli aero[ø]generatori, previsto dalle indicazioni del Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010 “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, ed in particolare l'Allegato 4”*.

La valutazione della competente Soprintendenza comprende fra gli elementi utili alla propria valutazione anche le risultanze di *“indagini compiute nell'ambito di altri progetti già istruiti o ancora in corso di istruttoria da parte di questo Ufficio, nel medesimo ambito territoriale di quanto in parola, hanno censito oltre 300 beni archeologici nei territori comunali interessati dai lavori in oggetto e dalla relativa area vasta come sopra precisata”* e il parere endoprocedimentale in merito all'area interessata dalla realizzazione del parco eolico si conclude affermando che *“L'area in progetto presenta quindi un'altissima densità archeologica e si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione della grande estensione e della notevole profondità degli interventi di scavo previsti”*.

Per quanto concerne i lavori relativi al Potenziamento dell'esistente elettrodotto “Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2” a 150 kV, si concorda con la SABAP nel rimanere in attesa del completamento della documentazione, al fine di esprimere le valutazioni definitive sul progetto.

Pertanto, per gli aspetti di propria competenza, questo Servizio concorda con il parere espresso dalla SABAP e chiede che siano trasmessi dal proponente i chiarimenti e la documentazione integrativa sopra citati, al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, rimanendo di conseguenza sospesa l'espressione del contributo istruttorio di competenza dello Scrivente, che potrà essere espresso soltanto in seguito alla verifica di tali integrazioni.

Il Responsabile dell'istruttoria  
Dott. Valeria Boi – Istituto Centrale per l'Archeologia  
(tel. 06/67234790 – [valeria.boi@beniculturali.it](mailto:valeria.boi@beniculturali.it))

*Valeria Boi*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II  
Dott. Elena Calandra

*Elena Calandra*



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO II “SCAVI E TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4720/4622

PEC: [mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio2@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio2@beniculturali.it)



*Ministero per i beni e le attività culturali  
e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E  
PAESAGGIO  
SERVIZIO III

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL**  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000  
e art. 47, commi 1 e 2, D. lgs. 82/2005

Al Servizio V- N.D.G.dg-  
abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Buddusò, Ozieri, Pattada (SS) Bitti, Osidda, Onanì, Lodè, Siniscola (NU). Progetto impianto eolico denominato "Bitti – Area PIP" e delle opere di rete consistenti nel potenziamento dell'esistente elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2". Procedura VIA. - Proponente: Green Energy Sardegna 2 S.r.l. Parere endoprocedimentale. Contributo istruttorio.

In riscontro alla nota prot. n. 31869 del 02/11/2020 di codesto Servizio V, relativa alla questione indicata in oggetto, questo Ufficio per gli aspetti di propria competenza, preso atto di quanto comunicato dalla Soprintendenza Abap per le province di Sassari e Nuoro con la nota prot. n. 12366 del 09.12.20 che, in merito alla situazione vincolistica dei beni architettonici, riferisce:

*B.1.1 Beni architettonici - Impianto eolico "Bitti Area PIP"*

*Nell'area vasta interessata dallo studio di impatto ambientale sono presenti tre beni architettonici oggetto di specifici provvedimenti di vincolo: due edifici di civile abitazione nel centro abitato di Nule (dichiarati di interesse culturale con D.D.R. n.67 e 68 del 23 aprile 2012) e la chiesa di San Pietro Apostolo a Onanì (dichiarata di interesse culturale particolarmente importante con D.D.G. 30 novembre 1996). Tutti i beni si collocano in aree periferiche rispetto al bacino di studio, mappate con indice di intensità percettiva potenziale medio nella relativa carta (elaborato di progetto RP-Tav.9\_TF). Si ritiene che i due beni di Nule, per la posizione interna all'edificato, non dovrebbero essere interessati in maniera significativa dall'impatto visivo dell'impianto. Dalla chiesa di San Pietro invece, collocata nell'immediata periferia campestre di Onanì in posizione dominante rispetto a un'ampia porzione di territorio, sarebbero visibili alcuni aerogeneratori in progetto, con percezione in parte mitigata dalla distanza (cfr elaborato RP-Tav.11a\_TF "Fotosimulazioni di impatto estetico percettivo – Area di massima attenzione" punto di ripresa PF1).*

*Nell'area di studio sono presenti, inoltre, numerosi beni architettonici tutelati ope legis ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004, molti dei quali presenti nel catalogo generale dei beni culturali di questo Ministero. Si riportano di seguito quelli ritenuti più rilevanti ai fini del presente esame. Tutti gli aerogeneratori in progetto si collocano nelle vicinanze della chiesa campestre di San Matteo, nel comune di Bitti (numero di catalogo generale 00240899). In particolare, gli aerogeneratori*



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO III "TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHITETTONICO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4293  
PEC: mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio3@beniculturali.it

*BAP4, BAP8 e BAP11 parrebbero ricadere entro un buffer di 1600 m dalla chiesa. Si evidenzia a questo proposito che la Delibera della Giunta Regionale 40/11 del 2015 considera il buffer di 1600 m dai beni culturali inadatto alla localizzazione di impianti eolici di grande taglia, perché non compatibili con gli obiettivi di relativa protezione, in quanto comporterebbero una forte alterazione della percezione spaziale e visiva del bene, come anche "la compromissione delle relazioni figurative tra patrimonio culturale e contesto di giacenza ..." (cfr. Allegato 1, p. 108). La documentazione di progetto non esamina l'impatto dell'impianto su questo bene.*

*A Nord-Est dell'impianto, nel comune di Bitti, è situata la chiesa di San Giovanni Battista detta Santu Juanne 'e s'Ena (numero di catalogo generale 00240900). In particolare, l'aerogeneratore BAP9 parrebbe ricadere entro un buffer di 1600 m dalla chiesa. La documentazione di progetto non esamina l'impatto dell'impianto su questo bene.*

*Infine si rileva che a Est dell'abitato di Bitti, in posizione dominante su un'altura, sorge la chiesa di Sant'Elia Profeta (numero di catalogo generale 00240898). Si suppone che l'impianto in progetto possa essere particolarmente visibile da questo bene, a causa della sua posizione elevata, ma il proponente non ha prodotto le relative fotosimulazioni.*

*Ci si riserva di ampliare e/o correggere la presente analisi in seguito alla ricezione della documentazione integrativa.*

*Elettrodotto Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2*

*Non si rilevano significative interferenze delle opere in progetto con beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004.";*


condivide le perplessità espresse dalla Soprintendenza al punto B.3( *Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico*), in merito alle criticità emerse per la vicinanza dell'impianto alla Chiesa campestre di San Matteo nel Comune di Bitti, tutelata sia come bene culturale che come bene paesaggistico, e in merito all'impatto rilevante che l'impianto eolico, per le notevoli dimensioni degli aerogeneratori e per l'estensione delle opere accessorie, potrebbe generare sul patrimonio architettonico, anche a grande distanza, e non valutabile completamente per la carenza di documentazione.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra premesso, si concorda in merito alla richiesta di documentazione integrativa proposta con la riferita nota n. 12366 al punto B.2 al fine operare una valutazione completa di tali impatti.

Il Funzionario U.O.6  
Clara Graziano

✍

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO III  
Arch. Alessandra Marino



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO III "TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHITETTONICO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4293

PEC: mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio3@beniculturali.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

A

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di  
Ripresa e Resilienza  
[ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it](mailto:ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it)

E, p.c.

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per la città metropolitana di Cagliari e le province di  
Oristano e Sud Sardegna  
[sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

OGGETTO: [ID\_VIP: 5602] PROVINCIA DI SASSARI (Comuni di Buddusò, Ozieri e Pattada) – PROVINCIA DI NUORO (Comuni di Bitti, Onanì, Osidda, Lodè e Siniscola): Progetto di un parco eolico denominato "Bitti- Area PIP", composto da n. 11 aerogeneratori con potenza complessiva di 56 MW, comprensivo di opere connesse e delle opere di rete consistenti nel potenziamento dell'esistente elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV della lunghezza complessiva di circa 75 km e ricadenti nei comuni di Bitti (NU), Osidda (NU), Onanì (NU), Lodè (NU), Siniscola (NU) e Ozieri (SS), Pattada (SS), e Buddusò (SS). Progetto Definitivo- PROVINCIA DI ORISTANO (Comune di Santa Giusta)- Porto di Oristano.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA (art. 23- PNIEC).

Proponente: Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

Documentazione integrativa volontaria Settembre 2021 (Integrazioni ed errata corregge novembre 2021)-

Documentazione integrativa Marzo 2022 (Integrazioni ed errata corregge Aprile 2022)

Trasmissione parere endoprocedimentale

Con riferimento alla procedura in oggetto, in riscontro alla richiesta di codesta Soprintendenza Speciale prot. n. 238 del 9.1.2023 (nostro prot. n. 305 del 10.1.2023), a seguito dell'esame degli elaborati acquisiti sulla piattaforma web dedicata del MiTe, considerata le richieste di integrazioni di questo Ufficio prot.12366 del 9.12.2020 e dell'allora competente Direzione Generale ABAP prot. n. 36506 del 14/12/2020, si comunica quanto segue.

## ALLEGATO A-BA

### Area Funzionale Patrimonio Archeologico

La documentazione resa disponibile dal committente ed esaminata per il territorio di competenza di questo Ufficio è la seguente:

- Relazione archeologica-Appendice integrativa (Elaborato RS-5\_01);
- Piano di lavoro dei saggi archeologici preventivi (Elaborato RS-5\_02);
- Carta del potenziale archeologico(Elaborato RS-5-All\_1\_rev01)
- Carta della visibilità della Componente archeologica al suolo (Elaborato RS-5-All\_2\_rev01)
- Carta del rischio archeologica (Elaborato RS-5-All\_2\_rev01)
- Proposta Piano operativo di saggi archeologici e allegato (Elaborati 020\_2002\_R06\_1, 020\_2002\_R06\_1-Allegato 11-13);



Oltre a quanto appena elencato sono stati inoltre esaminati gli inquadramenti cartografici e le planimetrie, le relazioni tecniche e specialistiche, i Report fotografici, Computo metrico e Quadro economico, il Report sulla viabilità di accesso, la “Analisi Paesaggistica degli interventi propedeutici al trasporto degli aerogeneratori” (Elaborato RS-12), la “Presentazione della documentazione integrativa” (Elaborato IN-R\_00), la Documentazione Integrativa (Elaborato R01\_1) e la “Relazione riassuntiva Impianto eolico Osservazioni Nota CTVA Prot. 0102513 del 24/09/2021. Trasmessa dal MITE in data 30/12/2021 con Prot. 0147364” (Elaborato SIA-R\_0\_1).

Si attesta che la documentazione è stata redatta in modo soddisfacente e in ottemperanza a quanto richieste con le succitate note prot. 12366 del 9.12.2020 di questo Ufficio e prot. n. 36506 del 14/12/2020 dell'allora competente Direzione Generale ABAP, dall'archeologo incaricato dott. Matteo Tatti (in possesso dei requisiti di legge). Si rappresenta che il proponente ha presentato a questo Ufficio, con nota prot. 12002 del 4.8.2021 (agli atti con prot. 11802 del 9.7.2021, Allegato 1) una richiesta di riduzione dei livelli e contenuti di progettazione per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici ai sensi del comma 10 del D. Lgs 50/2016, riscontrata positivamente, e con precise indicazioni, dalla scrivente con prot. 12106 del 16.8.2021 (Allegato 2).

Il progetto prevede l'impianto in Comune di Bitti di 11 aerogeneratori di grande taglia (altezza totale 200 m, altezza al mozzo 115 m, diametri del rotore 170 m), dalla potenza nominale dei singoli elementi pari a 6,2 MW e complessiva di 56 MW, con relative piazzole, suddivisi in 3 settori, la cui energia verrà trasportata da un cavidotto MT (lunghezza complessiva 16 Km), che attraversa i territori comunali di Bitti, Osidda e Buddusò, e della sottostazione di utenza MT/AT di Buddusò. Saranno inoltre realizzati interventi che prevedono la creazione della viabilità interna e l'adeguamento di quella esistente per un totale di 5160 m.

Sono inoltre previste opere di rete consistenti nel potenziamento (mediante la demolizione e la sostituzione di 59 sostegni a traliccio) dell'esistente elettrodotto “Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2” a 150 kV, della lunghezza complessiva di circa 75 km, e ricadente nei comuni di Bitti (NU), Onanì (NU), Lodè (NU), Siniscola (NU) e Ozieri (SS), Pattada (SS) e Buddusò (SS).

#### A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

*A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze*

##### Parco Eolico “Bitti- Area PiP”

Nelle vicinanze delle aree in progetto, considerando il buffer di 3.000 m previsto dal D. Lgs 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater , , si possono evidenziare, a integrazione e correzione di quanto proposto al punto A.1 della nota prot. 10042 del 15.10.2020, le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e del D. Lgs 490/1999).

In territorio comunale di Bitti:

- circa 1360 m a nord della turbina BAP 07, 2230 m a nord-ovest della turbina BAP 09, 2360 m a nord della turbina BAP 08, 2730 m a nord-est della turbina BAP 006, 2760 m a nord-est della turbina BAP 05, 2760 m a nord- ovest della turbina BAP 10 e 3170 m a nord-ovest della turbina BAP 11 il menhir s'Ispatula, tutelato con D.D.R. 21 del 26 marzo 2010;

In territorio comunale di Osidda:

- circa 430 m a nord del cavidotto il Nuraghe e villaggio in località Biddè, tutelato con D.D.R. 139/9.11.2010.



In territorio comunale di Buddusò:

- circa 1780 m a nord- ovest del cavidotto la Domus de Janas S. Sebastiano, tutelata con D.M. 2 febbraio 1967;
- circa 1750 m a nord del cavidotto il Nuraghe Ludurru, , tutelato con D.M. 28 settembre 1967;
- circa 2200 m a nord- ovest del cavidotto la Domus de Janas Borucca, tutelata con D.M. 28 settembre 1967;
- circa 1900 m ad est della Stazione di trasformazione il Nuraghe Loelle, tutelato con D.M. 2 febbraio 1962;
- circa 3000 m a sud- est della Stazione di trasformazione il Nuraghe e Villaggio Torroile (Comune di Buddusò), tutelato con D.M. 29 febbraio 1989;

In ogni caso, si ritiene di dover segnalare in territori comunali non direttamente interessati dal progetto.

Territorio comunale di Nule:

- circa 800 m a ovest della turbina BAP 03, 960 m a sud-ovest della turbina BAP 02, 1000 m a ovest della turbina BAP 04 e 1000 m a sud della turbina BAP 01 il Menhir Istelai, tutelato con D.M. 20 maggio 1964;
- circa 2700 m a sud-ovest della turbina BAP 01, 2870 m ad ovest della turbina BAP 02, 3160 m a nord-ovest della turbina BAP 03 e 3100 m a sud della turbina BAP 04 il nuraghe Voes, tutelato ai sensi del D.M. 6 aprile 1964;

Territorio comunale di Orune:

- circa 1600 m a sud- ovest della turbina BAP 04 il Menhir Sa Perda Itta, tutelato con D.M. 14 maggio 1964;

#### Potenziamento dell'esistente elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV

Per quanto riguarda il potenziamento dell'esistente elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV, si possono evidenziare a integrazione e correzione di quanto proposto al punto A.1 della nota prot. 10042 del 15.10.2020, le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e del D. Lgs 490/1999).

In territorio comunale di Ozieri:

- circa 290 m a sud del sostegno 11N la Necropoli preistorica Codinas, tutelata con D.M. 30 novembre 1982;
- circa 330 m a nord del sostegno 14N la Necropoli preistorica Bruja Pes, tutelata con D.M. 6 luglio 1984.

In territorio comunale di Buddusò:

- circa 200 m a sud del sostegno 41N e 410 m a sud ovest del sostegno 42N il Dolmen Elcomis, tutelato con D.M. 14 dicembre 1964;
- circa 20 ad ovest del sostegno 44N il Nuraghe Oddastra, tutelato con D.M. 21 settembre 1981;
- circa 570 m a nord del sostegno 8N il Nuraghe Loelle, , tutelato con D.M. 2 febbraio 1962;
- circa 600 m a sud del sostegno 8N il Nuraghe e Villaggio Torroile (Comune di Buddusò), tutelato con D.M. 29 febbraio 1989;

In territorio comunale di Bitti:

- circa 1100 a nord- est del sostegno 32N il Nuraghe Cheddai, tutelato con D.M. 14 febbraio 1970;



*A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)*

Non è stato possibile verificare puntualmente ed esaustivamente l'esistenza dei beni in parola in tutti i territori ricompresi nel succitato buffer di 3.000 m.

È comunque possibile segnalare, a integrazione e correzione di quanto proposto al punto A.1 della nota prot. 10042 del 15.10.2020, i seguenti beni.

In territorio comunale di Buddusò:

- circa 70 m a sud della dorsale la Tomba Giganti Loelle 1, di proprietà comunale, recentemente oggetto di un intervento di scavo e restauro diretto dallo scrivente Ufficio;
- circa 240 m a sud-est della dorsale la Tomba Giganti Loelle 2, di proprietà comunale;
- il Nuraghe Eligannele, di proprietà comunale;
- circa 3000 m a sud della dorsale il Dolmen Sos Monumentos, di proprietà comunale;
- circa 3000 m a sud della dorsale il Dolmen Su Laccu, di proprietà comunale;
- circa 2200 m a sud del tracciato della dorsale la Domus de Janas Molinu, di proprietà comunale

In territorio comunale di Lodè:

- circa 500 m a sud- ovest del sostegno 51N la Tomba di Giganti Araene, di proprietà comunale.

*A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici*

Dall'esame della documentazione presentata si evince la presenza di numerosi beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti identitari", che si elencano di seguito:

Parco Eolico "Bitti- Area PiP"

In territorio comunale di Osidda:

- circa 430 m a nord- est del cavidotto la tomba di giganti Sa Raighina (ID UNIVOCO 896);
- circa 450 m a nord del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Piradolta nella cartografia ( ID UNIVOCO 2706);
- circa 490 m a nord del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Biddè nella cartografia ( ID UNIVOCO 2704);
- circa 350 m ad ovest del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Usanis nella cartografia ( ID UNIVOCO 2702);
- circa 650 m ad est del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Orrolo nella cartografia ( ID UNIVOCO 2703);
- circa 350 m ad est del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Usanis nella cartografia ( ID UNIVOCO 2702);
- circa 90 m ad est del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Nidu 'e Corvu nella cartografia ( ID UNIVOCO 2705).

In territorio comunale di Buddusò:

- circa 1100 m a nord- ovest del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3365);



- circa 470 m a nord- ovest del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo, denominato Cuccuru sa Menta nella cartografia (ID UNIVOCO 3364);
- circa 1100 m ad est del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Pelcio nella cartografia (ID UNIVOCO 3361);
- circa 1470 m a sud- est del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Eligannelle nella cartografia (ID UNIVOCO 3366);
- circa 150 m a nord del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Punta Ziu Carolu nella cartografia (ID UNIVOCO 3358);
- circa 70 m ad est del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3354);
- circa 550 m a nord-ovest del tracciato della dorsale il nuraghe Teltoro (ID UNIVOCO 8);
- circa 1100 m a sud del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo denominato nuraghe Locoroma nella cartografia (ID UNIVOCO 3369).

Nel territorio comunale di Nule, sebbene non interessato direttamente dal progetto:

- circa 1650 m a nord- ovest della turbina BAP 01 la domus de janas di Terrasole (ID UNIVOCO 438);
- circa 2370 m ad ovest della turbina BAP 01 un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3823);
- circa 2350 m ad ovest della turbina BAP 03 un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Edutta nella cartografia (ID UNIVOCO 3824);
- circa 800 m a ovest della turbina BAP 03, 960 m a sud-ovest della turbina BAP 02, 1000 m a ovest della turbina BAP 04 e 1000 m a sud della turbina BAP 01 un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Istelai nella cartografia (ID UNIVOCO 1936).

Nel territorio comunale di Orune, sebbene non interessato direttamente dal progetto:

- circa 2630 m a sud- ovest della turbina BAP 03 un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Drosule nella cartografia (ID UNIVOCO 1929).

#### Potenziamento dell'esistente elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV

In territorio comunale di Ozieri:

- circa 700 m a sud del sostegno 16N, 720 m a sud- ovest del sostegno 17N e 890 m a sud- ovest del sostegno 18N l'insediamento di Fraigas (ID UNIVOCO 49);
- circa 650 m a sud-est del sostegno 16N, 360 m a sud del sostegno 17N, 390 m a sud- ovest del sostegno 18N e 600 m a sud- ovest del sostegno 19N l'insediamento di Monte Costas (ID UNIVOCO 64);
- circa 515 m ad ovest del sostegno 28N l'insediamento Baddu Acchettas (ID UNIVOCO 35);
- circa 510 m a nord-est del sostegno 28N l'insediamento di Sa Mela (ID UNIVOCO 61);

In territorio comunale di Buddusò:

- circa 560 m a nord-ovest del sostegno 42N e 770 m a nord-est del sostegno 44N un nuraghe anonimo, denominato nuraghe S'Abbila nella cartografia (ID UNIVOCO 3370);
- circa 460 m a nord- ovest del sostegno 54N un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Punta Ziu Carolu nella cartografia (ID UNIVOCO 3358);
- circa 510 m a nord- est del sostegno 54N un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3354);



In territorio comunale di Bitti:

- circa 1860 m a sud del sostegno 14N un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Curtu nella cartografia (ID UNIVOCO 1935);

In territorio comunale di Onani:

- circa 1060 m a nord-ovest del sostegno 42N e 1000 m a nord-est del sostegno 38N un nuraghe anonimo, denominato nuraghe Liri nella cartografia (ID UNIVOCO 2555);
- circa 1570 m a sud-ovest del sostegno 38N un nuraghe anonimo, denominato Nuragheddu nella cartografia (ID UNIVOCO 1935);

In territorio comunale di Lodè:

- circa 1860 m a nord-est del sostegno 43N un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2290);

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.

Tra i territori comunali in area di progetto solo il Comune di Siniscola rientra negli ambiti di paesaggio costieri individuati dal PPR 2006, con verbale di Copianificazione ai sensi dell'art. 49, commi 2 e 4, delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale approvato nel 2006 per i beni paesaggistici e identitari firmato il 9 giugno 2014. In questo è registrato, tra le aree a rischio archeologico da salvaguardare con apposite misure di protezione, il villaggio nuragico e romano Luthutai, posto 740 m a nord del sostegno 73N.

## A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

### A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

La Relazione e la Carta del rischio archeologico allegate al progetto individuano, in ottemperanza a quanto richiesto con le succitate note prot. 12366 del 9.12.2020 di questo Ufficio e prot. n. 36506 del 14/12/2020 dell'allora competente Direzione Generale ABAP, aree con rischio archeologico basso, medio, medio-alto e alto nelle postazioni delle turbine, nelle aree di cantiere, della cabina di smistamento e della sottostazione MT- AT e lungo il percorso dei cavidotti, secondo quanto di seguito riportato. :

- rischio archeologico alto: Area della sottostazione MT- AT; Area di ampliamento della Stazione Elettrica Terna; Tratti I, IV, VIII, X, XII, XIV e XVI del cavidotto MT;
- rischio archeologico medio- alto: postazioni BAP 1, 3, 4, 6 e 9;
- rischio archeologico medio: postazioni BAP 2, 5, 7, 10 e 11; Area di cantiere; Area della cabina di smistamento; Tratti II, VI, VII, IX, XI, XIII, XV e XVII del cavidotto MT;
- rischio archeologico basso: postazione BAP 8; Tratti III e V del cavidotto MT;

Quanto appena rappresentato definisce per il progetto un rischio archeologico complessivo perlomeno medio-alto, con varie aree a rischio alto e medio-alto: il pericolo quindi del danneggiamento e depauperamento del patrimonio archeologico, sia quello noto che quello ancora sepolto, appare alto.

Nella relazione Archeologica viene valutato inoltre il rischio archeologico con riguardo gli interventi sulla viabilità. Non sono rilevati impatti al patrimonio archeologico per l'intervento OB.19 (allestimento dell'area di trasbordo per torri e pale), ma rischio medio per l'intervento OB.22 (rimozione di suolo e livellamento di una curva).

Non risulta invece compiuta la verifica preventiva dell'interesse archeologico in relazione agli interventi di compensazione, in particolare quelli afferenti alla Linea d'Azione 2, esplicitati nel "Progetto di Compensazione ambientale o rimboschimento compensativo ai sensi della D.G.R. 11/21 del 11/03/2020" (Elaborato RS-13) e nella "Relazione riassuntiva Impianto eolico Osservazioni Nota CTVA Prot. 0102513 del 24/09/2021. Trasmessa



dal MITE in data 30/12/2021 con Prot. 0147364" (Elaborato SIA-R\_0\_1), nonostante tali opere prevedano consistenti opere di scavo .

#### A.3 Richieste di documentazione integrativa

Per il presente procedimento di VIA l'allora competente Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 12159 del 18.10.2020 (fatta propria dall'Autorità competente in sede di VIA di competenza statale – Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), ha già provveduto a richiedere la documentazione integrativa ritenuta necessaria al fine dell'espressione del parere di competenza.

#### A.4 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

Relativamente alla documentazione integrativa presentata si comunica quanto segue.

Risulta dall'elaborato "Fotosimulazioni di impatto estetico percettivo- Area di Massima attenzione" (elaborati RP-Tav.1.01a-e), che molti beni culturali non sono stati considerati, rendendo di fatto non esaustivi i foto-inserimenti realizzati. Si raffigura al contrario che, analizzando mediante navigazione con il software Google Earth il "Modello 3D virtuale del Progetto in relazione ai beni culturali e paesaggistici", trasmesso da codesta Soprintendenza Speciale, appare evidente come l'impianto sia visibile dai seguenti beni culturali, solo in parte considerati dal proponente:

In territorio comunale di Bitti:

- il menhir s'Isputula, tutelato con D.D.R. 21 del 26 marzo 2010 (presente negli elaborati progettuali);

In territorio comunale di Osidda:

- il Nuraghe e villaggio in località Biddè, tutelato con D.D.R. 139/9.11.2010;
- il nuraghe e villaggio S'Isco balzu, tutelato con D.D.R. 183/20.11.2012
- il Menhir Santu Pedru, tutelato con D.M. 20 maggio 1964;
- l'Area archeologica San Paolo, tutelata con D.D.R.82/12.10.2007;

In territorio comunale di Buddusò:

- il Nuraghe Ludurru, , tutelato con D.M. 28 settembre 1967;
- circa 2200 m a nord- ovest del cavidotto la Domus de Janas Borucca, tutelata con D.M. 28 settembre 1967;
- il Nuraghe Loelle, tutelato con D.M. 2 febbraio 1962;
- il Nuraghe e Villaggio Torroile , tutelato con D.M. 29 febbraio 1989 (presente negli elaborati progettuali);

Territorio comunale di Orune:

- il Menhir Sa Perda Itta, tutelato con D.M. 14 maggio 1964 (presente negli elaborati progettuali);;
- il Complesso archeologico S. Efigio, tutelato con D.M. 4 novembre 1996 (presente negli elaborati progettuali);
- il pozzo sacro Lorana, tutelato con D.M. 1 febbraio 1965;
- la Fonte Nuragica Su Lidone, tutelata con D.M. 14 maggio 1965;

In territorio comunale di Nule:

- il menhir Istelai, , tutelato con D.M. 20 maggio 1964 (presente negli elaborati progettuali);
- il nuraghe Voes, tutelato ai sensi del D.M. 6 aprile 1964 (presente negli elaborati progettuali);
- il Nuraghe Arile, tutelato con D.M. 8 giugno 1964;

Quanto sopra riportato, pur limitato ai soli beni archeologici oggetto di provvedimento di tutela espresso e non esteso ai beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e ai numerosi beni archeologici all'interno del



“Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari”, tipizzati e individuati dal PPR o oggetto di specifiche norme di tutela nel contesto di altri strumenti di pianificazione, bene esemplifica le fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato.

L'“Analisi degli Impatti cumulativi” (Elaborato RP\_R\_2) con allegati (Elaborati RP\_R\_2-All\_1-3) analizza l'impatto cumulativo dell'impianto in progetto insieme agli altri esistenti o in corso di autorizzazione. Si deve primariamente rilevare come non sempre i punti di ripresa, posti in punti di minima osservazione, o addirittura coperti dal monumento stesso, permettono una corretta rappresentazione della realtà. In particolare si può fare riferimento al Nuraghe San Pietro (Onani), per cui l'utilizzo del già menzionato elaborato “Modello 3D virtuale del Progetto in relazione ai beni culturali e paesaggistici” in lettura sinottica con analoghi elaborati prodotti nella progettazione di altri parchi eolici (nello specifico Parchi Eolici “Nule e Benetutti”, “Gomorraeta”, Onanie, Terenass, sottoposti a VIA Nazionale), mostra un impatto cumulativo molto più accentuato. A titolo esemplificativo si possono citare i casi del nuraghe San Pietro di Onani, dal quale secondo l' Elaborato RP\_R\_2 sono visibile 5 turbine del progetto in esame, mentre realmente sarebbero visibili 9 turbine, Nuraghe Voes (4 turbine rappresentate a fronte di 22 percepibili), Menhir Istelai (1 turbina a fronte di 23). Si rappresenta comunque che, nonostante le problematiche sopra rilevate, è possibile arguire la visibilità delle turbine da parte di numerosissimi beni archeologici, oggetto o meno di dichiarazione di interesse. Molto invasivo in particolare l'impatto visivo sul Nuraghe Noddule (tutelato con D.M. 7.10.1961 e oggetto di apertura al pubblico), sul Nuraghe Torroilè, sul Dolmen Santu Lisei e sul Dolmen Elcomis.

Sempre utilizzando il già menzionato elaborato “Modello 3D virtuale del Progetto in relazione ai beni culturali e paesaggistici” e incrociandolo con analoghi elaborati prodotti nella progettazione di altri parchi eolici (nello specifico Parchi Eolici “Nule e Benetutti”, “Gomorraeta”, Onanie, Terenass, sottoposti a VIA Nazionale), che pure non includono tutte gli impianti eolici di cui è stata presentata istanza di autorizzazione, si può notare come, qualora i progetti fossero approvati, i singoli beni archeologici sarebbero circondati dalle turbine, immersi in un paesaggio che ne altererebbe completamente il quadro delle relazioni e il contesto di giacenza. Si possono citare, a scopo esemplificativo e senza alcuna pretesa di completezza, i seguenti beni archeologici, che in caso di autorizzazione del presente progetto e degli altri in corso di autorizzazione, risulterebbero completamente immersi in visuali dominate dalle turbine, nettamente svettanti e predominanti:

- Nuraghe Voes (27 turbine);
- Nuraghe e Menhir Istelai (33 turbine);
- Nuraghe Arile (26 turbine);
- Nuraghe e villaggio S'Isco balzu (29 turbine);
- Nuraghe Biddè (25 turbine);
- Area archeologica di S. Efigene (33 turbine);
- Menhir s'Ispatula (44 turbine).

Si deve segnalare che nello “Studio degli effetti di Shadow Flickering- Appendice integrativa” (Elaborato RS-6\_01) e nell'allegata “Carta delle ore/anno di ombreggiamento intermittente” (Elaborato RS-6\_All\_1) sono stati individuati sei beni archeologici come recettori: risultano particolarmente interessati l'insediamento romano di Sauccho per 356 h/anno, per un massimo di 151 min/giorno, l'insediamento romano Mariani Udda per 273 h/anno, per un massimo di 107 min/giorno, la Tomba di Giganti Su Canale Mannu per 125 h/anno, per un massimo di 92 min/giorno e il Nuraghe Lassanis per 97 h/anno, per un massimo di 42 min/giorno. Nel documento si evidenzia come tali dati debbano essere riconsiderati in considerazione della media di giorni con copertura nuvolosa, giungendo all'ipotesi che l'insediamento romano di Sauccho dovrebbe essere interessato per 151 h/anno, l'insediamento romano Mariani Udda per 119 h/anno e la Tomba di Giganti Su Canale Mannu per 80 h/anno. In conclusione si afferma che “...gli effetti associati al fenomeno dello shadow-flickering sulla



*godibilità del patrimonio archeologico e culturale riconosciuto in un areale di 1000 metri dal parco eolico in progetto saranno di natura transitoria, scarsamente significativa ed efficacemente mitigabile ...”*

La “Relazione sulla gittata degli elementi rotanti- Appendice integrativa” (Elaborato RS-7\_01), con l'allegata tavola “Aree interessate dalla potenziale proiezione incidentale degli organi rotanti” (Elaborato RS-7-All\_1), non ravvisa criticità relative al patrimonio archeologico.

Si rileva che all'interno del “Quadro riassuntivo Impatti” (Elaborato SIA-R\_4) non sono rilevati impatti irreversibili sul patrimonio archeologico in relazione a molte strutture di progetto. In realtà, ai fini del calcolo della matrice, appare incongruo riguardo al Patrimonio culturale archeologico, assegnare i valori NLB, ovvero Negativo lieve reversibile nel breve periodo, e NLM (Negativo Medio nel medio/lungo periodo) in quanto, come noto, ogni attività anche di scavo e ricerca scientifica sui beni archeologici è caratterizzata dalla non reversibilità. Il valore assegnato dovrebbe essere quindi NAI (Negativo alto irreversibile) per tutte le opere di scavo, anche in relazione ai gradi di rischio archeologico esplicitati dalla relazione archeologica.

Per quanto riguarda l'elaborato denominato “Piano di lavoro dei saggi archeologici preventivi” (Elaborato RS-5.02), si approva il posizionamento dei saggi di scavo archeologico previsti, che dovranno essere eseguiti da ditta in possesso della certificazione OS.25 sotto il coordinamento di un Archeologo in possesso dei requisiti di legge, sotto la direzione scientifica del dott. Gianluigi Marras, funzionario archeologo responsabile per il territorio di Bitti e Buddusò.

Tuttavia, si deve premettere fin da adesso che anche qualora i saggi in questione, in caso di loro realizzazione, dovessero dare un esito negativo nei punti più direttamente interessati dalle opere da realizzarsi, questo non farebbe venir meno l'impatto significativo e negativo che le principali strutture industriali previste (v. gli aerogeneratori alti 200 m) comporterebbero sul contesto di giacenza che si determina a causa dell'altissima densità archeologica dell'area interessata e di cui si tratta di seguito, il cui paesaggio sarebbe pertanto comunque modificato nella sua attuale naturale conformazione, storicamente determinatasi, con la realizzazione dell'impianto industriale in oggetto.

Relativamente alla Proposta Piano Operativo di saggi archeologici relativi al Potenziamento dell'Elettrodotto (Elaborato R60\_1), redatto dalla dott.ssa Giuseppina Manca di Mores (in possesso dei requisiti di legge), si approva il posizionamento dei saggi di scavo archeologico previsti, che dovranno essere eseguiti da ditta in possesso della certificazione OS 25 sotto il coordinamento di un Archeologo in possesso dei requisiti di legge, sotto la direzione scientifica del dott. Gianluigi Marras, funzionario archeologo responsabile per il territorio di Bitti e Buddusò, della dott.ssa Pina Corraire, responsabile per il territorio di Ozieri, e del dott. Francesco Marco Paolo Carrera, per il territorio di Siniscola.

Quanto rappresentato nella Relazione archeologica, nel parere di questa Soprintendenza prot.12366 del 9.12.2020, in particolare al punto A.1, e nella presente nota, in particolare ai punti A.2.1 e A.3.2, concorre a evidenziare la ricchezza di beni archeologici all'interno delle aree oggetto dei lavori e dell'area vasta.

A ciò si deve aggiungere che indagini compiute nell'ambito di altri progetti già istruiti o ancora in corso di istruttoria da parte di questo Ufficio, nel medesimo ambito territoriale di quello in oggetto, hanno censito oltre 350 beni archeologici nei territori comunali interessati dai lavori in oggetto e dalla relativa area vasta come sopra precisata.

Il rischio archeologico del progetto, così come esplicitato al punto A.2.1 della presente nota, può essere considerato medio-alto. L'area in progetto presenta, infatti, un'altissima densità archeologica e si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione della grande estensione e della notevole profondità degli interventi di scavo previsti. Per questo la realizzazione del parco eolico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua



realizzazione con la tutela del relativo contesto di giacenza come sopra descritto. Inoltre l'installazione degli aerogeneratori interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi con la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto, se non la sovrastante altezza e intervisibilità, che genererebbe una alterata percezione degli stessi beni culturali nel loro rapporto funzionale come sopra descritto.

Per la tutela del patrimonio archeologico si deve comunque prevedere che, qualora il progetto fosse autorizzato, nelle restanti aree non oggetto delle integrazioni sopra richieste, gli interventi che comportino scavi a quote diversa da quelle occupate da manufatti esistenti, dovranno essere effettuati sotto la costante sorveglianza di un professionista archeologo a ciò incaricato, con spese a gravare sul committente.

Come anche, che qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

**Pertanto, in considerazione degli elementi sopra descritti , il parere per la realizzazione dell'impianto eolico in oggetto è Negativo.**

**Minori problematiche presenterebbe invece la realizzazione del solo progetto Potenziamento dell'esistente elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV.**

## **ALLEGATO B**

### **Aree funzionali Patrimonio Architettonico e Paesaggio**

#### B.1.Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

Si confermano i contenuti di cui al punto B.1 del parere di questo Ufficio prot. n.12366 del 09.12.2020, con le seguenti precisazioni.

Con la documentazione integrativa il proponente ha manifestato la propria disponibilità a rinunciare alla costruzione dell'aerogeneratore BAP7, che sarebbe ricaduto in parte su un'area tutelata ai sensi dell'art.142 c.1 lettera c) del D.Lgs 42/2004 "fiumi e relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna". Inoltre è stato definito che lo scalo portuale da cui saranno trasportati i nuovi aerogeneratori è quello del Porto di Oristano.

#### B.2.Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio

Il progetto prevedeva l'installazione di 11 aerogeneratori di 200m di altezza, poi ridotti a 10, con relative piazzole di circa 2.000 m<sup>2</sup> ciascuna, situati nel comune di Bitti, vicino al confine con Nule, e collegati tramite cavidotti interrati a una stazione utenza da realizzarsi nel territorio comunale di Buddusò. Gli aerogeneratori in progetto sarebbero connessi tra loro e al sistema viario principale tramite strade di servizio, da realizzarsi in parte *ex novo* e in parte tramite l'adeguamento dei percorsi rurali esistenti. Per il trasporto dell'impianto *in situ* sono inoltre previste alcune modifiche lungo la viabilità pubblica che collega il cantiere al porto di Oristano.

Le opere in progetto si collocherebbero su un altipiano di quota compresa approssimativamente tra i 700 e gli 800m sul livello del mare, in un contesto paesaggistico agro-pastorale caratterizzato da una morfologia dolce e lievemente ondulata. Si tratta di un ambito rurale scarsamente edificato, dove prevalgono pascoli e colture erbacee, e in cui è ancora oggi riconoscibile lo storico sistema insediativo sparso dei *cuiles*, alcuni dei quali censiti e tutelati quali beni paesaggistici. L'area si distingue inoltre per l'eccezionale densità di testimonianze



archeologiche di epoca nuragica, appartenenti a un comune contesto di giacenza e a un unico sistema di paesaggio storico. L'area vasta, dalla morfologia varia e articolata, è definita sullo sfondo a Est dal Monte Albo (area SIC e parte del Parco Geominerario della Sardegna), a Ovest dalla catena del Goceano e a Sud dal Monte Ortobene (ZPS e area di notevole interesse pubblico).

I caratteri descritti inducono a considerare questo ambito paesaggistico di particolare pregio, in contrasto con quanto auspicato in merito al corretto inserimento degli impianti eolici dalle linee guida nazionali e regionali, che ne privilegiano la localizzazione in aree di minore pregio o degradate.

La realizzazione dell'impianto determinerebbe in primo luogo un apprezzabile consumo di suolo, dato sia dagli stessi aerogeneratori con le relative fondazioni, sia dalle opere accessorie quali piazzole, strade di collegamento, cavidotti e stazione utenza. L'insieme di tali manufatti, sia fuori terra che interrati, comporterebbe una riduzione della copertura vegetativa e della capacità d'uso agricolo dei terreni, a detrimento dell'assetto rurale del paesaggio. Tale impatto sarebbe amplificato dalla considerevole altezza degli aerogeneratori proposti (200 m complessivi), che necessitano conseguentemente di fondazioni e piazzole di grandi dimensioni e di condizioni speciali di trasporto.

La grandezza delle turbine costituirebbe una criticità anche dal punto di vista visivo-percettivo, sia in relazione all'area vasta, poiché renderebbe eccezionalmente ampio il bacino di visibilità potenziale dell'impianto, sia sulle brevi distanze, in quanto completamente fuori scala rispetto al tessuto agricolo e all'edificato esistente. La sproporzione tra le caratteristiche dimensionali dell'impianto e del suo contesto risulterebbe particolarmente evidente in relazione ai beni culturali, architettonici e archeologici, più prossimi. Questi rappresentano oggi delle emergenze di spicco nel quadro naturale circostante, mentre sarebbero sovrastati dalle torri eoliche, perdendo la propria relazione, sia figurativa che di senso, con il contesto (si veda quanto esposto in merito anche al punto A.4 della presente relazione). La maggiore criticità riscontrata in riferimento al patrimonio culturale architettonico è la vicinanza dell'impianto alla chiesa campestre di San Matteo, nel comune di Bitti. La chiesa di San Matteo si caratterizza oggi come un'emergenza monumentale nel contesto rurale di riferimento. I caratteri di fondamentale valore dell'edificio sono costituiti dalla sua semplicità, materica e compositiva, e dalla collocazione paesaggistica, isolata e svettante sulla piana circostante. La realizzazione degli aerogeneratori a così breve distanza, considerate anche le loro notevoli dimensioni in rapporto all'edificio, introdurrebbe un elemento dominante all'interno di questo quadro paesaggistico, alterandone le proporzioni e compromettendo la relazione tra il bene tutelato e il suo contesto.

Si deve inoltre evidenziare che la zona in esame è interessata dal progetto di diversi altri impianti eolici con aerogeneratori di analoghe dimensioni, in merito ai quali il richiedente ha prodotto uno studio integrativo dell'impatto cumulativo. L'insieme delle proposte rappresenta uno scenario di notevole densità potenziale delle turbine nel medesimo ambito territoriale relativamente ristretto, prefigurando la generazione di un vero e proprio "effetto selva" e la progressiva trasformazione del paesaggio rurale in un paesaggio industriale.

A ciò si aggiunge che tutti i progetti attualmente in esame presso questo Ufficio prevedono la costruzione di sottostazioni elettriche nella stessa ristretta porzione del territorio comunale di Buddusù, nei pressi della stazione Terna di prossima realizzazione, in assenza - apparentemente - di un coordinamento e di una programmazione dell'assetto complessivo dell'area. In particolare si rileva che questo progetto indica, per la realizzazione della stazione elettrica, la medesima area già individuata in altri interventi analoghi, caratterizzata peraltro dalla presenza di bosco. La sovrapposizione delle proposte costituisce una criticità e difficoltà istruttoria anche perché non garantisce la corrispondenza tra i progetti presentati e la loro effettiva possibilità di realizzazione così come rappresentati.



Per quanto attiene alle opere di potenziamento dell'elettrodotto Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola2, considerato che il progetto prevede la sostituzione di una linea già esistente su tracciato pressoché coincidente, si ritiene che l'impatto paesaggistico potenziale non sia particolarmente rilevante. Tuttavia si evidenzia che il proponente non ha prodotto le integrazioni richieste con nostra nota prot. n.12366/2020, necessarie per la valutazione dell'impatto paesaggistico dei quattro tralicci di nuova realizzazione, anche al fine di proporre modifiche che ne favoriscano l'inserimento.

#### **PARERE ENDOPROCEDIMENTALE**

Facendo seguito al parere precedentemente espresso in merito al medesimo intervento (nota prot. n.12366/2020), esaminata la documentazione – anche integrativa – resa disponibile dal proponente, considerata inoltre l'assenza degli elementi di valutazione ripetutamente richiesti al proponente e da questo non prodotti, questa Soprintendenza esprime parere negativo alla realizzazione dell'intervento in progetto per i motivi esposti negli allegati A e B della presente relazione. Si ritiene che le problematiche evidenziate non possano essere superate apportando delle modifiche al progetto in esame, ma esclusivamente tramite la completa riprogettazione dell'intervento, a partire dalla scelta della localizzazione.

Si allegano:

- Allegato 1- Richiesta di riduzione dei livelli progettuali dei saggi archeologici, presentata con nota prot. 12002 del 4.8.2021 (agli atti di questo Ufficio con prot. 11802 del 9.8.2021);
- Allegato 2- Nota prot. 12106 del 16.8.2021 della scrivente, recante il riscontro positivo alle precedenti richieste.

FF - GiM

Il Soprintendente  
Prof. Arch. Bruno Billeci  
firmato digitalmente



|02/05/2023  
|0006624

**GREENENERGYSARDEGNA2**

[34.43.01/10/2021]  
Allegato Utente 1 (A01)

**Spett.li**

Ministero della Cultura  
SABAP  
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio  
Per le Province di Sassari e Nuoro  
Piazza Sant'Agostino 2,  
07100 Sassari  
[mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

**alla c.a.**

**Dott. Gianluigi Marras**

Prot.n. 12002/2021

Bolzano, 04/08/2021

**OGGETTO: ID\_VIP: 5602 Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Progetto Parco Eolico "Bitti – Area PIP" da 56MW e potenziamento elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV  
Richiesta di riduzione dei livelli e contenuti di progettazione in merito a procedura di Verifica Archeologica Preventiva per il Parco Eolico "Bitti – Area PIP", di cui al comma 8, art 25 del D.Lgs. 50/2016**

Il sottoscritto Raimondo Cotza, nato a Villasalto (SU) il 12/12/1948, residente a Prato allo Stelvio (BZ), via Nitt n.13, in qualità di amministratore unico della GREEN ENERGY Sardegna 2 S.r.l., con sede legale in Bolzano (BZ), Piazza del Grano n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 02993950217, con riferimento all'istanza di V.I.A. riferimento di pratica ID\_VIP: 5602,

#### **PREMESSO**

- che la Green Energy Sardegna 2 S.r.l., in data 01/10/2020 rif. ns. prot. 11185 ha presentato a Codesti Spett.Li Enti istanza di Valutazione di Impatto Ambientale art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii per il progetto di un parco eolico denominato "Bitti – Area PIP" da 56MW, nonché delle opere connesse e accessorie, incluso del progetto di potenziamento dell'elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV per un tratto di 75 km;
- che, contestualmente all'istanza di VIA, in data 01/10/2020 rif. ns. prot. 11186 la scrivente ha presentato alla Regione Autonoma della Sardegna istanza di Autorizzazione Unica ai sensi art. 12 del D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii.;
- che all'istanza di VIA di cui in oggetto si applica la previgente normativa e non le tempistiche del nuovo iter autorizzativo introdotte dal "Decreto Semplificazioni" (DL n. 76 del 17/07/2020), in quanto l'istanza è stata presentata prima del 30esimo giorno dall'entrata in vigore della legge di

**GREEN ENERGY SARDEGNA 2 S.r.l.**

Piazza del Grano 3 | I-39100 Bolzano (BZ) | T +39 0471 324 210 | F +39 0471 973 867 | [www.fri-el.it](http://www.fri-el.it) | [greenenergysardegna2@legalmail.it](mailto:greenenergysardegna2@legalmail.it)

Cod. Fisc./Part. IVA 02993950217 | Iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano n. 02993950217 | Cap. Soc. € 10.000,00 int. vers.  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Fri-El Green Power Spa. Iscritta nel registro delle imprese di Roma n.01533770218

conversione del suddetto decreto, ai sensi dell'art. 50 della legge di conversione n.120 del 11/09/2020 (GU del 14/09/2020);

- che il MIBACT DG Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (ABAP) - Servizio V in data 02/11/2020 rif prot. 31869 ha richiesto parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro e contribuito istruttorio a MIBACT DG ABAP Servizio II e a MIBACT DG ABAP Servizio III;
- che il MIBACT DG ABAP Servizio V in data 01/12/2020 rif. prot. 35171 ha trasmesso parere con richiesta di acquisizione di integrazioni al MITE (ex MATTM) DG per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS) - Divisione V (Sistemi di valutazione ambientale) sulla base dei contributi istruttori ricevuti;
- che il termine per la presentazione di osservazioni e pareri è decorso in data 27/12/2020;
- che la Direzione Generale per l'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna in data 02/02/2021 rif. prot. 2668 ha comunicato al MITE DG CreSS e Commissione Tecnica di VIA e VAS e al MIBACT DG ABAP Servizio V le osservazioni al progetto eolico in oggetto sulla base dell'istruttoria condotta dal Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (S.V.I.A.) e sulla base dei contributi trasmessi dalle altre Direzioni Generali regionali, dagli Enti e dalle Agenzie regionali coinvolte;
- che la Green Energy Sardegna 2 S.r.l., in data 27/05/2021 rif. ns. prot. 11807 ha presentato a Codesti Spett.Li Enti richiesta di sospensione dei termini istruttori al fine di ottemperare alle richieste pervenute dal Ministero per la Cultura;
- il Ministero per la Transizione Ecologica, in data 25/06/2021 con nota rif. prot. 69107, ha accolto la richiesta di sospensione dei termini ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per un periodo di 120 giorni a decorrere dal 25/06/2021;

## COMUNICA

che la Green Energy Sardegna 2 S.r.l. ha intenzione adempiere alle richieste di integrazione relative alla componente archeologica trasmesse dalla Spett.Le Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 09/12/2020 prot.12366

## CHIEDE

a Codesto Spett.Le Ente, facendo seguito ai colloqui informali intercorsi con il Dott. Matteo Tatti Archeologo indicato dalla scrivente per la redazione della Relazione di VIPIA (ex ViArch), di fornire i contenuti e le indicazioni necessarie alla predisposizione del Piano Operativo per le indagini archeologiche preventive, conformemente ad una richiesta di riduzione dei livelli e contenuti di progettazione della Verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi del comma 10, art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

*"(...) Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile unico del procedimento può motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento (...)"*

Nello specifico, si chiede la riduzione delle attività operative e dei livelli di progettazione con contestuale accorpamento della prima fase (integrativa della progettazione preliminare) e della seconda fase (integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva) così come previsto ai sensi al comma 8, art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

L'esecuzione della Verifica Archeologica Preventiva fa riferimento alla richiesta di integrazione documentale della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro trasmessa in data 09/12/2020 rif prot. 12366, in cui al punto A.3 viene richiesta per il Parco Eolico "Bitti-Area PIP", già nella presente fase di VIA, l'attivazione della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico, di cui al comma 8, art. 25 del D.Lgs. 50/2016, per le aree degli aerogeneratori BAP01, BAP03, BAP04, BAP06; BAP09 e area della Sottostazione di Buddusò.

La richiesta di riduzione dei livelli e contenuti di progettazione per i saggi ispettivi è motivata dalla natura del tutto preliminare della presente indagine archeologica, in quanto il progetto è ancora in procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, senza, pertanto, la certezza della sua potenziale autorizzazione e realizzazione.

La presente richiesta fa riferimento esclusivamente alle aree del Parco Eolico "Bitti Area PIP" e si ritengono escluse invece le aree e le attività associate al potenziamento dell'esistente elettrodotto "Chilivani-Orzieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV.

Si resta a disposizione delle Autorità.

Green Energy Sardegna 2 S.r.l.  
L'Amministratore Unico  
Raimondo Cotza

|02/05/2023

|0006624



[34.43.01/10/2021]

Allegato Utente 2 (A02)

*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

A

Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

[greenenergysardegna2@legalmail.it](mailto:greenenergysardegna2@legalmail.it)

OGGETTO: ID\_VIP: 5602 Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Progetto Parco Eolico "Bitti – Area PIP" da 56MW e potenziamento elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV. Richiesta di riduzione dei livelli e contenuti di progettazione in merito a procedura di Verifica Archeologica Preventiva per il Parco Eolico "Bitti – Area PIP", di cui al comma 8, art 25 del D.Lgs. 50/2016. Riscontro

In riferimento all'istanza di codesta Società prot. 12002/2021 del 4.8.2021, agli atti di questo Ufficio con prot. 11802 del 9.8.2021, con cui si chiede la riduzione dei livelli e contenuti di progettazione per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici ai sensi del comma 10 dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, si comunica quanto segue.

Questa Soprintendenza ha richiesto, al punto A.3 del parere endoprocedimentale di cui al prot. 12336 del 9.12.2020, "...l'esecuzione di saggi, a spese del committente, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori...di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016..." per i quali "... si rimane in attesa dei necessari elaborati progettuali, redatti da soggetti in possesso di idonei requisiti di legge...".

Pertanto, anche in considerazione della trascorsa interlocuzione si ritiene bastevole, ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 14 del D.M. 154/2017, che la progettazione possa essere ridotta al livello definitivo- esecutivo.

In particolare dovranno essere predisposti, con riferimento al c. 2 dell'art. 18 del D.M. 154/2017:

- a) la relazione generale;
- b) le relazioni specialistiche (con specifico riferimento alla Relazione archeologica);
- c) gli elaborati grafici (con specifico riferimento a posizionamento e dimensione dei saggi di scavo);
- f) il piano di sicurezza e di coordinamento;
- g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;

Il Funzionario archeologo responsabile dei territori comunali di Bitti e Buddusò è il dott. Gianluigi Marras (tel. 07920674448, mail [gianluigi.marras@beniculturali.it](mailto:gianluigi.marras@beniculturali.it)), cui rivolgersi per chiarimenti e informazioni.  
GiM

Il Soprintendente  
Prof. Arch. Bruno Billeci  
*Firmato digitalmente*



|02/05/2023

|0006624



[34.43.01/10/2021]

Allegato Utente 2 (A02)

*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

A

Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

[greenenergysardegna2@legalmail.it](mailto:greenenergysardegna2@legalmail.it)

OGGETTO: ID\_VIP: 5602 Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Progetto Parco Eolico "Bitti – Area PIP" da 56MW e potenziamento elettrodotto "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV. Richiesta di riduzione dei livelli e contenuti di progettazione in merito a procedura di Verifica Archeologica Preventiva per il Parco Eolico "Bitti – Area PIP", di cui al comma 8, art 25 del D.Lgs. 50/2016. Riscontro

In riferimento all'istanza di codesta Società prot. 12002/2021 del 4.8.2021, agli atti di questo Ufficio con prot. 11802 del 9.8.2021, con cui si chiede la riduzione dei livelli e contenuti di progettazione per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici ai sensi del comma 10 dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, si comunica quanto segue.

Questa Soprintendenza ha richiesto, al punto A.3 del parere endoprocedimentale di cui al prot. 12336 del 9.12.2020, "...l'esecuzione di saggi, a spese del committente, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori...di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016..." per i quali "... si rimane in attesa dei necessari elaborati progettuali, redatti da soggetti in possesso di idonei requisiti di legge...".

Pertanto, anche in considerazione della trascorsa interlocuzione si ritiene bastevole, ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 14 del D.M. 154/2017, che la progettazione possa essere ridotta al livello definitivo- esecutivo.

In particolare dovranno essere predisposti, con riferimento al c. 2 dell'art. 18 del D.M .154/2017:

- a) la relazione generale;
- b) le relazioni specialistiche (con specifico riferimento alla Relazione archeologica);
- c) gli elaborati grafici (con specifico riferimento a posizionamento e dimensione dei saggi di scavo);
- f) il piano di sicurezza e di coordinamento;
- g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;

Il Funzionario archeologo responsabile dei territori comunali di Bitti e Buddusò è il dott. Gianluigi Marras (tel. 07920674448, mail [gianluigi.marras@beniculturali.it](mailto:gianluigi.marras@beniculturali.it)), cui rivolgersi per chiarimenti e informazioni.  
GiM

Il Soprintendente  
Prof. Arch. Bruno Billeci  
*Firmato digitalmente*





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari  
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il PNRR  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

e, p.c. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Sassari e Nuoro  
[sabap-ss@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

*Oggetto:* ID\_VIP: 5602 - PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Buddusò, Ozieri e Pattada) – PROVINCIA DI NUORO (comuni di Bitti, Onani, Osidda, Lodè e Siniscola): Progetto di un parco eolico denominato “Bitti – Area PIP”, composto da n. 11 aerogeneratori con potenza complessiva di 56 MW comprensivo di opere connesse e infrastrutture indispensabili e delle opere di rete consistenti nel potenziamento dell’esistente elettrodotto “Chilivani – Ozieri – Buddusò – Siniscola 2” a 10 kV della lunghezza complessiva di circa 75 km e ricadenti nei comuni di Bitti (NU), Osidda (NU), Onani (NU), Lodè (NU), Siniscola (NU) e Ozieri (SS), Pattada (SS) e Buddusò (SS). Progetto definitivo. PROVINCIA DI ORISTANO (comune di Santa Giusta) – Porto di Oristano.  
Procedura riferita al D. Lgs. 152/2006 – VIA (art. 23 PNIEC)  
**POS. SABAP 60037/23 – class. 34.43.04/232/51**  
Proponente: Green Energy Sardegna 2 S.r.l.  
Rif. vs. nota prot. n. 238-P del 09/01/2023 – ns. prot. n. 769-A del 10/01/2023  
Parere endoprocedimentale

In riscontro alla richiesta in oggetto, avanzata con la nota prot. n. 238-P del 09/01/2023 della Soprintendenza Speciale per il PNRR, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 769-A del 10/01/2023, questa Soprintendenza ABAP comunica quanto riportato negli Allegati A e B, relativi, rispettivamente alla tutela del patrimonio archeologico e alla tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio, circa la documentazione integrativa depositata dal proponente.

Il documento integrativo “PA-R.5\_rev01” analizza due soluzioni di transito (denominate A e B) per il trasporto degli elementi dal porto di Oristano fino al sito prescelto in comune di Bitti.  
Le due soluzioni, partendo dal porto di Oristano attraverso la SP49 e la SS131, non differiscono per il tratto che interessa il territorio di competenza di questa Soprintendenza.  
Gli adeguamenti previsti riguardano la recinzione ed i cancelli all’uscita dal porto di Oristano, nonché, lungo il tratto stradale, opere provvisorie che prevedono la carrabilità temporanea di alcune aiuole spartitraffico, anche con eliminazione della vegetazione, la rimozione di cartelli stradali e di tratti di guard-rail.  
Le opere prevedono anche alcuni tratti di allargamento stradale (10 metri), in corrispondenza di curve o rotatorie.

**A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO**

In riferimento agli interventi di modifica della viabilità esistente previsti nei comuni di Oristano e Santa Giusta, si rileva che questi non interessano aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e che non si ravvisano interferenze con il patrimonio archeologico noto nelle aree di intervento o in prossimità delle stesse. Pertanto, sotto il profilo della tutela del patrimonio archeologico, si ritiene di poter esprimere il nulla osta alla realizzazione delle opere.

**B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO**

Riguardo al territorio di competenza, il tragitto percorrerà, dal porto di Oristano, le seguenti arterie: SP49, SS131. Il livello di definizione dell’elaborato “PA-R.5\_rev01” non consente la puntuale valutazione dell’impatto sul patrimonio culturale e paesaggistico di riferimento.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari  
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Riguardo agli interventi riguardanti i cancelli all'uscita del porto di Oristano, la carrabilità temporanea di alcune aiuole spartitraffico, l'eliminazione della vegetazione ivi presente, la rimozione di cartelli stradali e di tratti di guard-rail, l'impatto può definirsi basso, a condizione che sia ripristinato lo stato dei luoghi, anche con piantumazione delle alberature e delle essenze rimosse.

Circa gli allargamenti dei tratti stradali (10 metri), si evidenzia che il fascicolo "PA-R.5\_rev01" restituisce un mero schema programmatico e di massima delle opere, senza definire modalità, tecniche, materiali ed effettivo dimensionamento e senza precisare se trattasi di allargamenti temporanei o di soluzioni destinate a rimanere permanenti. Per queste opere non è pertanto possibile l'espressione di un parere.

#### **C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE**

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, circa le opere nel territorio di competenza così come rappresentate negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, comunica che la documentazione in esame non consente la compiuta espressione del parere di competenza.

#### **D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)**

Non è stata presentata la Relazione paesaggistica riguardo alle opere nel territorio di competenza di questa Soprintendenza.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

- area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Maura Vargiu, e-mail: [maura.vargiu@cultura.gov.it](mailto:maura.vargiu@cultura.gov.it);
- area funzionale paesaggio e beni architettonici: arch. Stefano Montinari, e-mail: [stefano.montinari@cultura.gov.it](mailto:stefano.montinari@cultura.gov.it).

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico  
dott. ssa Maura Vargiu

#### IL TECNICO ISTRUTTORE

Area funzionale beni architettonici e paesaggio  
arch. Gabriela Frulio

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale beni architettonici e paesaggio  
arch. Stefano Montinari

LA SOPRINTENDENTE  
ing. Monica Stochino  
(Documento firmato digitalmente)





*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

*Alla* Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

*Oggetto:* ID\_VIP: 5602 - PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Buddusò, Ozieri e Pattada) – PROVINCIA DI NUORO (comuni di Bitti, Onanì, Osidda, Lodè e Siniscola): Progetto di un parco eolico denominato “Bitti – Area PIP”, composto da n. 11 aerogeneratori con potenza complessiva di 56 MW comprensivo di opere connesse e infrastrutture indispensabili e delle opere di rete consistenti nel potenziamento dell'esistente elettrodotto “Chilivani – Ozieri – Buddusò – Siniscola 2” a 10 kV della lunghezza complessiva di circa 75 km e ricadenti nei comuni di Bitti (NU), Osidda (NU), Onanì (NU), Lodè (NU), Siniscola (NU) e Ozieri (SS), Pattada (SS) e Buddusò (SS). Progetto definitivo. PROVINCIA DI ORISTANO (comune di Santa Giusta) – Porto di Oristano. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.  
Proponente: Green Energy Sardegna 2 S.r.l.  
**Contributo istruttorio.**

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesta U.O. prot. n. 238 del 09.01.2023, esaminata la documentazione pubblicata sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e visto quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 7250 del 03.05.2023, acquisita agli atti con prot. n. 7081 il 05.05.2023 e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari e Nuoro con prot. 6305 del 27.04.2023, acquisito agli atti con prot. 6624 del 02.05.2023, si comunica quanto segue.

La Soprintendenza di Cagliari, nel parere sopracitato, esprime parere favorevole per quanto di competenza archeologica alla realizzazione delle opere in progetto, mentre la Soprintendenza di Sassari ritiene che gli interventi previsti non siano compatibili con la tutela archeologica e, date anche le maggiori criticità di natura paesaggistica esprime il proprio parere negativo alla realizzazione del progetto.

Tutto ciò premesso e considerato, viste anche le maggiori criticità di natura paesaggistica rappresentate dalle due Soprintendenze territorialmente competenti, questo Servizio per quanto di propria competenza concorda con il parere non favorevole alla realizzazione del progetto.

Si ribadiscono, in ogni caso, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 91, 161 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.




Si ribadisce inoltre che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, il progetto rimane soggetto alle disposizioni di cui al comma 8 e ss. del succitato art. 25.

Il Funzionario archeologo  
dott. Claudia Cenci  
([claudia.cenci@cultura.gov.it](mailto:claudia.cenci@cultura.gov.it))



PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE  
dott. Luigi La Rocca  
IL DELEGATO  
dott. Lino Traini





*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA  
DG-ABAP - SERVIZIO III

*Alla* Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

*Oggetto:* [ID VIP: 5602] PROVINCIA DI SASSARI (Comuni di Buddusò Ozieri e Pattada) – PROVINCIA DI NUORO (comuni di Bitti, Onanì, Osidda, Lodè e Siniscola): Progetto di un parco eolico denominato “Bitti – Area PIP”, composto da n. 11 aerogeneratori con potenza complessiva di 56 MW comprensivo di opere connesse e infrastrutture indispensabili e delle opere di rete consistenti nel potenziamento dell’esistente elettrodotto “Chilivani – Ozieri – Buddusò – Siniscola 2” a 10 kV della lunghezza complessiva di circa 75 km. Progetto definitivo.  
PROVINCIA DI ORISTANO (comune di Santa Giusta) – Porto di Oristano.  
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC  
Proponente: Green Energy Sardegna 2 S.r.l.  
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 238 del 09/01/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 7250 del 03/05/2023 e precedentemente con note prot. n. 6305 del 27/04/2023 e n. 12366 del 09/12/2020, a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, si concorda con il parere negativo già espresso dalla competente Soprintendenza.

Nell’area di intervento sono presenti numerosi beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda del *Codice*, sia con provvedimento espresso che tutelati *ope legis*, verso cui l’impianto in progetto determina significative interferenze visive costituendo criticità dal punto di vista visivo-percettivo.

Il funzionario responsabile della U.O.1  
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III  
Arch. Esmeralda Valente

